*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 41**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 19 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome



### Regione Lombardia

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 febbraio 1998.

**Revoca della somma di L. 33.737.915 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240 di repertorio del 9 aprile 1993 concernente ulteriori finanziamenti per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lozzo di Cadore in provincia di Belluno.** (Ordinanza n. 2750).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240 di repertorio del 9 aprile 1993, con il quale è stata assegnata al comune di Lozzo di Cadore la somma di L. 3.000.000.000 per la realizzazione di interventi urgenti di consolidamento della pendice franosa del Monte Revis, a salvaguardia della pubblica incolumità;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 2.966.262.085 ed una conseguente somma residua di L. 33.737.915;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 33.737.915 assegnata al comune di Lozzo di Cadore con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240 di repertorio del 9 aprile 1993, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1998

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**98A1216**

---

ORDINANZA 12 febbraio 1998.

**Revoca della somma di L. 4.290.640 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 152 di repertorio del 20 gennaio 1995 concernente l'assegnazione alla regione Veneto di fondi per interventi di somma urgenza diretti al ripristino di opere colpite dai violenti nubifragi nei mesi di ottobre-novembre 1991 e fino al luglio 1992.** (Ordinanza n. 2751).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 152 di repertorio del 20 gen-

naio 1995, con il quale è stata assegnata alla regione Veneto la somma di L. 310.000.000 per interventi di somma urgenza diretti al ripristino di opere colpite dai violenti nubifragi nei mesi di ottobre-novembre 1991 e fino al luglio 1992;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 305.709.360 ed una conseguente somma residua di L. 4.290.640;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7596 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 4.290.640 assegnata alla regione Veneto con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 152 di repertorio del 20 gennaio 1995, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1998

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**98A1217**

ORDINANZA 12 febbraio 1998.

**Revoca della somma di L. 5.819.200 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2393 del 25 novembre 1994 concernente ulteriori finanziamenti per il completamento degli interventi di somma urgenza allo scopo di eliminare situazioni di grave pericolo connessi alle condizioni del suolo in località Revis nel comune di Lozzo di Cadore.** (Ordinanza n. 2752).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2393 del 25 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 1994, con la quale è stata assegnata al comune di Lozzo di Cadore la somma di L. 3.000.000.000 per la realizzazione di interventi urgenti di sistemazione del residuo versante in frana del monte Revis, stante la persistente situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di lire 2.994.180.800 ed una conseguente somma residua di L. 5.819.200;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 5.819.200 assegnata al comune di Lozzo di Cadore con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2393 del 25 novembre 1994, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1998

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**98A1218**

ORDINANZA 12 febbraio 1998.

**Revoca della somma di L. 10.848.209.570 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1674/FPC del 24 marzo 1989 concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione Sicilia.** (Ordinanza n. 2753).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1989, con la quale è stata assegnata alla regione Sicilia la somma di L. 487.145.000.000 per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione medesima;

Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA in data 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1987, con la quale è stata disposta l'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava a carico dei fondi della protezione civile;

Considerato che, a valere sulla predetta assegnazione di L. 487.145.000.000, non puo essere utilizzata la somma di L. 10.848.209.570, prevista quale onere per la revisione prezzi sulle opere di cui alla citata ordinanza n. 1674/FPC, e che la stessa somma risulta disponibile sul capitolo 7582 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 10.848.209.570 assegnata alla regione Sicilia con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, in quanto onere per la revisione prezzi sulle opere finanziate gravanti a carico dei fondi del dipartimento della protezione civile.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1998

*Il Sottosegretario di Stato:* BARBERI

98A1219

---

ORDINANZA 12 febbraio 1998.

**Revoca della somma di L. 1.099.395 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1429/FPC in data 12 aprile 1988 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Laino Borgo, in provincia di Cosenza.** (Ordinanza n. 2754).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 1429/FPC datata 12 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 1988 con la quale è stato disposto un finanziamento di L. 458.700.000 a favore del comune di Laino Borgo per interventi urgenti tesi ad assicurare il rifornimento idrico dello stesso comune;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 457.600.605 una conseguente somma residua di L. 1.099.395;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7584 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 1.099.395 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1429/FPC del 12 aprile 1988, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1998

*Il Sottosegretario di Stato:* BARBERI

**98A1220**

---

ORDINANZA 12 febbraio 1998.

**Revoca della somma di L. 4.901.140 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1974/FPC del 16 luglio 1990 concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia. Integrazione della portata dell'acquedotto del Sinni.** (Ordinanza n. 2755).

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
### DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1974/FPC del 16 luglio 1990 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 1990, con la quale è stata messa a disposizione dell'Ente irrigazione Puglia e Lucania la somma di L. 450.000.000 per la realizzazione delle opere necessarie ad incrementare la portata dell'acquedotto del Sinni;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 445.098.860 ed una conseguente somma residua di L. 4.901.140;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 4.901.140 messa a disposizione dell'Ente irrigazione Puglia e Lucania con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1974/FPC del 16 luglio 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1998

*Il Sottosegretario di Stato:* BARBERI

**98A1215**

ORDINANZA 12 febbraio 1998.

**Revoca della somma di L. 13.683.920.481 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 262 di repertorio del 20 aprile 1990 con il quale è stata assegnata alla regione Calabria la somma di L. 100.000.000.000 per la realizzazione e il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.** (Ordinanza n. 2756).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 262 di repertorio del 20 aprile 1990, con il quale è stata assegnata alla regione Calabria la somma di L. 100.000.000.000 per la realizzazione e il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria;

Considerato che, alla data odierna, risulta non ancora impegnata da parte della regione Calabria, così come indicato nella nota n. 1364 del 14 ottobre 1997, la somma di L. 13.683.920.481;

Considerato che l'assegnazione di lire 100 miliardi alla regione Calabria è stata finalizzata al compimento di opere urgenti e indifferibili e tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, con cui è stato concesso lo stanziamento di lire 100 miliardi, assegnato con il citato decreto 262 di repertorio del 20 aprile 1990, e che gli interventi, alla data odierna, non risultano ultimati e che gli stessi, hanno perso i connotati dell'urgenza e dell'indifferibilità, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione del provvedimento;

Tenuto conto dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nazionale, per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della conseguente necessità di dover reperire le risorse necessarie per fronteggiare i relativi interventi urgenti e indifferibili;

Considerato, altresì, che la somma risulta disponibile sul capitolo 7589 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

*Articolo unico*

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 13.683.920.481 assegnata alla regione Calabria con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 262 di repertorio del 20 aprile 1990.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1998

*Il Sottosegretario di Stato:* BARBERI

**98A1214**

# MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 1998.

**Obbligo di presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso le conservatorie dei registri immobiliari di Bergamo, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Roma 1, Roma 2 e Velletri.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a)*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'Ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di gabinetto e dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le conservatorie dei registri immobiliari di Bergamo, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Roma 1, Roma 2 e Velletri, già automatizzate ed autorizzate a ricevere le note su supporto informatico, sono fornite delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalità da presentare allo sportello di accettazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi nelle conservatorie dei registri immobiliari di Bergamo, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Roma 1, Roma 2 e Velleri devono essere redatte su supporto informatico.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità

a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. Le conservatorie dei registri immobiliari metteranno in ufficio, a disposizione di coloro che non sono in grado di redigere note su supporto informatico, le apparecchiature ed il software necessario per la registrazione su dischetto delle formalità che dovranno successivamente essere presentate dal richiedente allo sportello di accettazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1998

*Il direttore generale*
*del Dipartimento del territorio*
VACCARI

*Il direttore generale*
*della Direzione generale degli affari civili*
*e delle libere professioni*
HINNA DANESI

98A1292

---

DECRETO 4 febbraio 1998.

**Obbligo di presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Agrigento, Sassari e Sondrio.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministerale 17 luglio 1993, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione del decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a)*, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle

conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia:

Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la Direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che il servizio di pubblicità immobiliare presso gli uffici del territorio di Agrigento, Sassari e Sondrio è già automatizzato con autorizzazione a ricevere le note su supporto informatico, e che gli stessi uffici sono forniti delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalità da presentare allo sportello di accettazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Agrigento, Sassari e Sondrio devono essere redatte su supporto informatico.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. Gli uffici del territorio metteranno nei propri locali, a disposizione di coloro che non sono in grado di redigere note su supporto informatico, le apparecchiature ed il software necessario per la registrazione su dischetto delle formalità che dovranno successivamente essere presentate dal richiedente allo sportello di accettazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1998

*Il direttore generale*
*del Dipartimento del territorio*
VACCARI

*Il direttore generale*
*della Direzione generale degli affari civili*
*e delle libere professioni*
HINNA DANESI

**98A1293**

---

DECRETO 9 febbraio 1998.

**Modificazione del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette di provenienza estera.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Visto il decreto direttoriale del 14 febbraio 1997, concernente l'iscrizione nella vigente tariffa di vendita al pubblico, di varie marche di tabacchi lavorati esteri;

Viste le istanze con le quali la ditta Nestor Gianaclis Cigaretten GmbH per le marche di sigarette «Black Death Filter» e «De Bruine (Filter)», la ditta House of Prince A/S, per le sigarette Prince K.S.F. e la ditta Reemtsma International GmbH per le sigarette Astor (Filter 100's), Davidoff Classic, Davidoff Magnum (Filter), Ernte 23 (Filter) e West 100's, hanno chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nei citati decreti del 14 febbraio 1997 e 5 giugno 1997;

Considerato che, in attuazione della direttiva comunitaria n. 90/239/CEE, dalla data del 31 dicembre 1997 non sono state importate le citate sigarette con contenuti di condensato superiore a mg 12/sigaretta;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

| Marca | mg/sigaretta nicotina/condensato da | | mg/sigaretta nicotina/condensato a | |
|---|---|---|---|---|
| Black Death Filter | 0,9 | 14,0 | 0,9 | 12,0 |
| De Bruine (Filter) | 0,9 | 13,0 | 0,9 | 12,0 |
| Prince K.S.F. | 1,2 | 13,0 | 1,0 | 12,0 |
| Astor (Filter 100's) | 1,0 | 14,0 | 0,9 | 12,0 |
| Davidoff Classic | 0,9 | 13,0 | 0,9 | 12,0 |
| Davidoff Magnum (Filter) | 1,2 | 13,0 | 1,2 | 12,0 |
| Ernte 23 (Filter) | 0,8 | 13,0 | 0,8 | 12,0 |
| West 100's | 1,0 | 14,0 | 1,0 | 12,0 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1998

*Il direttore generale:* CUTRUPI

**98A1294**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 settembre 1997.

**Approvazione dello schema di bilancio degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.**

IL MINISTRO DEL TESORO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede la predisposizione di un apposito schema-tipo per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere;

Visto il decreto interministeriale 20 ottobre 1994, concernente lo schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere, emanato ai sensi del citato art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, che estende al patrimonio ed alla contabilità degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico le disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 502/1992;

Tenuto conto dell'esigenza del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione da finalizzare anche agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che detto schema di bilancio, a norma del citato art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992 deve essere di tipo economico ed uniformato ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

Acquisita, a norma del ripetuto art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992 l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 6 del citato art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992, viene mantenuta in via provvisoria la vigente contabilità finanziaria;

Decreta:

I bilanci pluriennali ed annuali ed i conti consuntivi annuali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico debbono essere redatti secondo lo schema allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La nuova disciplina contabile decorre dal 1° gennaio 1998 e viene mantenuta, in via provvisoria e per il solo esercizio 1998, la contabilità finanziaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1997

*Il Ministro del tesoro*
CIAMPI

*Il Ministro della sanità*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1998*
*Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 94*

ALLEGATO

**Roma, 4 novembre, 1996**

**(schema per il decreto ministeriale)**

# SCHEMA DI BILANCIO

## DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO

## - STATO PATRIMONIALE

## - CONTO ECONOMICO

# STATO PATRIMONIALE

## ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI:

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
4) concessioni e diritti simili
5) immobilizzazioni in corso ed acconti
6) altre

Totale I

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
1) terreni
2) fabbricati
3) impianti e macchinari
4) attrezzature sanitarie
5) attrezzature scientifiche per la ricerca
6) mobili e arredi
7) automezzi
8) altri beni
9) costi di manutenzione straordinaria
10) immobilizzazioni in corso e acconti
11) altre

Totale II

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
1) crediti
2) titoli

Totale III

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

B) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - RIMANENZE:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale I

II - CREDITI DA:
1) Ministero della Sanità
2) regione e prov. autonoma
3) aziende sanitarie ed aziende ospedaliere
4) erario
5) altre Amministrazioni pubbliche
6) altri (privati, estero, anticipi, personale, etc.)

Totale II

III - ATTIVITA FINANZIARIE:
1) titoli a breve

Totale III

IV - DISPONIBILITA LIQUIDE:
1) Cassa
2) Istituto tesoriere
3) C/c postale

Totale IV

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

D) CONTI D'ORDINE
1) canoni leasing ancora da pagare
2) depositi cauzionali

# PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO:

I - Contributi c/ capitale dallo Stato
II - Contributi c/ capitale dalla regione
III - Fondo di dotazione
IV - Contributi per ripiani perdite anno .....
anno .....
V - Utili (Perdite) portati a nuovo
VI - Utile (Perdita) dell'esercizio

TOTALE A)

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
1) per imposte
2) rischi
3) altri

TOTALE B) ....

C) DEBITI:
1) mutui
2) Ministero della Sanità
3) regione
4) aziende sanitarie ed aziende ospedaliere
5) debiti verso fornitori
6) debiti verso istituto tesoriere
7) debiti tributari
8) debiti verso istituti di previdenza
9) altri debiti
TOTALE C)

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

E) CONTI D'ORDINE
1) canoni leasing ancora da pagare
2) depositi cauzionali

# CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ASSISTENZA
2 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA CORRENTE
3 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA FINALIZZATA
4 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
5 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA TIPICHE
6 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE
7 - COSTI CAPITALIZZATI
8) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI
9) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Totale A)

B) Costi della produzione

1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO
2 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
3 - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PUBBLICO
4 - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATO
5 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI
6 - PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO
7 - PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE
8 - PERSONALE DEL RUOLO TECNICO
9 - PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO
10 - PERSONALE NON DI RUOLO
11 - SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI
12 - SERVIZI APPALTATI
13 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
14 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
15 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI
16 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO, MERCI
17 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

Totale B)

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

1 - ONERI FINANZIARI
2 - INTERESSI
3 - ENTRATE VARIE

Totale C)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale D)

E) Proventi e oneri straordinari

1 - MINUSVALENZE
2 - PLUSVALENZE
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA SANITARIA
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITÀ NON TIPICHE
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE

Totale E)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

IMPOSTE E TASSE
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO

**98A1265**

DECRETO 23 gennaio 1998.

**Aggiornamento dell'imposta dovuta per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 16 maggio 1997, emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con cui il predetto importo è stato fissato in L. 163.200;

Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1996 è risultato pari al 3,9%;

Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di L. 163.200;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 169.600.

Roma, 23 gennaio 1998

p. *Il Ministro*
PENNACCHI

*Il Ministro per le politiche agricole*
PINTO

98A1221

DECRETO 5 febbraio 1998.

**Autorizzazione e disciplina delle operazioni di conversione dei crediti della Sace o gestiti dalla Sace in attività di protezione ambientale, sviluppo socio-economico e commerciali in attuazione dell'art. 2, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo sostituito dall'art. 54, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 della stessa legge n. 227/1977 con i quali è stata istituita la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - Sace, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale e di gestione ed è stata autorizzata ad assumere in assicurazione ed in riassicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero;

Visto l'art. 13 della citata legge n. 227/1977 con il quale alla Sace è stato attribuito un fondo di dotazione di venti miliardi di lire successivamente incrementato con appositi stanziamenti a carico del bilancio dello Stato disposti con legge finanziaria;

Considerato che il suddetto fondo di dotazione può essere utilizzato per far fronte, oltre che alle spese di gestione anche al pagamento degli indennizzi connessi all'attività assicurativa e/o riassicurativa;

Visto l'art. 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, successivamente integrato dal comma 21 dell'art. 15 della legge n. 67/1988, con il quale è stato istituito un Fondo rotativo, alimentato con stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, i cui mezzi finanziari sono utilizzabili dalla Sace a fronte di indennizzi pagati e ricuperabili nell'ambito di accordi intergovernativi di ristrutturazione del debito del Paese estero interessato e vengono rimborsati al Fondo stesso in base ai pagamenti effettuati da detto Paese estero in adempimento dei citati accordi intergovernativi di ristrutturazione;

Visto l'art. 2, comma 36 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 come sostituito dall'art. 54, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» (collegato alla legge finanziaria 1998), il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri può autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della Sace o gestiti dalla Sace operazioni di conversione in attività di protezione ambientale, sviluppo socio-economico e commerciali dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso una intesa multilaterale tra i Paesi creditori;

Considerato che la possibilità di convertire una quota dei crediti, oggetto degli accordi di ristrutturazione, in essere nei confronti dei Paesi debitori viene contemplata in ambito multilaterale quale strumento aggiuntivo per alleviare l'onere del debito estero promuovendo nel contempo iniziative a beneficio del Paese debitore;

Considerato che ai sensi di quanto previsto al citato art. 2, comma 6 della legge n. 662/1996 e successive modificazioni, i crediti sopra richiamati possono essere convertiti anche ad un valore inferiore a quello nominale ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali attuabili anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività;

Atteso che le disponibilità finanziarie derivanti dalle suddette operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria Centrale dello Stato intestati alla Sace, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nello stesso art. 2, comma 36, legge n. 662/1996 nonché per le attività previste dalla legge n. 227/1977 e per le esigenze finanziarie del Fondo rotativo, di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Ravvisata l'esigenza di provvedere all'emanazione del decreto autorizzativo di cui sopra come pure alla definizione della disciplina delle operazioni di conversione previste nel citato art. 2, comma 36, legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 54, comma 1 della legge n. 449/1997;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Decreta:

Art. 1.

*Disposizioni generali*

1. La Sace è autorizzata, a fronte di crediti propri o di terzi ivi compreso lo Stato gestiti dalla stessa Sace, ad effettuare operazioni di conversione in attività di protezione ambientale, sviluppo socio-economico e commerciali dei debiti dei Paesi debitori per i quali sia intervenuta una intesa multilaterale in tal senso fra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi in conformità alle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. A tal fine è acquisito, per le vie diplomatiche, l'assenso del Governo del Paese debitore. Le operazioni di conversione possono essere effettuate tramite una controparte bancaria o in ambito intergovernativo. I Ministeri competenti, anche alla luce dei rapporti con il Paese debitore, concertano previamente, d'intesa con la Sace, la soluzione più appropriata.

Art. 2.

*Controparti*

1. Qualora si faccia ricorso all'intesa intergovernativa, le modalità delle operazioni di conversione saranno contenute in specifici accordi bilaterali intervenuti con i singoli Paesi debitori.

2. Qualora si faccia ricorso alla intermediazione bancaria e fatti salvi i limiti concordati fra i Paesi partecipanti al Club di Parigi, le controparti con le quali la Sace può effettuare le operazioni di conversione di cui al precedente art. 1 devono essere individuate esclusivamente nell'ambito delle controparti bancarie più attive sul mercato, fra quelle di elevata affidabilità internazionale che abbiano ricevuto una valutazione di qualità del debito di livello «investment grade» rilasciata da almeno una delle principali Agenzie di valutazione internazionali (rating agencies).

3. In relazione a ciascuna operazione di conversione la scelta della controparte è effettuata di norma mediante una procedura competitiva tale da consentire il raffronto fra più offerte e da assicurare la massima trasparenza ed il miglior risultato, tenuto conto, fra l'altro, della natura, della scadenza e della possibilità di realizzazione dei crediti.

Art. 3.

*Crediti eleggibili per le operazioni di conversione*

1. Nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della comparabilità di trattamento fra i Paesi creditori, le operazioni di conversione devono riferirsi ai crediti oggetto di accordi bilaterali in applicazione delle intese multilaterali di ristrutturazione fra il Paese debitore e i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi.

2. I crediti da convertire sono quindi individuati, fermo restando i limiti concordati fra i Paesi partecipanti al Club di Parigi, nell'ambito dell'ammontare complessivo dei crediti in essere nei confronti di ciascun Paese debitore connessi a indennizzi erogati dalla Sace e non ancora recuperati.

3. Per poter effettuare la conversione anche della quota di credito non coperta assicurativamente, la Sace deve ottenere l'autorizzazione degli assicurati interessati ai quali provvederà a retrocedere in proporzione il ricavato dell'operazione.

Art. 4.

*Prezzo di conversione e modalità di attuazione*

1. Le operazioni di conversione dei crediti previste all'art. 2, comma 2 riguardano preferibilmente i crediti per i quali il prezzo offerto sia ritenuto congruo dal Comitato di gestione della Sace in sede di valutazione delle offerte di cui al successivo art. 5.

2. La conversione è effettuata, mediante l'affidamento alla controparte, di norma bancaria, di specifico mandato da parte della Sace che disciplini fra l'altro le modalità e i termini dei relativi pagamenti.

Art. 5.

*Procedimento operativo*

1. Il comitato di gestione della Sace, individuati i crediti che sono oggetto di ciascuna operazione di conversione in base a parametri di opportunità ed economicità, invita almeno sette banche aventi i requisiti previsti all'art. 2 a presentare le proprie offerte per la conversione.

2. Le offerte pervenute nei termini fissati sono sottoposte alla valutazione dello stesso Comitato di gestione che assume le conseguenti deliberazioni.

3. La Sace provvede altresì, per il tramite del Ministero degli affari esteri, a notificare alla Presidenza del Club di Parigi, nei casi e con le modalità previste, le operazioni di conversione effettuate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
CIAMPI

*Il Ministro degli affari esteri*
DINI

*Il Ministro del commercio con l'estero*
FANTOZZI

**98A1325**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 gennaio 1998.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Kuntohoitajan Tutkinnosta» conseguito in Finlandia dalla sig.ra Ritva Aulikki Parnela, cittadina finlandese;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio «Kuntohoitajan Tutkinnosta» conseguito in Finlandia il 27 maggio 1988 dalla sig.ra Ritva Aulikki Parnela, nata a Uusikirkko (Finlandia) il 30 dicembre 1943, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319, di recepimento della direttiva comunitaria citata in preambolo, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1998

*Il dirigente generale:* D'ARI

**98A1295**

DECRETO 21 gennaio 1998.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di logopedista.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Licencie en logopedie» conseguito in Belgio dalla sig.ra Scipioni Brigitte;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «logopedista», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 4 febbraio 1997, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Scipioni Brigitte di voler sostenere, quale misura compensativa, la prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale datato 18 dicembre 1997 con cui è stata costituita la commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 12 gennaio 1998, con cui sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il verbale datato 14 gennaio 1998 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 11 dello stesso decreto legislativo n. 115/1992 che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio, «Licencie en logopedie» conseguito in Belgio in data 3 ottobre 1986, dalla sig.ra Scipioni Brigitte, nata a Mont sur Marchienne il 6 agosto 1960, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «logopedista», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1998

*Il dirigente generale:* D'ARI

98A1296

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 febbraio 1998.

**Determinazione dei compensi per i componenti gli organi delle camere di commercio.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11, lettera *e)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il quale stabilisce che i consigli deliberano gli emolumenti per i componenti degli organi delle camere di commercio in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della citata legge n. 580/1993;

Ritenuto opportuno di fornire i criteri per la determinazione degli emolumenti agli organi camerali, di cui all'art. 9 della legge n. 580/1993;

Ritenuto di prendere come base di riferimento per la determinazione dei criteri sopra richiamati quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 340 del 1° agosto 1988, riguardante l'indennità di carica spettante ai presidenti delle camere di commercio;

Ritenuto di dover fissare i criteri per la determinazione dei compensi anche per i comitati e le commissioni operanti presso le camere di commercio;

Ritenuto di dover estendere tali criteri anche agli organi delle aziende speciali delle camere di commercio, nonché delle unioni regionali e dei centri regionali per il commercio con l'estero;

Sentito il parere del Ministro del tesoro;

Decreta:

TITOLO I

## CAMERE DI COMMERCIO

Art. 1.

*Criteri generali*

1. I criteri di cui all'art. 11, comma 1, lettera *e)*, riguardanti la determinazione degli emolumenti per i componenti gli organi delle camere di commercio sono stabiliti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 340/1988.

2. A tal fine le camere di commercio sono distinte in tre fasce a secondo che il numero delle ditte iscritte e annotate nel registro delle imprese, nonché nel R.E.A. (Repertorio economico amministrativo) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1995, n. 581, sia inferiore a 20.000 unità, compreso tra 20.000 e 50.000 unità, oppure superiore a 50.000 unità.

Art. 2.

*Consiglio*

1. Ai consiglieri e ai componenti della giunta è attribuito per la partecipazione alle rispettive riunioni un gettone di presenza la cui misura è fissata dal consiglio e non può comunque eccedere lo 0,6% dell'indennità di carica stabilita per il presidente della camera di commercio per l'anno di riferimento.

2. Lo stesso gettone spetta al presidente della camera di commercio ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti che partecipano alle riunioni del consiglio e della giunta.

3. È escluso il cumulo dei gettoni per riunioni svolte nella stessa giornata.

Art. 3.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. Al presidente del collegio dei revisori dei conti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 17 della legge n. 580/1993, spetta un emolumento annuo, fino ad un massimo del 50% della indennità stabilita per il presidente della camera di commercio.

2. Per gli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti detto emolumento non può eccedere il 70% dell'emolumento riconosciuto al presidente del collegio stesso.

3. Ai componenti supplenti spetta un emolumento nei limiti del 20% dell'emolumento attribuito ai componenti effettivi.

Art. 4.

*Comitati e commissioni*

1. Ai componenti di commissioni, comitati o altri organi collegiali, diversi da quelli sopra disciplinati e previsti da norme legislative, regolamentari o statutarie possono essere attribuiti gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni, in misura non superiore al 30% del gettone di presenza spettante ai componenti il consiglio camerale di cui all'art. 2.

2. Al segretario generale e ai dipendenti camerali che partecipano «*ratione officii*» ai lavori di dette commissioni non spetta alcun compenso.

3. Al segretario della commissione è attribuito lo stesso compenso dei componenti.

4. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

TITOLO II

## AZIENDE SPECIALI

Art. 5.

*Presidente*

1. Ai presidenti delle aziende speciali, costituite a norma dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e dell'art. 2, comma 2, della legge n. 580/1993, può essere attribuito un emolumento, la cui misura è stabilita dal consiglio camerale, tenendo conto della dimensione del bilancio aziendale e che comunque non può superare il 25% della indennità di carica spettante al presidente della camera di commercio.

Art. 6.

*Consiglio di amministrazione*

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali può essere assegnato un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni che non può eccedere il 50% di quello previsto per i componenti il consiglio e la giunta della camera di commercio.

Art. 7.

*Collegio dei revisori*

1. Al presidente del collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali spetta un emolumento annuo, la cui misura è stabilita dal consiglio camerale, tenendo conto della dimensione del bilancio aziendale e che non può comunque superare il 50% dell'emolumento annuo massimo previsto per il presidente del collegio dei revisori dei conti della camera di commercio.

2. Per i componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti detto emolumento non può eccedere il 70% di quello riconosciuto al presidente del collegio stesso.

3. Spetta altresì il gettone di presenza previsto per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Per i revisori supplenti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3.

TITOLO III

## UNIONI REGIONALI

Art. 8.

*Assemblea*

1. Ai componenti dell'assemblea spetta il solo rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione alle sedute, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 9.

*Presidente*

1. Al presidente dell'unione regionale può essere corrisposto un emolumento annuo fino ad un massimo del 25% della indennità di carica spettante al presidente della camera di commercio capoluogo di regione.

Art. 10.

*Consiglio di amministrazione*

1. Ai componenti il consiglio di amministrazione può essere attribuito un gettone di presenza in misura non superiore al 50% di quello previsto per i componenti del consiglio della camera di commercio capoluogo di regione.

Art. 11.

*Collegio dei revisori*

1. Al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 con riferimento alle camere di commercio capoluogo di regione.

Art. 12.

*Comitato consultivo dei segretari generali ed altri organi collegiali*

1. Ai componenti il comitato consultivo dei segretari generali può essere attribuito un gettone di presenza in misura non superiore a quella prevista per le commissioni di cui all'art. 4, comma 1.

2. Per ogni altro organo collegiale previsto dallo statuto delle unioni regionali si applica il disposto di cui all'art. 8.

Art. 13.

*Centri regionali per il commercio con l'estero*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 si applicano anche rispettivamente al presidente, al comitato direttivo e al collegio dei revisori dei conti dei centri regionali per il commercio con l'estero.

2. Per gli organi consultivi, previsti dallo statuto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

Art. 14.

*Rimborso per partecipazioni alle riunioni*

1. Ai componenti degli organi di cui al presente decreto, oltre agli emolumenti disciplinati dai precedenti articoli, spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, debitamente documentate, incontrate per la partecipazione alle riunioni, nella misura massima prevista per il segretario generale, sempre che non vengano sostenute direttamente dall'amministrazione.

Art. 15.

*Norma transitoria*

1. I criteri contenuti nel presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1997.

2. Nelle more della costituzione dei consigli camerali, gli atti spettanti al consiglio a norma dell'art. 11 della legge n. 580/1993 e delle disposizioni del presente decreto, sono adottati dalla giunta camerale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1998

*Il Ministro:* BERSANI

**98A1222**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 gennaio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Nauti coop. Fiumara Grande», in Fiumicino.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 23 settembre 1995 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa «Nauti coop. Fiumara Grande», con sede in Fiumicino (Roma), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nauti coop. Fiumara Grande», con sede in Fiumicino (Roma), costituita per rogito notaio Giancarlo Perrotta in data 18 marzo 1985, rep. 20854, registro società n. 5203/85, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Art. 2.

L'avv. Mario Lupis, nato a Siderno (Reggio Calabria) il 9 novembre 1962 e residente in Roma, viale delle Milizie, 38, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

*Il direttore generale:* DI IORIO

**98A1118**

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

**Un albero per ogni neonato - Riparto fondi anno 1997 - Legge n. 113 del 29 gennaio 1992.** (Deliberazione n. 212/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 113 del 29 gennaio 1992, concernente l'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 1, che stabilisce la cessazione del finanziamento a favore delle regioni a statuto ordinario per quel che riguarda l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992 ed in particolare le disposizioni relative alle spese in conto capitale previste da leggi pluriennali;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999» ed in particolare il cap. 8253 - «Categoria XII trasferimenti» dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ora Ministero per le politiche agricole, nel quale sono iscritti lire 826 milioni da assegnare alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della legge n. 113/1992;

Considerato che all'onere derivante dall'attuazione della legge n. 113/1992 per l'anno 1997 si provvede mediante l'apposito stanziamento iscritto nel capitolo n. 8253 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1997 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la proposta di riparto per l'anno 1997 presentata dal Ministro per le politiche agricole, con nota n. 34728 del 16 settembre 1997;

Considerato che su detto piano di riparto la conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988 ha espresso il previsto parere favorevole nella seduta del 30 ottobre 1997;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 113/1992, è approvato il sottoindicato piano di riparto dei fondi recati per l'anno 1997 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

| Regioni | Media nascite 1991-95 | Media popolaz. residente 1991-95 | Coefficiente nascite % | Coefficiente popolaz. residente % | Coefficiente medio % | Importi assegnati lire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia autonoma Bolzano | 5.259 | 445.085 | 5,37 | 5,01 | 5,19 | 42.857.601 |
| Provincia autonoma Trento | 4.500 | 454.488 | 4,59 | 5,12 | 4,85 | 40.094.847 |
| Valle d'Aosta | 971 | 117.328 | 0,99 | 1,32 | 1,16 | 9.549.190 |
| Friuli-Venezia Giulia | 8.447 | 1.193.147 | 8,62 | 13,43 | 11,03 | 91.076.940 |
| Sicilia | 63.487 | 5.019.499 | 64,78 | 56,52 | 60,65 | 500.936.686 |
| Sardegna | 15.345 | 1.652.037 | 15,66 | 18,60 | 17,13 | 141.484.735 |
| Totale | 98.009 | 8.881.583 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 826.000.000 |

In occasione della proposta di riparto 1998 il MIPA informerà il CIPE sull'attuazione dei programmi relativi agli anni precedenti.

Roma, 3 dicembre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 9 febbraio 1998*
*Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 173*

**98A1272**

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

**Legge n. 64/1986 - 2° piano annuale di attuazione, azione organica 6.3 (zone interne) - regione Calabria - Modifica oggetto convenzione.** (Deliberazione n. 214/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 64/1986, commi 6 ed 8, che detta disposizioni relative alla realizzazione dei piani annuali di attuazione e alla formulazione delle proposte per i singoli interventi;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale, a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria deliberazione del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 ottobre 1988, concernente l'approvazione del secondo Piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1990;

Vista la delibera della giunta regionale della Calabria n. 249 del 7 febbraio 1997 con la quale viene proposta al C.I.P.E. la modifica dell'oggetto della convenzione a suo tempo stipulata con la comunità montana dell'Alto Crotonese, inerente al finanziamento di lire 3 miliardi per l'iniziativa di specifica competenza regionale, denominata «Progettazione di interventi diretti allo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale» (B/6227);

Considerato che con la detta delibera regionale viene approvato il nuovo oggetto convenzionale denominato «Opere pubbliche da realizzare nel territorio della comunità montana dell'Alto Crotone» e consistente nella realizzazione di sei interventi di completamento e di adeguamento di infrastrutture viarie intercomunali;

Visto il parere favorevole alla detta modifica espresso dal competente Servizio per le politiche di coesione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con nota n. 5/2644/R del 21 novembre 1997;

Vista altresì la successiva nota del predetto Servizio n. 5/2711/R del 27 novembre 1997 con la quale viene, tra l'altro, trasmessa una relazione esplicativa concernente gli interventi da realizzare;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Nell'ambito del 2° piano annuale di attuazione *ex lege* n. 64/1986, azione organica 6.3 «zone interne», è modificato l'oggetto della convenzione a suo tempo stipulata tra la regione Calabria e la comunità montana Alto Crotonese per la «Progettazione di interventi diretti allo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale ecc.» (B/6227), per un importo di lire 3 miliardi.

Il nuovo oggetto della convenzione è costituito, ai sensi della delibera della giunta regionale della Calabria n. 249 del 7 febbraio 1997, dal finanziamento di «Opere pubbliche da realizzare nel territorio della comunità montana dell'Alto Crotonese» (R/8301), per il predetto importo di lire 3 miliardi.

Roma, 3 dicembre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998*
*Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 121*

**98A1271**

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

**Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi al programma operativo denominato Cadses, da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C nelle regioni dello spazio europeo sud-orientale, adriatico e danubiano per il periodo 1997-1999.** (Deliberazione n. 215/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C/200/07 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 200 del 10 luglio 1996), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Interreg II C;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (97) 2458 del 6 agosto 1997, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo denominato Cadses da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C negli Stati membri Austria, Germania, Italia e Grecia;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97)322/CE, le cui disposizioni allegate disciplinano la citata decisione C(97)2458 della commissione medesima;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili per l'Italia dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 7,416 Mecu per il periodo 1997-1999, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 5,348 Mecu, valutate in 10,269 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, per tale fabbisogno, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerata l'opportunità di applicare anche alla quota nazionale la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93, per i programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 898/4876 in data 5 novembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione del programma operativo denominato Cadses, da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C nelle regioni dello spazio europeo sud-orientale, adriatico e danubiano, per il periodo 1997-1999, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 10,269 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate al Fondo medesimo da parte del Ministero dei lavori pubblici, che provvederà alla ripartizione dei finanziamenti tra le amministrazioni interessate.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero dei lavori pubblici e le amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al

programma ed effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 3 dicembre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 9 febbraio 1998*
*Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 174*

**98A1270**

---

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

**Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria Interreg II C «Assetto del territorio e lotta contro la siccità» per il periodo 1997-1999.** (Deliberazione n. 216/97).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C/200/07 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 200 del 10 luglio 1996), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Interreg II C;

Vista la decisione della Commissione C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell'Italia;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97) 2231 del 31 luglio 1997, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo Interreg II C sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità da realizzare nelle regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 15,238 Mecu per il periodo 1997-1999 a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 15,238 Mecu, valutate in 29,257 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, per tale fabbisogno, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerata l'opportunità di applicare anche alla quota nazionale la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93, per i programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 898/4876 in data 5 novembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II C sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità nelle regioni dell'obiettivo 1, per il periodo 1997-1999, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 29,257 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate al Fondo medesimo da parte del Ministero dei lavori pubblici, che provvederà alla ripartizione dei finanziamenti tra le amministrazioni interessate.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero dei lavori pubblici e le amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 3 dicembre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 9 febbraio 1998*
*Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 175*

**98A1269**

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

**Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria Interreg II Italia/Slovenia per il periodo 1997-1999.** (Deliberazione n. 217/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Interreg II;

Vista la decisione della Commissione C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell'Italia;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97) 2207 del 24 luglio 1997, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia/Slovenia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 15,580 Mecu per il periodo 1997-1999 -- ivi comprese le quote relative agli anni 1994-1996 - a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche pari a 15,670 Mecu, valutate in 30,086 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerata l'opportunità di applicare anche alla quota nazionale la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93, per i programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 898/4876 in data 5 novembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II - Italia/Slovenia, relativa allo sviluppo socioeconomico e culturale delle zone di confine ed alla cooperazione transfrontaliera, per il periodo 1997-1999, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 30,086 miliardi di lire, di cui 21,241 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 8,845 miliardi di lire con le disponibilità dei bilanci delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I trasferimenti sono disposti sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto al Fondo medesimo.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. Le suddette regioni effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 3 dicembre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 9 febbraio 1998*
*Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 176*

ALLEGATO

INTERREG II ITALIA/SLOVENIA
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1997-1999
DECISIONE C(97)2207 DEL 24/07/97
(tasso di conversione Ecu/Lira 1 920)

(miliardi di lire)

| REGIONI | FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87 1997 | FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87 (*) | REGIONI ALTRI 1997-1999 | REGIONI ALTRI | TOTALE NAZIONALE PUBBLICO |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIULI-V. GIULIA | 7,315 | 14,045 | 3,071 | 5,896 | 19,941 |
| VENETO | 3,748 | 7,196 | 1,536 | 2,949 | 10,145 |
| TOTALE | | 21,241 | | 8,845 | 30,086 |

(*) Impegno unico ai sensi dell'art 20, paragrafo 3, de regolamento CEE n. 2082/93

98A1268

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

**Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari per l'anno 1997, in relazione all'iniziativa denominata «Euro: una moneta per l'Europa», rientrante nel programma d'informazione del cittadino europeo.** (Deliberazione n. 220/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Considerato che per la realizzazione del programma di informazione in Italia denominato «Euro: una moneta per l'Europa», iniziativa comune rientrante nel programma di informazione del Governo italiano, di quello del Parlamento europeo e delle tre azioni prioritarie di informazione della Commissione europea intraprese nel contesto del «Programma di informazione del cittadino europeo», è previsto un contributo comunitario pari a 1,873 Mecu, attraverso apposita convenzione, sottoscritta in data 30 novembre 1997 dai rappresentanti della Comunità europea e dello Stato italiano;

Considerato che a fronte delle predette risorse rese disponibili dalla Commissione europea, pari al 50 per cento del costo globale previsto per la suddetta iniziativa comune, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche, pari complessivamente a 1,873 Mecu valutate in 3,596 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere per tali interventi alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero del tesoro - Comitato per l'Euro, n. 10418 in data 26 novembre 1997;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. L'intervento finanziario a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, concernente il cofinanziamento nazionale del programma pluriennale di informazione del grande pubblico e di gruppi specifici di cittadini in Italia sull'Euro e sul passaggio alla moneta unica europea, specificato in premessa, ammonta a complessivi 3,596 miliardi di lire, per l'anno 1997.

2. La predetta quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base di richieste inoltrate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Comitato per l'Euro, al Fondo medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale stabilita dalla presente delibera, in sintonia con il completamento dell'iter del cofinanziamento comunitario, anche negli anni successivi al 1997, fino a quando perdura l'intervento stesso.

Roma, 3 dicembre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998*
*Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 125*

**98A1267**

---

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

**Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari relativi alle azioni di cui al programma Socrates/Erasmus per il periodo 1997-1998.** (Deliberazione n. 222/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la decisione n. 819/95/CE del 14 marzo 1995 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, che ha istituito il programma d'azione Socrates per lo sviluppo di una istruzione e di una formazione di qualità e per la cooperazione nel settore dell'istruzione per il periodo 1995-1999;

Viste le proposte di contratto istituzionale presentate dalle Istituzioni di alta cultura (Accademie e ISIA) per le attività previste nel settore dell'istruzione superiore Socrates/Erasmus selezionate da parte della D.G. XXII della Commissione delle Comunità europee per le quali sono state sottoscritte le relative convenzioni finanziarie che accordano contributi comunitari pari a 37.720 Ecu;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, n. 1716 in data 26 settembre 1997, nonché la successiva nota del Ministro della pubblica istruzione n. 2249 in data 26 novembre 1997, con le quali, a fronte dei suddetti contributi comunitari, viene quantificato in 359,193 milioni di lire il fabbisogno finanziario nazionale per la realizzazione delle suddette iniziative e si richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per un importo pari a 120,074 milioni di lire;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni di cui al programma Socrates/Erasmus - settore dell'istruzione superiore, per il periodo 1997-1998, è autorizzato a favore delle Accademie e ISIA, ammessi al beneficio dei contributi comunitari, un cofinanziamento nazionale pubblico pari a complessivi 120,074 milioni di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, così come specificato nell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Il predetto Fondo, nel limite dell'ammontare sopraindicato, provvede, in conformità alle vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base delle richieste del Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero medesimo adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai progetti.

5. Il predetto Ministero effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 3 dicembre 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998*
*Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 123*

...

PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS
(Cofinanziamento statale legge n. 183/1987)

| | | |
|---|---|---|
| Accademia di belle arti di Bologna | L. | 12.370.000 |
| Accademia di belle arti di Brera (Milano) | » | 6.077.000 |
| Accademia di belle arti di Firenze | » | 48.423.000 |
| Accademia di belle arti di Palermo | » | 4.406.000 |
| Accademia di belle arti di Roma | » | 2.230.000 |
| Accademia di belle arti di Torino | » | 5.548.000 |
| Accademia di belle arti di Urbino | » | 2.891.000 |
| Accademia di belle arti di Venezia | » | 21.796.000 |
| I.S.I.A. - (Istituto superiore per le industrie artistiche) di Faenza | » | 2.601.000 |
| I.S.I.A. - (Istituto superiore per le industrie artistiche) di Urbino | » | 13.732.000 |
| TOTALE | L. | 120.074.000 |

98A1266

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1997.

**Assegnazione alle regioni delle risorse destinate alla ripartizione delle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del 1995, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 4, comma 3, della legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile».**

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile» che destina risorse pari a quattro miliardi per gli interventi di ripartizione delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi calamitosi del 1995, demandando a questa Conferenza l'individuazione delle quote da assegnare a quelle regioni nei cui comuni gli eventi calamitosi si sono verificati;

Visto l'art. 1, comma 2, della stessa legge 26 febbraio 1996, n. 74, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, il compito di individuare, con proprio decreto, i comuni interessati dagli eventi in questione;

Visto il decreto del 5 agosto 1997 con il quale il Ministro dell'interno, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il coordinamento della protezione civile, ha individuato i comuni delle regioni Lombardia, Molise, Veneto, Basilicata, Campania e Liguria a favore dei quali devono essere applicate le disposizioni di cui al citato art. 4 della legge n. 74/1996;

Visto il successivo decreto del 3 ottobre 1997 con il quale il Ministro dell'interno, delegato dal Presidente del Consiglio per il coordinamento della protezione civile, ha individuato i comuni della regione siciliana da ricomprendere nei benefici dello stesso art. 4 della legge n. 74/1996;

Vista la nota del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome del 25 settembre 1997, con la quale chiede a questa Conferenza che le risorse di cui all'art. 4 della legge n. 74/1996 siano erogate interamente entro un breve termine predefinito;

Tenuto conto che le regioni hanno espresso avviso favorevole alla proposta di riparto avanzata dal Ministero del tesoro nel corso della riunione tecnica del 16 settembre 1997, nella quale risultano già considerate le richieste della regione siciliana, nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dell'interno del 3 ottobre 1997;

Delibera

ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile»:

Art. 1.

1. È ripartita tra le regioni Basilicata, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, regione siciliana e Veneto, i cui comuni sono stati colpiti dagli eventi calamitosi del 1995, la somma pari a quattro miliardi iscritta sul capitolo 5949 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata legge 26 febbraio 1996, n. 74, nelle quote riportate nella tabella allegata, che è parte integrante del presente atto.

Art. 2.

Le risorse di cui al precedente punto, a cura del Ministero del tesoro, sono erogate, in unica soluzione, alle regioni interessate entro sessanta giorni dalla data di deliberazione della presente ripartizione da parte di questa Conferenza.

Art. 3.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero del tesoro per gli adempimenti conseguenti, al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissariati di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1997

*Il Presidente*
BASSANINI

*Il segretario*
CARPANI

*Registrata alla Corte dei conti il 3 febbraio 1998*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 76*

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DELLA SOMMA DI L. 4.000.000.000 PREVISTA DALL'ART. 4, COMMA 3, DEL D.-L. 29 DICEMBRE 1995, N. 560; CONVERTITO, CON MODIFICAZIONE, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1996, N. 74 E DESTINATA A CONTRIBUTI IN FAVORE DI PRIVATI PROPRIETARI DI IMMOBILI DESTINATI AD USO ABITATIVO E NON, DANNEGGIATI DA EVENTI ALLUVIONALI.

| Regioni | Ipotesi di riparto | |
|---|---|---|
| | % | Valore |
| Campania | 14,22 | 568.800.000 |
| Liguria | 29,75 | 1.190.000.000 |
| Lombardia | 7,67 | 306.800.000 |
| Molise | 1,82 | 72.800.000 |
| Veneto | 16,02 | 640.800.000 |
| Basilicata | 26,91 | 1.076.400.000 |
| Sicilia | 3,61 | 144.400.000 |
| | Totale . . . | 4.000.000.000 |

98A1273

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1996.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una discarica inerti da parte dell'amministrazione comunale.** (Deliberazione n. VI/22615).

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 giugno 1995 è pervenuta l'istanza dell'amministrazione comunale per la realizzazione di una discarica inerti;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 61, mappali numeri 21, 35, 68, 69, 70, 71, 72, per la sola paarte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una discarica inerti da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1996

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1148**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1996.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Foresto Sparso dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista d'accesso a carattere agro-silvo-pastorale, da parte del sig. Plebani Basilio.** (Deliberazione n. VI/23144).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 febbraio 1996, prot. n. 8483, è pervenuta l'istanza del sig. Plebani Basilio di richiesta di stralcio, delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, per la realizzazione di una pista d'accesso a carattere agro-silvo-pastorale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Foresto Sparso, mappale n. 3058, dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista d'accesso a carattere agro-silvo-pastorale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1996

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1149**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1996.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto per la Casera di Val di Sacco e la posa di un cavo elettrico, nella Malga di Val di Sacco alle Case della Chiesa di Malghera, da parte del comune stesso.** (Deliberazione n. VI/23145).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 maggio 1996, prot. n. 20313, è pervenuta l'istanza del comune di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di un acquedotto per la Casera di Val di Sacco e la posa di un cavo elettrico, nella Malga di Val di Sacco alle Case della Chiesa di Malghera;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio, mappali numeri 4, 7, 9, foglio n. 14 e mappali numeri 4, 11, foglio n. 23, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto per la Casera di Val di Sacco e la posa di un cavo elettrico, nella Malga di Val di Sacco alle Case della Chiesa di Malghera;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1996

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1146**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1996.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una rete turistico-ambientale-sportiva, lotto «Bondi-Baita Cusini», variante «Hotel Europa-Bondi» da parte dell'amministrazione comunale.** (Deliberazione n. VI/23146).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 agosto 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno per la realizzazione di una rete turistico-ambientale-sportiva, lotto «Bondi-Baita Cusini», variante «Hotel Europa-Bondi»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 41, mappali nn. 6, 7, 9, 11, 100, 281, 19, 20, 21, 87, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una rete turistico-ambientale-sportiva, lotto «Bondi-Baita Cusini», variante «Hotel Europa-Bondi» da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1996

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1150**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1996.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione di fabbricato rurale da parte dei sig.ri Sala Guglielmo ed altri.** (Deliberazione n. VI/23147).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 aprile 1996 è pervenuta l'istanza dei sig.ri Sala Guglielmo ed altri per la realizzazione di opere di ristrutturazione di fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 23, mappale n. 55, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione di fabbricato rurale da parte dei sig.ri Sala Guglielmo ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1996

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1147**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1996.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero di un fabbricato in località Malga Dosdè da parte del sig. Cantoni Alfredo.** (Deliberazione n. VI/23148).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 agosto 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Cantoni Alfredo per il recupero di un fabbricato in località Malga Dosdè;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro, foglio n. 81, mappale n. 7, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero di un fabbricato in località Malga Dosdè da parte del sig. Cantoni Alfredo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1996

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1151**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di modifiche esterne rifugio alpino da parte del signor Dal Giorgio Agostino.** (Deliberazione n. VI/24240).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare inte-

resse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 31 maggio 1996, protocollo n. 22389, è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della signor Del Giorgio Agostino per la realizzazione di opere di modifiche esterne rifugio alpino;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 59, mappale n. 6, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di modifiche esterne rifugio alpino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1152**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte dei signori Caspani Caterina ed altri.** (Deliberazione n. VI/24241).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 aprile 1996, è pervenuta l'istanza dei signori Caspani Caterina ed altri per la realizzazione di opere di ristrutturazione di un fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 32, mappale n. 446, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte dei signori Caspani Caterina ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

98A1156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gromo cens. di Gandellino, per la sola parte interessata dall'intervento, dall'ambito territoriale n. 13, Valle del Serio, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale di collegamento tra Ripa Bassa e le località di Trinità e Maschere, da parte della comunità montana Valle Seriana superiore.** (Deliberazione n. VI/24243).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 dicembre 1996, con prot. n. 51361, è pervenuta l'istanza del sindaco del comune di Gromo (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale di collegamento tra Ripa Bassa e le località di Trinità e Maschere, da pare della comunità montana Valle Seriana Superiore;

che dalle risultanze istruttorie così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gromo (Bergamo), mappali numeri 1165 e 1166, cens. di Gandellino, per la sola parte boscata interessata dall'intervento, dall'ambito territoriale n. 13) Valle del Serio, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale di collegamento tra Ripa Bassa e le località di Trinità e Maschere da parte della comunità montana Valle Seriana;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13 Valle del Serio, individuato con la predetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1154**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia di edificio rurale da parte della sig.ra Grablevskaia Elena.** (Deliberazione n. VI/24246).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 maggio 1996, è pervenuta l'istanza del comune di Sondalo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/85 da parte della sig.ra Grablevskaia Elena per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia di edificio rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio), foglio n. 14, mappale n. 136, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia di edificio rurale, da parte della sig.ra Grablevskaia Elena;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

98A1157

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di elettrificazione località Marsaglia, Muran e Grandesc da parte dell'Enel S.p.a.** (Deliberazione n. VI/24247).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 giugno 1996, è pervenuta l'istanza da parte dell'Enel S.p.a. per la realizzazione di opere di elettrificazione località Marsaglia, Muran e Grandesc;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villa di Tirano (Sondrio), foglio n. 72, mappali numeri 69, 60, 59, 58, 24, foglio 59, 383, 382, 276, 277, 379, 361, 309, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 362, 305, 313, 294, 173, 177, 172, 171, 176, 181, 178, 179, 286, 182, 119, 120, foglio n. 59, mappali numeri 169, 110, 423, 387, 432, 120, 183, 535, 123, 124, 152, 407, 392, 190, 195, 197, 244, 237, 216, 248, 245, 198, 203, 202, 408, 204, 153, 162, 136, 207, 414, 208, 415, 409, 140, 141, 142, 144, 56, 58, 61, 403, 60, 401, 304, 395, 388, 43, 63, 46, 48, 50, 66, 67, 69, 71 e 75, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di elettrificazione località Marsaglia, Muran e Grandesc;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1158**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato rurale da parte del sig. Bradanini Agostino.** (Deliberazione n. VI/24248).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 giugno 1996, è pervenuta l'istanza del sig. Bradanini Agostino per la ricostruzione di un fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono, una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro, mappale n. 110, foglio n. 61, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato rurale da parte del sig. Bradanini Agostino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

98A1159

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno, per la sola parte interessata all'intervento, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un campetto sportivo con strutture accessorie in frazione Trepalle da parte del comune stesso.** (Deliberazione n. VI/24249).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 agosto 1996, prot. 32531, è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) per la realizzazione di un campetto sportivo con strutture accessorie in frazione Trepalle;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, foglio n. 44, mappali numeri 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 289, 350, 464, 466 e 467, per la sola parte interessata all'intervento dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un campetto sportivo con strutture accessori in frazione Trepalle;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1160**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area demaniale ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un argine in lato destro del torrente Federia da parte del sig. Longa Sergio in nome e per conto della società Livigno Scavi.** (Deliberazione n. VI/24250).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 maggio 1996, è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del signor Longa Sergio in nome e per conto della società Livigno Scavi per la realizzazione di un argine in lato destro del torrente Federia;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area demaniale ubicata in comune di Livigno (Sondrio), per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un argine in lato destro del torrente Federia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

98A1153

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso civile abitazione da parte della sig.ra Pradella Clara.** (Deliberazione n. VI/24251).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 marzo 1996, è pervenuta l'istanza della sig.ra Pradella Clara per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso civile abitazione;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 60, mappale n. 517, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso civile abitazione da parte della sig.ra Pradella Clara;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1161**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di raccordo strada di servizio ai maggenghi in località «Val di Luina» da parte del sig. Pruneri Italo.** (Deliberazione n. VI/24252).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 giugno 1996 è pervenuta l'istanza [del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985] da parte del sig. Pruneri Italo per la realizzazione di opere di raccordo strada di servizio ai maggenghi in località «Val di Luina»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 44, mappale numeri 416-417-418-401, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di raccordo strada di servizio ai maggenghi in località «Val di Luina»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1162**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo Sant'Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto privato in località «Foghi» da parte del sig. Sala Bortolo in rappresentanza delle signore Magatelli Livia, Omodei Marzia e Sala Domenica.** (Deliberazione n. VI/24253).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 maggio 1996 è pervenuta l'istanza dei sig. Sala Bartolo in rappresentanza delle signore Magatelli Livia, Omodei Marzia e Sala Domenica per la realizzazione di acquedotto privato in località «Fogli»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tovo San'Agata (Sondrio), foglio n. 6, mappali numeri 307-384-302-382-383-330-387, foglio n. 14, mappali numeri 85-231-228-230-333-326-403-586-587-584-407-409, foglio n. 15, mappali numeri 117-120-121-122, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto privato in località «Foghi» da parte del sig. Sala Bortolo in rappresentanza delle signore Magatelli Livia, Omodei Marzia e Sala Domenica;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1164**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione con parziale demolizione di un rustico in località «Lot» da parte dei signori Rossatti Remo e Adriana.** (Deliberazione n. VI/24254).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 giugno 1996, è pervenuta l'istanza da parte dei signori Rossatti Remo e Adriana per la realizzazione di opere di ristrutturazione con parziale demolizione di un rustico in località «Lot»;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), foglio n, 19, mappali numeri 181, 307, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione con parziale demolizione di un rustico in località «Lot»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

98A1155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso civile abitazione da parte dei signori Trabucchi Enrica ed altri.** (Deliberazione n. VI/24255).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 giugno 1996 è pervenuta l'istanza dei signori Trabucchi Enrica ed altri per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso civile abitazione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 60, mappali numeri 518-83-79, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso civile abitazione da parte dei signori Trabucchi Enrica ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1163**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada al servizio dei fabbricati esistenti da parte della sig.ra Rodigari Milena.** (Deliberazione numero VI/24922).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 agosto 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Rodigari Milena per la realizzazione di una strada a servizio dei fabbricati esistenti;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 42, mappali numeri 20-21-23-24-25-27-232, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada a servizio dei fabbricati esistenti;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

*Il segretario:* MINICHETTI

**98A1165**

## UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 contenente la nuova tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1997 che autorizza l'Università degli studi di Messina ad istituire per l'anno accademico 1997-1998 la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

*Articolo unico*

Presso la facoltà di farmacia dell'Ateneo è istituita la Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.

Dopo l'attuale art. 782, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

Art. 783. — È istituita presso l'Università degli studi di Messina la Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera che conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.

Il corso di specializzazione in farmacia ospedaliera è disciplinato dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 della tabella XLV/4 allegata al decreto del Ministero dell'univeristà e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 settembre 1995.

Art. 784. — La Scuola afferisce alla facoltà di farmacia dell'Università di Messina.

La Scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori:

*a)* a farmacia delle istituzioni ospedaliere;

*b)* farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in farmacia ospedaliera.

La Scuola soddisfa precise esigenze espresse dal piano sanitario nazionale e/o regionale che richiede specialisti ospedalieri da inserire nelle strutture operanti sul territorio.

Art. 785. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni e prevede 2.400 ore complessive di attività didattiche e di tirocinio.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi. La modifica del numero degli iscritti può essere stabilita annualmente dal senato accademico, su proposta del consigliò di facoltà, in base alle esigenze del mercato del lavoro.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della Scuola.

Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia od in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniera, accettato dalle autorità italiane, dal consiglio

della Scuola e dal senato accademico e ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione alla Scuola.

Art. 786. — Il consiglio della Scuola determina, con apposito regolamento, in conformità con il regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 787. — La Scuola comprende tre aree didattiche e di tirocinio professionale, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

*Area 1 - Biologica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X (Farmacologia);

F04A (Patologia generale);

F05X (Microbiologia e microbiologia clinica);

F22A (Igiene generale ed applicata).

*Area 2 - Chimico-analitica farmaceutica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti struttura-attività ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici

Settori scientifico-disciplinari:

A02B (Probabilità e statistica matematica);

C07X (Chimica farmaceutica);

C09X (Chimica bromatologica);

S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

*Area 3 - Tecnologico-applicativa.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresì approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e di tutte le tecniche più avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio.

Settore scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo).

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della Scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della Scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della Scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia ed all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla Scuola è previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio della Scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attività didattiche nella Scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'Università, su proposta del consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi staccate.

Il consiglio della Suola può proporre convenzioni all'Azienda policlinico universitario per lo svolgimento dell'attività didattica degli specializzandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 12 gennaio 1998

*Il rettore:* CUZZOCREA

**97A1274**

## UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposi-

zioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 9;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 19 luglio 1996, con il quale è stata ridefinita la tabella XXXV dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in scienze ambientali;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 maggio 1997 con il quale sono stati corretti alcuni errori materiali contenuti nella predetta tabella XXXV;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto il riordino del corso di laurea in scienze ambientali in adeguamento alla nuova tabella;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Autonomia didattica-regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

L'art. 82 del titolo VIII è cosi riformulato:

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in:

chimica;
chimica industriale;
fisica;
matematica;
scienze naturali;
scienze biologiche;
scienze geologiche;
informatica;
scienze ambientali ad indirizzo terrestre, indirizzo marino, indirizzo atmosferico;
scienza dei materiali;
biotecnologie industriali.

L'art. 139 del titolo XII è cosi riformulato:

La facoltà di agraria conferisce le lauree in:

scienze e tecnologie agrarie;
scienze e tecnologie alimentari;
biotecnologie agrarie vegetali;
scienze ambientali ad indirizzo agrario.

Art. 2.

L'art. 112, riguardante il corso di laurea in scienze ambientali, è soppresso con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli seguenti.

Art. 3.

Dopo il titolo XIV è inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi, il seguente nuovo titolo dedicato al corso di laurea in scienze ambientali.

Titolo XV

## FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI E DI AGRARIA

### LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Art. 176.

*Finalità, afferenze, accesso*

Il corso di laurea in scienze ambientali forma una specifica figura di laureato caratterizzata da qualità e competenze che si esplicano nell'attività scientifico-professionale, e in particolare deve assicurare:

*a)* una approfondita cultura d'ambiente a indirizzo sistemico;

*b)* la capacità di individuare e organizzare le interazioni fra specialisti anche di diversi settori;

*c)* l'abilità nella indagine e nella gestione di un dato processo, sistema o risorsa ambientale.

Il diploma di laurea ad indirizzo terrestre, indirizzo marino e indirizzo atmosferico è rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, mentre il diploma di laurea ad indirizzo agrario è rilasciato dalla facoltà di agraria, dov'è svolto il biennio di indirizzo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 177.

*Durata e articolazione del corso*

La durata degli studi del corso di laurea in scienze ambientali è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, e in successivi

distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree, gli obiettivi sono indicati successivamente.

Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascun anno di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico formativa è organizzata sulla base di corsi monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno 80 ore o da una semi-annualità di almeno 40 ore.

Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati di 40 ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti anche da più docenti e con un unico esame finale, della cui commissione fanno parte tutti i docenti del corso.

Tale attività comporta un massimo di 600 ore per anno di lezioni, esercitazioni, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, ecc.

Parte dell'attività pratica può essere svolta presso laboratori e/o centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso e previa stipula di apposite convenzioni.

L'accertamento del profitto può aver luogo, oltre che mediante esami formali, le cui modalità sono determinate dal consiglio della struttura didattica, attraverso il sistema dei crediti didattici, ai sensi del comma 2, dell'art. 11, della legge n. 341/1990. Il consiglio della struttura didattica può accorpare due insegnamenti dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame, nel rispetto dei contenuti e della continuità didattica.

In ogni caso il numero degli esami da superare, per accedere all'esame di laurea, deve essere compreso tra 27 e 30, ed è stabilito dal regolamento didattico.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

Lo studente deve infine superare l'esame di laurea che comprende la discussione della tesi sperimentale. La preparazione della tesi comporta la frequenza per almeno un anno di un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio della struttura didattica.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze ambientali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

### Art. 178.

*Regolamento di Ateneo*

Le facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento nazionale del corso di laurea, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti, attingendoli dai settori scientifici-disciplinari indicati successivamente.

### Art. 179.

*Manifesto degli studi*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica attua quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio:

*a)* definisce, nel rispetto del monte orario fissato per le aree didattiche, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente i corsi da attivare le cui denominazioni devono essere desunte dalle discipline riportate nel regolamento didattico, con eventuali qualificazioni atte a precisarne il livello ed i contenuti (ad es., I, II, istituzioni, avanzato, esercitazioni, laboratorio, ecc.);

*b)* indica gli indirizzi attivati e la loro organizzazione;

*c)* indica, per ogni corso, la durata complessiva, la frazione di ore da destinare alle attività teorico-pratiche e gli eventuali accorpamenti ai fini degli esami, indicando altresì, nel caso di corsi integrati, la durata e le eventuali denominazioni dei moduli didattici ad essi conferenti;

*d)* indica i corsi dei quali lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza, e gli esami e/o i crediti didattici che dovrà avere conseguito al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisando, inoltre, le eventuali propedeuticità;

*e)* fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di integrazione e le attività teorico-pratiche da tenersi nel loro ambito;

*f)* indica i corsi, i moduli e i crediti didattici in comune con i diplomi affini.

### Art. 180.

*Articolazione del corso di laurea*

La formazione dello studente alla capacità di integrazione è assicurata, oltre che dagli insegnamenti e da seminari interdisciplinari, dal laboratorio d'integrazione. Il laboratorio, che dispone di almeno 120 ore complessive, di cui almeno 80 nel triennio comune, non dà luogo a titolarità ed è caratterizzato da una didattica interdisciplinare basata sull'analisi dei casi. I docenti del corso di laurea nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari sono tenuti a concorrere alla attuazione del laboratorio, anche con la collaborazione di esperti esterni.

Il consiglio della struttura didattica provvede ad organizzare il laboratorio d'integrazione per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso del laboratorio d'integrazione, con una prova finale scritta e orale.

I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

AREE DIDATTICHE OBBLIGATORIE COMUNI.

Il monte orario di attività didattiche per il triennio assomma a non meno di 1600 ore, di cui almeno 80 ore sono dedicate al laboratorio di integrazione e 1520 ore sono dedicate agli insegnamenti del triennio secondo lo schema seguente:

a) *Area matematica* (200 ore).

Argomenti dei corsi: fondamenti di analisi matematica, algebra e geometria ed applicazioni; fondamenti di probabilità; elementi di statistica con applicazioni; elementi di calcolo numerico e programmazione; applicazioni ambientali dell'informatica; modelli matematici in campo ambientale.

Settori: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01B.

b) *Area fisica* (200 ore).

Argomenti dei corsi: grandezze fisiche e loro misura; cinematica; dinamica; meccanica del corpo rigido; campo gravitazionale; fondamenti di struttura della materia; dinamica dei fluidi; oscillazioni ad onde; termodinamica; elettricità e magnetismo; ottica; elementi di fisica quantistica; misure fisiche e metodi fisici di laboratorio con orientamento ambientale; modelli fisici dei processi ambientali; valutazione ed elaborazione dei dati.

Settori: B01A, B01B.

c) *Area chimica* (280 ore).

Argomenti dei corsi: legame chimico; stati di aggregazione della materia; equilibri chimici; soluzioni, acidi e basi; reazioni chimiche; sistema periodico e chimica degli elementi; elettrochimica; radiochimica; termodinamica chimica; reattività; cinetica chimica; atomo di carbonio; struttura e proprietà delle molecole; composti organici e loro conversioni nell'ambiente; molecole di interesse biologico; principi dell'analisi chimica; metodi analitici e loro applicazioni di laboratorio; inquinanti chimici; diffusione e ripartizione di sostanze chimiche; processi e sostanze ecocompatibili.

Settori: C03X, C05X, C01A, C11X, C02X.

d) *Area scienze della terra* (240 ore).

Argomenti dei corsi: minerali e rocce; principi di petrologia; geologia degli ambienti sedimentari, stratigrafia; principi di geologia strutturale, dinamica endogena, vulcanologia; geomorfologia; rischi geologici; valutazione e gestione delle risorse; cicli idrologici; rilevamento e fotointerpretazione; equilibri e cicli geochimici; fisica e dinamica dell'atmosfera e dell'idrosfera; sistema climatico; meteorologia; fisica della terra solida; misure geofisiche e telerilevamento.

Settori: D01B, D01C, D02A, D03B, D04A, D04C, D03C, H05X.

e) *Area biologica* (280 ore).

Argomenti dei corsi: caratteri generali dei viventi; cellule procarioti ed eucarioti; riproduzione ed ereditarietà; evoluzione biologica; principi di morfologia e sistemica animale e vegetale; ecofisiologia vegetale; principi di fisiologia e biochimica cellulare; enzimi; metabolismo delle sostanze tossiche; fisiologia animale ed umana in relazione all'ambiente; fondamenti ed aspetti ambientali della genetica; principi di microbiologia ambientale.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E02C, E04A, E05A, E11X, E12X.

f) *Area ecologica* (160 ore).

Argomenti dei corsi: principi e concetti di ecologia e di ambiente; ecologia di specie, di popolazioni, di comunità, del funzionamento; energia e produttività ecologica; cicli iogeochimici; omeostasi ambientale; successioni; ambienti terrestri, delle acque interne, marini; biomi e biosfera; ecologia applicata a gestione e governo delle risorse, dei processi, degli ambienti naturali e culturali; fondamenti metodologici dell'analisi di sistemi ecologici; principi di demografia.

Settori: E03A.

g) *Area giundico-economica-valutativa* (160 ore).

Argomenti dei corsi: principi, fonti e caratterizzazioni del diritto ambientale, normativa, amministrazioni; strumenti e procedure per la tutela; aspetti penali; concetto di danno ambientale; principi legislativi e amministrativi per le localizzazioni; principi di economia ambientale; definizioni e campo di applicazione della valutazione d'impatto ambientale; studi di impatto ambientale e di mitigazione dell'impatto; principi di educazione e sociologia ambientale.

Settori: N01X, N05X, N09X, N10X, G01X, D02A, E03A, E03B, H02X, H14A, H15X, P01A, E02C, Q05D.

INDIRIZZI.

Il corso di laurea si articola nei seguenti indirizzi:

terrestre;

marino;

atmosferico;

agrario.

Gli indirizzi «terrestre», «marino» e «atmosferico» sono istituiti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; l'indirizzo agrario è istituito presso la facoltà di agraria.

L'accesso all'indirizzo è regolato dalle condizioni e dalle propedeuticità fissate nella sede.

L'insegnamento per indirizzi ha luogo in prevalenza nel biennio di applicazione, ma alcuni dei relativi corsi possono essere anticipati al terzo anno. Per quanto riguarda gli indirizzi terrestre, marino e atmosferico, le facoltà possono utilizzare un modulo dell'area matematica e dell'area fisica del triennio comune unendoli a moduli di seguito previsti per ciascun indirizzo al fine di fornire corsi specialistici dedicati da un lato all'utilizzazione di metodi informatici e statistici, dall'altro alle analisi ambientali con metodologie fisiche.

Il monte orario complessivo degli insegnamenti di indirizzo è di almeno 840 ore, corrispondenti a 20 moduli didattici più un modulo di laboratorio di integrazione, sempreché tale laboratorio non sia stato effettuato nel triennio; e ciò ovviamente in aggiunta ai moduli didattici richiesti per il triennio. In particolare, oltre agli otto moduli (almeno 320 ore) previste nella presente tabella per ciascun indirizzo, le facoltà determineranno un ulteriore modulo per ciascuna delle aree matematica, fisica, chimica, scienze della terra, biologica ed ecologica (e quindi almeno altre 240 ore complessive) che uniti a moduli specifici dell'indirizzo possono così costituire corsi monodisciplinari o integrati. Le restanti ore sono a disposizione della facoltà.

Sono di seguito riportate le aree didattiche obbligatorie degli indirizzi.

a) *Indirizzo terrestre.*

*Area chimica:* un modulo. Contenuti: recupero, riciclo e smaltimento dei materiale e dei reflui industriali e urbani; tecnologie integrate d'intervento.

Settori: C11X.

*Area scienze della terra:* tre moduli. Contenuti: cicli, modelli e rischi idrogeologici; composizione e struttura dei suoli, effetti antropici nei suoli; land evaluation; metodi di rilevamento e analisi dei suoli.

Settori: D02B, G07A, G07B.

*Area biologica ed ecologica:* quattro moduli. Contenuti: associazioni vegetali; tutela e ripristino della vegetazione; piante e terreno; metabolismo e cicli di nutrienti nel terreno, corpi idrici e loro popolamenti; dinamiche ecologiche nelle acque interne; acque e perturbazioni antropiche; effetti ecotossicologici dei contaminanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E04A, E12X.

b) *Indirizzo marino.*

*Area chimica:* un modulo. Contenuti: qualità delle acque marine; fenomeni d'interfaccia; parametri dell'inquinamento e loro determinazione; metodi di disinquinamento.

Settori: C01A.

*Area scienze della terra:* tre moduli. Contenuti: geologia marina; sedimenti come traccianti; geomorfologia e gestione delle coste; ambienti marini; sistemi, dinamiche e modelli oceanografici; strumentazione oceanografica metodi d'indagine in mare.

Settori: D01B, D02A, D04B, D04C.

*Area biologica ed ecologica:* quattro moduli. Contenuti: vegetali marini e loro ecofisiologia; biologia marina; planctologia; ecologia marina; produttività, cicli di nutrienti, scambi di materia ed energia, catene trofiche; modelli ecologici, biochimica degli organismi marini.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E03A, E05A.

c) *Indirizzo atmosferico.*

*Area chimica:* due moduli. Contenuti: bilanci energetici ed entropici in atmosfera; trasporto di gas e particelle; inquinamento e reazioni chimiche in atmosfera; analisi e monitoraggio di contaminanti atmosferici; elaborazione chemiometrica dei dati.

Settori: C01A, C02X, C11X.

*Area scienze della terra:* tre moduli. Contenuti: radiazione solare; scambi di materia ed energia fra Terra e atmosfera; composizione dell'involucro gassoso della Terra; geochimica degli elementi e dei nuclidi in atmosfera; meteorologia e climatologia globale; modelli geofisici; metodi fisici di rilevamento.

Settori: D03C, D04C.

*Area biologica ed ecologica:* tre moduli. Contenuti: aerospora; scambi gassosi fra biosfera ed atmosfera; stress abiotici delle piante; effetti di attività antropiche; cambiamenti globali; effetti ecotossicologici e genotossici degli inquinanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E05X, E07X, E11X.

d) *Indirizzo agrario.*

L'indirizzo comprende obbligatoriamente le seguenti aree didattiche con i relativi contenuti:

*Agronomia ed ecologia agraria* (120 ore).

Argomenti dei corsi: contenuti fondamentali dell'agronomia, della agrometeorologia e dell'ecologia agraria.

Settori: G02A.

*Chimica e biologia del suolo* (120 ore).

Argomenti dei corsi: chimica e biochimica del suolo, fisica del suolo, microbiologia del suolo, biologia del suolo, pedologia.

Settori: G07A, G07B, G06A, G08B.

*Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate* (80 ore).

Argomenti dei corsi: fondamenti di biochimica e fitochimica, nutrizione delle piante, regolazione dei processi biochimici e fisiologici, basi biochimiche e fisiologiche dell'adattamento.

Settori: G07A, E01E.

*Coltivazione e difesa delle piante* (160 ore).

Argomenti dei corsi: tecnologie di coltivazione e miglioramento genetico delle specie erbacee, arboree ed ortofloricole; colture protette; principi e metodi di difesa delle coltivazioni agrarie dai parassiti vegetali, animali e di controllo delle piante infestanti; principi di lotta biologica ed integrata.

Settori: G02A, G02B, G02C, G04X, G06A, G06B.

*Allevamenti animali* (80 ore).

Argomenti dei corsi: tecnologie di allevamento degli animali in produzione zootecnica; etologia zootecnica; igiene degli allevamenti.

Settori: G09A, G09B, G09C, V31A, V31B, V32A, V32B.

*Ecotossicologia agraria e monitoraggio ambientale* (160 ore).

Argomenti dei corsi: diflusione, trasporto, accumulo, degradazione delle sostanze chimiche nell'ambiente; previsione e prevenzione dei rischi di contaminazione; valutazione degli effetti tossici; monitoraggio degli inquinamenti e controllo dell'ambiente agrario con indicatori chimici, fisici e biologici.

Settori: G06A, G06B, G07A, G08B.

*Microbiologia e biotecnologie ambientali* (80 ore).

Argomenti dei corsi: ecologia microbica, processi chimici e microbiologici per la depurazione degli effluenti e dei reflui e per il riciclo delle biomasse; processi per il recupero di ambienti inquinanti.

Settori: G07A, G08B.

*Ingegneria agro-ambientale* (120 ore).

Argomenti dei corsi: difesa del suolo e sistemazioni idraulico-agrarie; modelli e metodi per il controllo degli inquinamenti in agricoltura.

Settori: G05A, G05B, G05C.

*Economia ed estimo ambientali* (8 ore).

Argomenti dei corsi: economia agraria e territoriale; principi di estimo e valutazione dell'impatto ambientale.

Settori: G01X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 ottobre 1997

*Il rettore:* MANTEGAZZA

**98A1119**

---

## UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

Preso atto della legge n. 549/1995, art. 1, comma 32;

Preso atto della circolare ministeriale n. 669 del 19 marzo 1997;

Viste le deliberazioni assunte dagli Organi deliberativi di questo Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli Organi Accademici di questa Università;

Decreta:

di integrare l'art. 20 dello statuto vigente con la modifica per quanto attiene la rinnovabilità, anche per un periodo superiore a tre anni accademici, dei contratti ex art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 ed ex art. 1 comma 32 della legge n. 549/1995.

Parma, 29 ottobre 1997

*Il rettore:* OCCHIOCUPO

**98A1318**

# CIRCOLARI

## AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 12 febbraio 1998, n. **AIPA/CR/16.**

**Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Monitoraggio dei contratti di grande rilievo relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: qualificazione delle società di monitoraggio.**

*Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*

e, per conoscenza:

*Al Dipartimento della funzione pubblica*

*Al Consiglio di Stato*

*All'Avvocatura generale dello Stato*

*Alla Ragioneria generale dello Stato*

*Alla Corte dei conti*

## 1 Premessa

L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 39, prevede il monitoraggio sui contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 17, comma 2, del citato decreto legislativo. Il medesimo articolo 13 consente alle amministrazioni l'affidamento del monitoraggio dei contratti a società specializzate, incluse in un apposito elenco predisposto dall'Autorità, a condizione che non risultino collegate con le imprese parti dei contratti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Per contratti di grande rilievo (rif. deliberazione n.13 dell'Adunanza del 30 settembre 1993, Circolare AIPA/CR/3 del 28 ottobre 1993) si intendono contratti il cui importo complessivo risulti, al netto di IVA, superiore ai 50 (cinquanta) miliardi di lire, ovvero, in caso di contratti a validità pluriennale, superiore a 10 (dieci) miliardi di lire annui.

I criteri di iscrizione nell'elenco delle società di monitoraggio - di seguito indicati come criteri di qualificazione - sono stati inizialmente definiti con deliberazione n.11 del 30 settembre 1993 e successivamente resi noti con Circolare AIPA n.5 del 5 agosto 1994, in cui sono indicate le modalità per l'impostazione ed esecuzione delle attività di monitoraggio.

Con la presente circolare (resa disponibile anche sul sito internet dell'AIPA (http:\\www.AIPA.it) si descrive una nuova metodologia e si disciplina una nuova procedura di qualificazione delle società di monitoraggio, esplicitando i criteri e le modalità di iscrizione delle stesse nell'elenco di cui al richiamato art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993; criteri e modalità basati su

regole semplici, obiettive e immediatamente verificabili, tali da assicurare la massima trasparenza ed imparzialità della procedura medesima.

Nella presente circolare vengono anche recepiti taluni principi contenuti nella legge 18 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, nonché le indicazioni contenute nella norma ISO 9001:1994 (rif. paragrafo 6.2), relative alla valutazione dei subfornitori.

Un'analisi dell'applicazione dei precedenti criteri, eseguita sulla base dell'esperienza maturata nel periodo 1993 - 1997, ha evidenziato l'esigenza di rivedere i criteri medesimi con l'obiettivo di:
- individuare criteri che rafforzino i requisiti della indipendenza di giudizio ed accentuino il livello professionale delle società di monitoraggio;
- assicurare modalità di svolgimento del monitoraggio più aderenti agli specifici contratti da monitorare e maggiormente orientate alla direzione dei lavori, intesa come "*project management*".

I principi ispiratori della nuova metodologia e della nuova procedura di qualificazione sono i seguenti:
- ridurre a due i criteri di qualificazione, rafforzandone gli aspetti deontologici e professionali;
- definire le modalità di esecuzione dei processi di qualificazione, rinnovo periodico e revoca, rendendoli il più possibile oggettivi e di più semplice attuazione;
- rinnovare la "qualificazione" delle società di monitoraggio già in elenco, applicando, a far data dalla presente, il processo di rinnovo periodico, in conformità a quanto previsto dalla presente circolare.

## 2 La metodologia di qualificazione

I nuovi criteri di qualificazione sono i seguenti:

a) INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, sussiste incompatibilità tra le attività di sviluppo e gestione di sistemi informativi - svolte sia nell'interesse e per conto della P.A. che per il mercato privato - e quelle di "*management consulting*", inerenti il settore dell'*information technology*: all'interno di queste ultime, si collocano sia il monitoraggio che le attività di realizzazione di studi di fattibilità, *project management*, *quality management*, *benchmarking*, *market research*, *training*. Una società di monitoraggio non può presentarsi, al contempo, come produttore e gestore di sistemi informativi e come consulente per la realizzazione di monitoraggi su progetti attuati da altri fornitori, con i quali si ponga in diretta concorrenza sul mercato dell'Information Technology per quanto attiene all'erogazione di servizi e alla gestione di sistemi informativi.

b) CAPACITÀ TECNICA

E richiesta una adeguata capacità tecnica complessiva, che si esplichi in termini di: profonda conoscenza della contrattualistica in materia informatica, del *project management*, del *quality management*, del *software engineering*, dell'*information technology*. Tale capacità tecnica deve essere comprovata da organizzazione aziendale, competenza del *management* sui precedenti temi, dall'adozione di tecniche e metodiche di monitoraggio, adeguatamente strutturate e rappresentate, da rilevanti esperienze nella gestione di progetti di monitoraggio di dimensioni e complessità paragonabili a quelle riscontrate nei contratti di grande rilievo della P.A.

Le fasi di verifica previste sono tre, ciascuna propedeutica all'altra, di seguito elencate. Il superamento di una fase permette l'accesso alla successiva.

I. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Prerequisito per l'attivazione delle due fasi successive è la produzione, da parte della società aspirante alla qualificazione, della documentazione atta a consentire la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

II. VERIFICA DELLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Soltanto il riconoscimento che una società soddisfa il criterio di qualificazione di cui alla lettera a), cioe che non sussistono cause di incompatibilità per l'affidamento di attività di monitoraggio, costituisce presupposto per la valutazione della sua capacità tecnica, come previsto al punto III.

III. VERIFICA DELLA CAPACITÀ TECNICA

Alla verifica della capacità tecnica si provvede applicando le disposizioni di cui al successivo paragrafo 2.3.

La qualificazione e la conseguente iscrizione in elenco si ottiene superando tutte e tre le fasi di verifica. Nel caso in cui una fase di verifica non sia soddisfatta, la società viene esclusa dal prosieguo del processo di qualificazione e non è pertanto qualificata, né inserita in elenco.

## 2.1 La verifica della completezza della documentazione richiesta

La prima fase del procedimento tende ad accertare che la società candidata abbia prodotto tutta la documentazione necessaria per le verifiche successive. La documentazione richiesta si articola nelle sei sezioni, di seguito descritte.

I.A DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Con tale dichiarazione la società deve attestare:
- di non possedere quote azionarie di società che siano o siano state negli ultimi tre anni fornitrici di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, ovvero di possedere quote di partecipazione in tali società, indicandone l'entità;
- di non essere partecipata da società che siano state negli ultimi tre anni fornitrici di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, ovvero indicare la composizione del pacchetto azionario, evidenziando le società partecipanti e le quote di partecipazione;
- di non partecipare a consorzi, raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) o gruppi europei d'interesse economico (GEIE), che siano o siano stati negli ultimi tre anni fornitori di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, ovvero indicare i consorzi, RTI o GEIE, cui la società partecipi o abbia partecipato negli ultimi tre anni, evidenziando la composizione di tali raggruppamenti, la definizione delle quote di partecipazione, la missione ed i clienti dei raggruppamenti;
- di non produrre e/o distribuire prodotti hw e/o sw, sviluppati in proprio (anche se distribuiti da terzi) o realizzati da terzi (rapporti di OEM, VAR, ecc.), di supporto ai servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, ovvero indicare i prodotti in questione, evidenziando la loro valenza, la loro diffusione e i principali acquirenti;
- di non aver erogato servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi negli ultimi tre anni, ovvero indicare le forniture effettuate, evidenziandone oggetto, committente, dimensione economica e caratteristiche tecnologiche;
- di impegnarsi a non partecipare, successivamente all'avvenuta qualificazione, a gare e/o trattative private per la fornitura di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi per la P.A., ovvero indicare la tipologia di gare a cui sia interessata, indicandone oggetto ed amministrazione committente.

I.B DOCUMENTAZIONE DI PRESENTAZIONE AZIENDALE

Dalla documentazione di presentazione aziendale devono evincersi le seguenti informazioni:

- missione aziendale, in termini di linee di business perseguite e di settori di mercato presidiati;
- organizzazione aziendale, in termini di organigramma, *management*, numero degli addetti e funzioni attribuite alle varie unità organizzative rappresentate.

I.C CURRICULA

Devono indicare con compiutezza i profili dei dipendenti che nella società assolvono compiti di particolare responsabilità tecnica, specificando titoli di studio, anni di esperienza, progetti e clienti, attestando la presenza di specifiche professionalità articolate nei seguenti settori:

- contrattualistica informatica: conoscenza degli aspetti organizzativi ed aziendali del contratto di servizio, delle modalità di realizzazione di forniture di *outsourcing*; di contratti aventi per oggetto l'*information technology*;
- *project management*: in particolare, capacità di segmentazione dei progetti, di definizione degli obiettivi contrattuali, di pianificazione e controllo di tempi, costi, risorse utilizzate e risultati ottenuti; di sintesi e di *reporting*;
- *quality management*: conoscenza del complesso di norme ISO 9001, preferibilmente attestata da diplomi riconosciuti dall'EOQ (*European Organization for Quality*), esperienza documentata di esecuzione di *audit* di sistema e *audit* mirati, esperienze di *benchmarking*;
- *software engineering*: conoscenza dei cicli di vita del software, pratica delle metodologie e strumenti CASE di analisi, disegno, codifica e *testing*; esperienza di collaudi nei sistemi informativi automatizzati;
- *information technology*: vasta cultura di architetture, prodotti, metodologie, afferenti al settore delle tecnologie informatiche.

I.D ELENCO DEGLI INCARICHI

Devono essere elencati gli incarichi affidati alla società negli ultimi tre anni, dai quali si evincano:

- cliente, dimensione economica ed oggetto dell'incarico. Gli incarichi più significativi ai fini della qualificazione sono costituiti da interventi di *management consulting* di aziende di servizi, servizi di *project management* di progetti di sviluppo ed esercizio di sistemi informativi, servizi di *quality management* e *quality certification* di aziende di servizi ad elevata automazione, realizzazione di *benchmarking*, e *auditing* dei sistemi informativi, realizzazione di studi di fattibilità;
- coordinate tecnologiche dell'incarico, caratteristiche dimensionali e qualitative dei sistemi informativi inerenti l'incarico.

I.E ESPERIENZA DI MONITORAGGIO

Dovrà essere allegata almeno un'esperienza di monitoraggio, effettuato su un contratto di sviluppo e/o gestione di sistema informativo, che evidenzi:

- le caratteristiche del monitoraggio effettuato;
- il piano delle attività di monitoraggio;
- le misure prodotte;
- i contenuti delle relazioni periodiche e della relazione finale.

I.F DOCUMENTAZIONE TECNICA

Riguarda le metodologie e le tecniche di monitoraggio adottate, nonché le regole definite per la misura della produttività e della qualità dei processi e dei prodotti afferenti l'*information technology*. A titolo di esempio:

- certificazione di qualità ISO 9001 per linee di *business*, specificatamente riconducibili ad attività di monitoraggio o, in alternativa, di *management consulting* di aziende di servizi, *project management* di progetti di sviluppo ed esercizio di sistemi informativi, *quality management* e *quality certification* di aziende di servizi ad elevata automazione, *benchmarking*, e *auditing* dei sistemi informativi;
- manuale di qualità o documentazione delle procedure, dei processi e degli strumenti afferenti l'esecuzione di attività di monitoraggio o, in alternativa, di *project management*, *configuration management*, *quality assurance* di progetti di sviluppo ed esercizio di sistemi informativi, *benchmarking*, e *auditing* dei sistemi informativi; misura della produttività (Function Point, COCOMO, Mac Farland, ecc.) e della qualità dei processi e dei prodotti afferenti l'*information technology*;
- *executive summary*, *overview* o *getting starting* delle metodologie adottate, sia proprietarie che di terze parti, descrizione dei documenti emessi nel corso del monitoraggio.

Tutte le dichiarazioni e la documentazione devono essere redatte su carta intestata e firmata dal legale rappresentante della società: in assenza di tale documentazione non si può procedere alla qualificazione. La mancanza di uno o più documenti tra quelli precedentemente descritti non comporta l'automatica esclusione dal procedimento di qualificazione. In tal caso, l'Autorità richiederà alla società la necessaria integrazione, fissando un termine ragionevole e con l'avvertenza che la qualificazione rimane nel frattempo sospesa. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, la società è esclusa dal procedimento di qualificazione, con provvedimento motivato dell'Autorità.

La verifica della completezza della documentazione si effettua sulla base del Modulo QSM/I (fornito in appendice 1) che sintetizza i documenti ed i loro contenuti permettendo di tracciarne la presenza o meno al fine di richiedere le informazioni mancanti.

**2.2 La verifica della insussistenza di cause di incompatibilità**

La seconda fase della metodologia riguarda la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità per l'esercizio dell'attività di monitoraggio. Tale verifica si basa sull'assunto che una società è compatibile con l'attività di monitoraggio solo se non si riscontri alcuna causa di esclusione:

- se soltanto una di tali cause di esclusione viene riscontrata, la società non puo essere considerata compatibile con lo svolgimento di attività di monitoraggio. Pertanto, il procedimento di qualificazione si interrompe;
- se nessuna delle cause di esclusione viene riscontrata, la società considerata compatibile con l'esercizio dell'attività di monitoraggio viene sottoposta alla verifica successiva, riguardante la capacità tecnica.

Le cause di esclusione ai fini della verifica di compatibilità sono:

II.A DICHIARAZIONE NON VERITIERA

Se la dichiarazione resa da una società è contraddetta da atti o fatti ufficialmente noti all'AIPA (convenzioni di concessione, documentazione di partecipazione a gara, richieste di parere, contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali), la società non può essere qualificata. Nel caso di società già iscritta in elenco, la qualificazione viene revocata con provvedimento motivato dell'Autorità.

II.B LEGAMI DI DIPENDENZA NON MARGINALI

Nel caso che la dichiarazione resa da una società evidenzi collegamenti (la società possiede, è posseduta, partecipa) tra la società aspirante alla qualificazione e società produttrici di servizi di

sviluppo e gestione di sistemi informativi, in misura superiore al 10% delle quote di riferimento dell'entità che possiede, è posseduta o a cui partecipi (consorzio, RTI, GEIE), la società stessa non puo essere qualificata. Nel caso di società già iscritta in elenco, la qualificazione viene revocata con provvedimento motivato dell'Autorità.

II.C EROGAZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO DI AMPIA DIMENSIONE

Qualora la dichiarazione resa da una società e/o l'elenco degli incarichi ad essa conferiti negli ultimi tre anni evidenzino l'erogazione di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, purché caratterizzata da una dimensione economica superiore all'1% di quella dei contratti di grande rilievo, la società non può essere qualificata. Nel caso di società già iscritta in elenco, la qualificazione viene revocata con provvedimento motivato dell'Autorità.

II.D EROGAZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO NON MARGINALE

Qualora la dichiarazione resa da una società e/o l'elenco degli incarichi ad essa conferiti negli ultimi tre anni evidenzino l'erogazione di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi per una dimensione economica totale superiore al 5% di quella del fatturato annuale complessivo, la società non può essere qualificata. Nel caso di società già iscritta in elenco, la qualificazione viene revocata con provvedimento motivato dell'Autorità.

II.E VENDITA DI PRODOTTI NON MARGINALE

Qualora la dichiarazione resa da una società evidenzi la vendita, diretta od indiretta, di prodotti hw e/o sw per una dimensione economica totale superiore al 5% di quella del fatturato annuale complessivo, la società non può essere qualificata. Nel caso di società già iscritta in elenco, la qualificazione viene revocata con provvedimento motivato dell'Autorità.

L'applicazione dei criteri di esclusione per incompatibilità con l'attività di monitoraggio si effettua mediante il Modulo QSM/II (fornito in appendice 1) che esprime sintetizzandoli i precedenti criteri sotto forma di domande permettendo di tracciarne la soddisfazione o meno.

In caso di esclusione dalla qualificazione o revoca della medesima per applicazione di uno dei precedenti criteri di esclusione, la società non potrà presentare domanda di riammissione all'elenco sino al superamento delle cause che ne hanno determinato l'esclusione per incompatibilità, e comunque non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

### 2.3 La verifica della capacità tecnica

La verifica della capacità tecnica - terza fase della metodologia di qualificazione - è basata sui seguenti elementi di valutazione:

III.A ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED ESPERIENZA DEL MANAGEMENT

L'organizzazione aziendale e l'esperienza del *management* (inteso come insieme delle professionalità aziendali con incarichi di responsabilità) sono verificate nel presupposto che un insieme di pur elevate professionalità non è in grado di offrire servizi di qualità, su progetti di dimensioni paragonabili a quelli di grande rilievo, in assenza di una cultura organizzativa che permei tutta la società.

III.B PROCESSO, METODOLOGIE, STRUMENTI, TECNOLOGIE UTILI AL MONITORAGGIO

Una consolidata esperienza nel monitoraggio deve generare un approccio strutturato, rappresentato all'interno di un quadro metodologico unitario, che integri processi, metodologie, strumenti e tecnologie, definendo le caratteristiche del servizio e descrivendone gli *output* caratteristici.

III.C CLIENTI, PROGETTI, ESPERIENZE PREGRESSE AFFINI AL MONITORAGGIO

Si applica il principio che l'esperienza precedente consente una buona predizione della futura *performance*. Poiché esistono eccezioni a questo principio, la metodologia prevede di considerare sia le attuali capacità tecniche che particolari assetti organizzativi, utili per il loro miglioramento. Per quanto riguarda società presenti sul mercato da meno di tre anni, gli elementi di valutazione considerati in questa sezione non sono applicabili, ma ciò non compromette la possibilità di qualificarsi.

Una società candidata deve soddisfare pienamente tutti e tre i requisiti di valutazione sopra elencati. Per questo, la verifica della capacità tecnica si attua utilizzando una serie di domande, utili ad esplorare il possesso di tali requisiti. A queste domande si risponde sulla base delle informazioni contenute nel materiale documentale precedentemente descritto (documenti I.B, I.C, I.D, I.E, I.F); potrebbe essere altresì necessario pianificare, successivamente all'analisi della documentazione ricevuta, un incontro, da verbalizzare, con la società da qualificare.

Le domande sono organizzate in liste numerate (o *check-list*) in corrispondenza degli argomenti III.A, III.B, III.C, sopra esposti. Una domanda può riferirsi ad aspetti già trattati dalla precedente ed essere quindi condizionata alla risposta fornita a quest'ultima domanda. Può quindi verificarsi il caso di una domanda non applicabile a seguito della risposta data alla precedente: in tal caso la domanda viene saltata.

Se la società è presente sul mercato da meno di tre anni, si applica esclusivamente la domanda n. 1 della *check-list* QSM/III.C "Clienti, progetti, esperienze pregresse".

Le *check-list* sono esaustivamente descritte dai moduli QSM/III.A, QSM/III.B, QSM/III.C (forniti in appendice 1). Tutte le domande ammettono solo due risposte:
- SI/NO;
- soddisfazione di una diseguaglianza del tipo "$\geq X$" o "$< X$", dove $X$ è il valore soglia da soddisfare, rispettivamente indicata come OK o KO.

Le risposte alle domande contenute nelle *check-list* sono valutate come segue:
- ad ogni risposta è associato un valore che può essere +1, 0, -1;
- se una risposta descrive una caratteristica ritenuta standard per il monitore ideale, il punteggio è 0;
- se una risposta descrive una condizione migliorativa rispetto allo standard, il punteggio associato è +1;
- se una risposta descrive una manchevolezza rispetto allo standard, il punteggio associato è −1.

L'insieme delle domande e delle risposte standard, valutate zero, traccia l'*identikit* del monitore ritenuto di piena soddisfazione per l'affidamento del monitoraggio di contratti di grande rilievo. Il punteggio ricevuto misura la deviazione della valutazione effettuata rispetto allo standard predefinito.

Gli intervalli di valori ammessi per i diversi elementi di valutazione non sono simmetrici. Gli scostamenti verso prestazioni migliorative rispetto allo standard adottato (valori positivi) sono minori degli analoghi scostamenti (valori negativi) verso situazioni peggiorative. Questo risponde all'opportunità di scegliere come standard di riferimento un livello di capacità tecnica elevato.

La tabella seguente descrive il numero di domande ed i punteggi, massimo e minimo, conseguibili per ciascuno degli argomenti considerati.

| Argomento | N° di domande | Punteggio massimo | Punteggio minimo |
|---|---|---|---|
| III.A ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED ESPERIENZA DEL MANAGEMENT | 18 | +5 | -13 |
| III.B PROCESSO, METODOLOGIE, STRUMENTI, TECNOLOGIE | 13 | +3 | -10 |
| III.C CLIENTI, PROGETTI, ESPERIENZE PREGRESSE | 8 | +2 | -6 |

La metodologia di verifica della capacità tecnica si basa sull'assunto che una società è adeguata, sotto tale profilo, solo se non scatena un criterio di esclusione. Per criteri di esclusione per inadeguata capacità tecnica si intendono i limiti inferiori al punteggio realizzato nell'applicazione delle *check-list*, considerati accettabili per i tre aspetti considerati:

III.A ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED ESPERIENZA DEL MANAGEMENT

Se il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* III.A è < -2 (inferiore a meno due) la società non può essere qualificata.

III.B PROCESSO, METODOLOGIE, STRUMENTI, TECNOLOGIE, UTILI AL MONITORAGGIO

Se il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* III.B è < -1 (inferiore a meno uno) la società non può essere qualificata.

III.C CLIENTI, PROGETTI, ESPERIENZE PREGRESSE AFFINI AL MONITORAGGIO

Se il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* III.C è < -1 (inferiore a meno uno) la società non può essere qualificata.

Se la società è presente sul mercato da meno di tre anni, si applica esclusivamente la domanda n. 1 della *check-list* QSM/III.C "Clienti, progetti, esperienze pregresse". Il punteggio conseguito è, in questo caso, uguale a −1 (meno uno) e la società può essere qualificata.

Rispetto ai tre criteri di esclusione esposti, si possono verificare i seguenti casi:

- una società perfettamente aderente allo standard è valutata, sommando i valori di tutte le risposte alle domande per ciascun aspetto considerato, esattamente zero (A = 0, B = 0, C = 0); in tal caso la società non soddisfa nessun criterio di esclusione ed è pertanto qualificata;
- una società superiore allo standard (ad esempio A = 1, B = 1, C = 1), a maggior ragione, non soddisfa nessun criterio di esclusione ed è pertanto qualificata;
- una società leggermente insufficiente rispetto allo standard anche nei limiti previsti dai criteri di esclusione (ad esempio A = -2, B = -1, C = -1), è ancora ritenuta adeguata dal punto di vista della capacità tecnica; anch'essa non soddisfa nessun criterio di esclusione ed è pertanto qualificata;
- una società nettamente insufficiente rispetto anche ad un solo aspetto (ad esempio A = +1, B = +1, C = -2) soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione; nel caso dell'esempio considerato, il criterio C. Per tale motivo, la società non sarà qualificata per inadeguatezza della capacità tecnica, anche se la somma algebrica complessiva di A, B, C è uguale a 0 (zero).

In caso di esclusione dalla qualificazione o revoca della medesima per applicazione di uno dei precedenti criteri di esclusione, la società non potrà presentare domanda di riammissione in elenco sino al superamento delle condizioni che hanno portato all'esclusione per inadeguata capacità tecnica, e comunque non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Sulla base dell'applicazione delle liste di domande e dei criteri di esclusione per capacità tecnica inadeguata, è possibile compilare il modulo QSM/III (fornito in appendice 1) che riassume le risultanze della verifica delle capacità tecniche.

## 3 La procedura di qualificazione

La qualificazione di una società ha una validità temporale predefinita per un triennio, successivamente estensibile di triennio in triennio, previa verifica del permanere dei requisiti previsti dai criteri di qualificazione.
La qualificazione può essere revocata, qualora emergano risultanze oggettive legate al non soddisfacimento dei criteri di qualificazione già precedentemente applicati. Per tale ragione la procedura di qualificazione, coerente con la metodologia presentata nel paragrafo precedente, è compiutamente descritta da tre processi, che si attivano autonomamente uno dall'altro, come di seguito descritto:

- PROCESSO DI QUALIFICAZIONE di una nuova società ed iscrizione in elenco

  Il processo è attivato sulla base di una specifica richiesta formale da parte della società che intende farsi qualificare. Il processo si può concludere: a) con la qualificazione della società ed iscrizione nell'elenco; b) con la dichiarazione di incompatibilità della società ad effettuare attività di monitoraggio; c) con la sua non qualificazione per mancanza o insufficienza di capacità tecnica. In questi ultimi due casi, la società non potrà presentare domanda di ammissione all'elenco sino al superamento delle condizioni che hanno portato all'esclusione e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

- PROCESSO DI RINNOVO PERIODICO DELLA QUALIFICAZIONE di una società già inclusa in elenco

  La qualificazione di una società deve essere confermata periodicamente ogni triennio. Dopo tre anni dall'avvenuta qualificazione, si attiva a cura dell'Autorità il processo di rinnovo della qualificazione. Questo processo prevede esclusivamente la verifica della compatibilità della società con lo svolgimento di attività di monitoraggio: si presuppone infatti che la capacità tecnica, ove precedentemente verificata, sia mantenuta e non debba essere sottoposta a riesame. Il processo si può concludere: a) con il mantenimento della qualificazione; b) con la revoca della stessa e cancellazione dall'elenco. In quest'ultimo caso la società non potrà presentare domanda di riammissione sino al superamento delle condizioni che hanno portano all'esclusione e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

- PROCESSO DI REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE ad una società qualificata ed esclusione dall'elenco

  Mentre il rinnovo della qualificazione e un processo che si attiva a cadenza temporale prefissata, indipendentemente da specifiche concomitanze, particolari condizioni possono indurre l'Autorità ad attivare il processo di revoca della qualificazione. I problemi alla base dell'attivazione di detto processo possono riguardare: sia una sopravvenuta causa di incompatibilità con lo svolgimento di attività di monitoraggio a seguito di mutati assetti della proprietà, di alleanze e *partnership*, della realizzazione di contratti di sviluppo e gestione di sistemi; sia mutamenti intervenuti nelle capacità tecniche sulla base delle risultanze prodotte dai monitoraggi osservati. Il processo si puo concludere: a) con il mantenimento della qualificazione; b) con la revoca della stessa e la cancellazione dall'elenco. In quest'ultimo caso, la società non potrà presentare domanda di riammissione sino al superamento delle condizioni che hanno portano all'esclusione e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

La scelta di supportare la qualificazione con i tre processi precedentemente delineati comporta che una società qualificata deve mantenere nel tempo i requisiti di qualificazione, pena l'esclusione dall'elenco, rispondendo nel tempo ai codici di comportamento deontologico e tecnico implicitamente espressi dai criteri di qualificazione esposti.

I processi e le attività elementari che li compongono costituiscono i passi successivi di un'istruttoria realizzata sotto la responsabilità dell'Area Monitoraggio e Verifiche dell'Autorità e sotto la supervisione di un relatore, nominato in seno all'Autorità.

I momenti decisionali previsti all'interno dei processi, da attuarsi sulla base delle risultanze istruttorie, avvengono in sede di riunione dell'Organo collegiale, sulla base di un contradditorio tra un relatore ed un controrelatore, anch'esso nominato in seno all'Autorità. Ai sensi della legge 18 agosto 1990, n. 241, (rif. Capo I.2.2), recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", tutti i processi inerenti la procedura di qualificazione hanno termine entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dall'inizio d'ufficio del procedimento o dalla data di ricezione della domanda di qualificazione (procedimento ad iniziativa di parte).

## 4 La gara di assegnazione di un contratto di monitoraggio

L'aggiudicazione di un contratto di monitoraggio, di regola, avviene in base ad una procedura concorsuale – salvo i casi in cui è ammesso il ricorso alla trattativa privata - da svolgersi ai sensi della vigente normativa in materia di appalti di servizi. A tale procedura possono chiedere di partecipare sia società già iscritte in elenco, sia società non ancora qualificate; tuttavia, l'eventuale aggiudicazione di un contratto di monitoraggio, da parte della pubblica amministrazione, ad una società non ancora qualificata non comporta l'automatica iscrizione di detta società nell'elenco delle società qualificate.

Gli atti di gara (bando di gara, lettera di invito, schema di contratto, capitolato tecnico o capitolato d'oneri) devono conformarsi integralmente alla metodologia di qualificazione sopra rappresentata, in modo da consentire alla Commissione di gara analisi equivalenti a quelle descritte nella presente circolare nei confronti delle società non in elenco.

L'avvenuta qualificazione semplifica le procedure di gara, a vantaggio delle società e delle amministrazioni appaltanti, consentendo alle società già qualificate di non produrre, tra i documenti di gara richiesti, quelli volti a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di qualificazione (documenti I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F).
Poiché una società già qualificata non è tenuta a ripresentare tutta la documentazione richiesta in fase di qualificazione, la Commissione di gara é esonerata dall'obbligo di valutare la compatibilità con le attività di monitoraggio, nonché le capacità tecniche di una società iscritta in elenco che partecipa a una gara. A tale proposito, in ogni gara per l'affidamento di contratti di monitoraggio dovranno osservarsi - con salvezza dei procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale - le seguenti istruzioni:
- il bando di gara e/o la lettera di invito dovranno richiedere l'iscrizione nell'elenco delle società qualificate o, in alternativa, la presentazione dei documenti di riscontro già descritti (documenti I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F). In tal caso, la mancanza anche di un solo documento tra quelli richiesti comporterà l'esclusione dalla gara;
- il bando di gara e/o la lettera di invito dovranno stabilire l'esclusione dalla gara per le società cui l'Autorità abbia rifiutato o revocato la qualificazione, salvo che nel frattempo siano venute a cessare le cause che avevano determinato il rifiuto o la revoca della qualificazione stessa o siano trascorsi almeno sei mesi dal relativo provvedimento dell'Autorità;
- il bando di gara e/o la lettera di invito dovranno prevedere l'esclusione dalla gara per le società che non dichiarino la insussistenza nei loro confronti di cause di incompatibilità ovvero che siano incorse o incorrano in cause di esclusione per incompatibilità, da precisarsi ai sensi della presente circolare. Per le società qualificate, il requisito della compatibilità con attività di

monitoraggio risulterà automaticamente soddisfatto. La Commissione di gara dovrà farsi carico della verifica della insussistenza di cause di incompatibilità delle società non qualificate, applicando i criteri di esclusione per incompatibilità di cui al paragrafo 2.2 della presente circolare (criteri II.A, II.B, II.C, II.D, II.E);

il bando di gara e/o la lettera di invito dovranno prevedere l'esclusione dalla gara per le società che non dimostrino una capacità tecnica adeguata , ovvero che siano incorse o incorrano in cause di esclusione per capacità tecnica inadeguata, da precisarsi ai sensi della presente circolare. Per le società qualificate, l'adeguatezza delle capacità tecniche risulterà automaticamente soddisfatta. La Commissione di gara dovrà farsi carico della verifica delle capacità tecniche delle società non qualificate, applicando i criteri di esclusione per capacità tecnica inadeguata di cui al paragrafo 2.3 della presente circolare (criteri III.A, III.B, III.C) e le *check-list* di cui all'appendice I (Moduli QSM/III.A, QSM/III.B, QSM/III.C).

*Il presidente:* REY

## Appendice I – Modulistica

La modulistica di seguito fornita consente di tracciare interamente la procedura di qualificazione di una società di monitoraggio.

Qualora si ritenga necessario, detta modulistica può essere integrata con appositi documenti di analisi ("Analisi della compatibilità", "Analisi delle Capacità Tecniche") che approfondiscano le motivazioni che portano alle sintetiche valutazioni evidenziate dalla modulistica.

### Mod. QSM/I – Verifica della completezza della documentazione richiesta

| Documenti Richiesti | Documento fornito? | Informazione Presente? | Riferi-menti |
|---|---|---|---|
| **I.A DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ** | ☐ SI<br>☐ NO | | |
| – possesso di quote azionarie di società fornitrici di servizi di sviluppo e gestione di SI negli ultimi tre anni | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| – possesso di proprie quote azionarie da parte di società fornitrici di servizi di sviluppo e gestione di SI negli ultimi tre anni | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| – partecipazione a consorzi, RTI, GEIE, fornitori di servizi di sviluppo e gestione di SI negli ultimi tre anni | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| – produzione e/o distribuzione di prodotti hw/sw, di supporto ai servizi di sviluppo e gestione di SI. | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| – erogazione di servizi di sviluppo e gestione di SI negli ultimi tre anni | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| – partecipazione a gare e/o trattative private per la fornitura di servizi di sviluppo e gestione di SI | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| **I.B DOCUMENTAZIONE DI PRESENTAZIONE AZIENDALE** | ☐ SI<br>☐ NO | | |
| – definizione della missione aziendale, identificazione linee di *business*, esplicitazione dei settori di mercato serviti | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| – organizzazione aziendale, organigramma e funzionigramma, *management*, numero degli addetti | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| **I.C CURRICULA** | ☐ SI<br>☐ NO | | |
| – contrattualistica, aspetti organizzativi ed aziendali del contratto di servizio, forniture di *outsourcing* | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| – *project management*, segmentazione di progetti, definizione di obiettivi, pianificazione e controllo di tempi, costi, risorse | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| – *quality management*, ISO 9001, esecuzione di *audit*, partecipazione ad esperienze di *benchmarking*; | | ☐ SI<br>☐ NO | |

| **Mod. QSM/I - Continua** | | | |
|---|---|---|---|
| – *sw engineering*, cicli di vita, metodologie e strumenti *CASE* di analisi, disegno, codifica, *testing*, esperienza di collaudo | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| – *information technology*, vasta cultura di architetture, prodotti, metodologie afferenti il settore delle tecnologie informatiche. | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| **I.D ELENCO DEGLI INCARICHI** | ☐ SI<br>☐ NO | | |
| – cliente, dimensione, oggetto: *management consulting*, *project* e/o *quality management*, *benchmarking*, *auditing*, studi | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| – caratteristiche tecnologiche, dimensionali e qualitative dei SI relativi all'incarico. | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| **I.E ESPERIENZA DI MONITORAGGIO** | ☐ SI<br>☐ NO | | |
| – caratteristiche del monitoraggio, misure prodotte, piano delle attività, contenuti della relazioni periodiche e finale. | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| **I.F DOCUMENTAZIONE TECNICA** | ☐ SI<br>☐ NO | | |
| – certificazione di qualità ISO 9001 per linee di *business* inerenti attività di monitoraggio o affini | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| – manuale di qualità o documentazione di procedure, processi, strumenti, inerenti attività di monitoraggio o affini | | ☐ SI<br>☐ NO | |
| – *executive summary*, *overview*, *getting starting* di metodologie, descrizione dei documenti emessi per il monitoraggio | | ☐ SI<br>☐ NO | |

| **NOTE** | **Riferimento documento** |
|---|---|
| | **I.A** |
| | **I.B** |
| | **I.C** |
| | **I.D** |
| | **I.E** |
| | **I.F** |

**Mod. QSM/II – Verifica della compatibilità con attività di monitoraggio**

| Criteri di esclusione | Applicabile? | Riferimenti |
|---|---|---|
| **II.A DICHIARAZIONE NON VERITIERA**<br>La dichiarazione resa dalla società è contraddetta da atti o fatti ufficialmente noti all'AIPA? | ☐ SI<br>☐ NO | |
| **II.B LEGAMI DI DIPENDENZA NON MARGINALI**<br>La dichiarazione resa dalla società evidenzia collegamenti tra la società aspirante alla qualificazione e società produttrici di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, in misura superiore al 10% delle quote di riferimento dell'entità che possiede, è posseduta o a cui partecipi? | ☐ SI<br>☐ NO | |
| **II.C EROGAZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO DI AMPIA DIMENSIONE**<br>La dichiarazione resa dalla società e/o l'elenco degli incarichi ad essa conferiti negli ultimi tre anni, evidenziano l'erogazione di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi per una dimensione economica superiore all'1% di quella dei contratti di grande rilievo? | ☐ SI<br>☐ NO | |
| **II.D EROGAZIONE DI SERVIZI DI SERVIZI DI SVILUPPO NON MARGINALE**<br>La dichiarazione resa dalla società e/o l'elenco degli incarichi ad essa conferiti negli ultimi tre anni, evidenziano l'erogazione di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi per una dimensione economica totale superiore al 5% di quella del fatturato annuale complessivo? | ☐ SI<br>☐ NO | |
| **II.E VENDITA DI PRODOTTI NON MARGINALE**<br>La dichiarazione resa dalla società evidenzia la vendita, diretta od indiretta, di prodotti hardware e/o software per una dimensione economica totale superiore al 5% di quella del fatturato annuale complessivo? | ☐ SI<br>☐ NO | |

| NOTE | Riferimento criterio |
|---|---|
| | II.A |
| | II.B |
| | II.C |
| | II.D |
| | I.E |

**Mod. QSM/III – Verifica della capacità tecnica**

| **Criteri di esclusione**<br><br>**Se la società è presente sul mercato da meno di tre anni si applica esclusivamente la domanda n. 1 della *check-list* III.C. Il punteggio conseguito è in questo caso uguale a –1 (meno uno) e la società può essere qualificata** | **Applicabile?** | **Riferimenti e Punteggio** |
|---|---|---|
| **III.A ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED ESPERIENZA DEL MANAGEMENT**<br><br>L'organizzazione aziendale e l'esperienza del *management* sono sempre sottoposte a verifica, in quanto un insieme di pur elevate professionalità non è di per sé in grado di offrire servizi di qualità, su progetti di dimensioni paragonabili a quelli di grande rilievo, in assenza di una cultura organizzativa che permei tutta la società.<br><br>Il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* di cui al modulo QSM/III.A è < - 2 (inferiore a meno due)? | ☐ **SI**<br>☐ **NO** | |
| **III.B PROCESSO, METODOLOGIE, STRUMENTI, TECNOLOGIE, UTILI AL MONITORAGGIO**<br><br>Si ritiene che una consolidata esperienza nel monitoraggio debba generare un approccio strutturato rappresentato all'interno di un quadro metodologico unitario che integri processi, metodologie, strumenti e tecnologie, definendo le caratteristiche del servizio e descrivendone gli *output* caratteristici.<br><br>Il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* di cui al modulo QSM/ III.B è < - 1 (inferiore a meno uno)? | ☐ **SI**<br>☐ **NO** | |
| **III.C CLIENTI, PROGETTI, ESPERIENZE PREGRESSE AFFINI AL MONITORAGGIO**<br><br>Si applica il principio che l'esperienza precedente consente una buona predizione della futura *performance*. Poiché esistono eccezioni a questo principio, la metodologia prevede di considerare sia le attuali capacità tecniche che particolari assetti organizzativi utili per il loro miglioramento, di cui al punto III.A.<br><br>Il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* di cui al modulo QSM/ III.C è < - 1 (inferiore a meno uno)?. | ☐ **SI**<br>☐ **NO** | |

| **NOTE** | **Riferimento criterio** |
|---|---|
| | **III.A** |
| | **III.B** |
| | **III.C** |

**Mod. QSM/III.A – Organizzazione aziendale ed esperienza del management**

| **Domande 18, Punteggio +5 / -13**<br>**Criterio dì esclusione punteggio < -2** | **SI** | **NO** | **Punti** |
|---|---|---|---|
| 1. Esiste una specifica responsabilità per la linea di *business* all'interno della quale si collocano i progetti di monitoraggio? | +1 | 0 | |
| 2. Esiste una funzione centralizzata (ricerca e sviluppo) detentrice del *know-how* aziendale e responsabile della sua evoluzione, coerentemente allo stato dell'arte espresso dal mercato, che includa le tematiche di interesse del monitoraggio (*project management, quality assurance* e *auditing, software engineering, configuration management, benchmarking*)? | 0 | -1 | |
| 3. Viene formalmente designato dalla società un *project manager* (il direttore tecnico del monitoraggio nella terminologia AIPA) per ciascun progetto di monitoraggio? | 0 | -1 | |
| 4. Esiste una procedura atta a tracciare nel tempo l'aggiornamento dei profili professionali del personale tecnico aziendale utilizzato nei progetti di monitoraggio (anzianità lavorativa, progetti realizzati, formazione, competenze)? | +1 | 0 | |
| 5. La preparazione delle professionalità da dedicare al monitoraggio prevede momenti di formazione dedicati alle specifiche tematiche del monitoraggio stesso ed all'apprendimento di quanto previsto dal sistema qualità? | 0 | -1 | |
| 6. E' previsto che i profili professionali più qualificati da dedicare al monitoraggio abbiano maturato precedentemente un'esperienza realizzativa analoga a quelle da monitorare? | 0 | -1 | |
| 7. Esiste una procedura di selezione e valutazione dei consulenti esterni da inserire in progetti di monitoraggio? | 0 | -1 | |
| 8. Esiste la funzione di pianificazione e controllo (piano di monitoraggio, stato avanzamento lavori) per ogni progetto di monitoraggio? | 0 | -1 | |
| 9. Esiste la funzione di gestione della configurazione (*naming, versioning*, archiviazione e recupero dei documenti di monitoraggio) per ogni progetto di monitoraggio? | 0 | -1 | |
| 10. Qual è il numero medio di anni di esperienza dei *project manager* (il direttore tecnico del monitoraggio nella terminologia AIPA)? | = 10<br>0 | < 10<br>-1 | |
| 11. Che percentuale dei *project manager* ha una laurea in discipline scientifiche od economiche o titoli superiori? | = 70%<br>0 | < 70%<br>-1 | |
| 12. Qual è il numero medio di anni di esperienza delle professionalità utilizzate in attività di monitoraggio? | = 7<br>0 | < 7<br>-1 | |
| 13. Che percentuale delle professionalità dedicate al monitoraggio ha una laurea in discipline scientifiche od economiche o titoli superiori? | = 80%<br>0 | < 80%<br>-1 | |
| **Mod. QSM/III:A - Continua** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) inerenti la contrattualistica (con particolare riferimento ai contratti di servizio per la pubblica amministrazione ed ai contratti di *outsourcing* delle tecnologie dell'informazione)? | = 50%<br>+1 | < 50%<br>0 | |
| 15. Tra le professionalità dedicate al monitoraggio quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) di *project management*? | = 50%<br>+1 | < 50%<br>0 | |
| 16. Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) di *quality assurance* (possibilmente nell'ambito della norma ISO 9001)? | = 50%<br>+1 | < 50%<br>0 | |
| 17. Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) di *software engineering* (cicli di vita del software, tecniche di misura e stima, tecniche di progettazione e *testing*)? | = 70%<br>0 | < 70%<br>-1 | |
| 18. Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) di *information technology* (architetture informatiche, reti geografiche e locali, ambienti di sviluppo, *data base management system*)? | = 90%<br>0 | < 90%<br>-1 | |
| **TOTALE** | | | |

| **NOTE** | **Riferimento domanda** |
|---|---|
| | |

**Mod. QSM/III.B – Processo, metodologie, strumenti, tecnologie**

| **Domande 13, Punteggio +3 / -10**<br>**Criterio di esclusione punteggio < -1** | **SI** | **NO** | **Punti** |
|---|---|---|---|
| 1. Le attività di monitoraggio sono rappresentate formalmente per il tramite di processi, procedure, istruzioni operative che richiamino metodologie, tecniche e standard? | 0 | -1 | |
| 2. Esiste un sistema di qualità documentato e possibilmente certificato (secondo la norma ISO 9001) che includa al suo interno i processi inerenti le attività di monitoraggio? | +1 | 0 | |
| 3. Il monitoraggio della conduzione del progetto (stato avanzamento lavori, analisi degli scostamenti, identificazione obiettivi progettuali raggiunti) assume una valenza prioritaria che indirizza le altre tipologie di monitoraggio eventualmente attuate? | 0 | -1 | |
| 4. Esiste una procedura documentata per garantire l'attenzione aziendale sullo stato dell'arte delle metodologie/tecnologie di interesse per il monitoraggio (nei settori del *project management, quality assurance* e *audit, software engineering, benchmarking, information tehcnology*), per confrontare le metodologie/tecnologie per il monitoraggio in uso nell'azienda rispetto a quelle disponibili sul mercato, per decidere quando adottare una nuova metodologia o tecnologia utile al monitoraggio? | +1 | 0 | |
| 5. Esiste una procedura documentata per gestire e supportare l'introduzione in azienda di una nuova metodologia/tecnologia utile al monitoraggio? | +1 | 0 | |
| 6. Esiste una metodologia documentata inerente il *project management,* ed in particolare la pianificazione ed il controllo, per quanto concerne il monitoraggio della conduzione di progetti? | 0 | -1 | |
| 7. Sono utilizzati tecniche e strumenti informatici a supporto delle attività di pianificazione e controllo per il monitoraggio della conduzione di progetti? | 0 | -1 | |
| 8. Esiste una metodologia documentata, inerente tecniche di stima e misura della dimensione del software (*Function Point*, COCOMO, ecc.), valutazione dei livelli di qualità (attributi del software secondo ISO 9126, analisi del codice, ecc.) dei prodotti software? | 0 | -1 | |
| 9. Sono utilizzati tecniche e strumenti informatici a supporto delle attività di misura della dimensione del software e della sua qualità (attributi del software secondo ISO 9126, analisi del codice, ecc.)? | 0 | -1 | |
| 10. Il personale assegnato ad un progetto di monitoraggio è dotato di una propria postazione di lavoro individuale (PC, portatile, attrezzati con MS Office e MS Project)? | 0 | -1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. Viene implementato un data base (la base informativa del monitoraggio, o BIM, nella terminologia AIPA) gestito e controllato per accumularvi tutte le informazioni (dati di misura rilevati, tabelle di sintesi e statistiche, pert e/o gantt, relazioni periodiche, ecc.) inerenti un progetto di monitoraggio? | 0 | -1 | |
| 12. Esiste una struttura predefinita, standard, di detto data base (BIM) che definisce le informazioni in esso contenute, la loro organizzazione, le modalità di accesso? | 0 | -1 | |
| 13. Sono usati strumenti automatici (DBMS, tecnologie intranet, strumenti di *workflow management*, ecc.) per la gestione del data base (BIM) che facilitino la ricerca delle informazioni e la loro navigazione? | 0 | -1 | |
| **TOTALE** | | | |

| **NOTE** | **Riferimento domanda** |
|---|---|
| | |

**Mod. QSM/III.C – Clienti, progetti, esperienze pregresse**

| **Domande 8, Punteggio +2 / -6**<br>**Criterio di esclusione punteggio < -1** | **OK** | **KO** | **Punti** |
|---|---|---|---|
| 1. Da quanti anni l'azienda opera su attività affini al monitoraggio (*management consulting, project management, quality management, benchmarking*)? | = 3<br>**0** | < 3<br>**-1** | |
| 2. Nell'ambito dei fatturati aziendali dell'ultimo triennio quanto sono rilevanti le attività complessive affini al monitoraggio (*management consulting, project management, quality management, benchmarking, auditing*) nell'ultimo anno? | = 40%<br>+1 | < 40%<br>**0** | |
| 3. Quanti sono i contratti affini al monitoraggio (*management consulting, project management, quality management, benchmarking, auditing*) stipulati dall'azienda nell'ultimo triennio? | = 3<br>**0** | < 3<br>**-1** | |
| 4. Qual è la dimensione economica media dei contratti affini al monitoraggio (*management consulting, project management, quality management, benchmarking, auditing*) stipulati dall'azienda nell'ultimo triennio? | = 0.4 Mld<br>**0** | < 0.4 Mld<br>**-1** | |
| 5. Qual è la dimensione economica massima di un contratto affine al monitoraggio (*management consulting, project management, quality management, benchmarking, auditing*) stipulato dall'azienda nell'ultimo triennio? | = 0.8 Mld<br>**0** | < 0.8 Mld<br>**-1** | |
| 6. Nell'ambito dei contratti affini al monitoraggio (*management consulting, project management, quality management, benchmarking, auditing*) stipulati dall'azienda nell'ultimo triennio, quanti si riferiscono ad architetture informative tecnologicamente paragonabili (ad esempio mainframe IBM SO MVS, TP Monitor CICS, DBMS DB2 o DL/1, linguaggio COBOL, ecc.) a quelle della pubblica amministrazione? | = 30%<br>**0** | < 30%<br>**-1** | |
| 7. Nell'esempio di monitoraggio richiesto quale requisito per la qualificazione, il monitoraggio della conduzione del progetto assume una valenza prioritaria che guida le altre tipologie di monitoraggio eventualmente effettuate? | SI<br>+1 | NO<br>**0** | |
| 8. Nell'esempio di monitoraggio prodotto, l'evidenza di deviazioni rispetto a quanto contrattualmente previsto è accompagnata da proposta di azioni correttive? | SI<br>**0** | NO<br>**-1** | |
| **TOTALE** | | | |

| **NOTE** | **Riferimento domanda** |
|---|---|
| | |

## Appendice II - Definizioni

In questa Appendice sono riportate delle precisazioni relative ad alcuni concetti precedentemente utilizzati.

### Sviluppo e gestione di sistemi informativi

Avendo basato l'approccio alla qualificazione sulla netta separazione tra società produttrici, che svolgono attività di sviluppo e gestione di sistemi informativi, e società di monitoraggio, appare utile definire articolatamente cosa si intenda per attività di sviluppo e gestione di sistemi informativi.

Si intende comprendere in questo termine un qualsiasi sottoinsieme delle seguenti attività (sono dettagliate quelle attività sulle quali sono possibili maggiori ambiguità):

*Outsourcing* dei sistemi informativi che complessivamente abbraccia tutti i servizi di seguito elencati:

A. Sviluppo del software

B. Trattamento documentale

Il trattamento documentale si articola nei seguenti gruppi di attività:

1) progettazione modulistica, stampa modulistica, distribuzione e/o spedizione modulistica;
2) ricezione, smistamento, identificazione ed etichettatura, confezionamento, archiviazione di documenti cartacei;
3) consultazione archivio dei documenti cartacei, dismissione di documenti dall'archivio.

C. Acquisizione di dati

L'acquisizione di dati può interessare dati alfanumerici o cartografici e si articola nei seguenti gruppi di attività:

1) analisi dei tracciati *record* nel caso di dati alfanumerici;
2) predisposizione dei programmi di controllo *on-line* e *batch;*
3) acquisizione dei dati rilevati dai documenti cartacei o trattamenti OCR; o acquisizione vettoriale o *raster* da mappe catastali, fotografie aeree o satellitari;
4) verifica dei dati;
5) consegna dei supporti magnetici o cartografici, acquisizione vettoriale o *raster.*

D. Conduzione funzionale di sistemi informativi

Per conduzione funzionale di un sistema informativo si intende il complesso delle attività finalizzate ad assicurare la corretta funzionalità della componente applicativa di un sistema informativo, anche a seguito delle modifiche ed ampliamenti necessari in relazione alle mutate esigenze dell'utenza, all'evoluzione tecnologica ed ai cambiamenti introdotti con la variazione dei requisiti di base del cliente (es. evoluzione della normativa). La conduzione funzionale si articola nei seguenti gruppi di attività:

1) Coordinamento e pianificazione:
   a) pianificazione dell'evoluzione del sistema informativo nelle sue componenti centrali e periferiche;

b) gestione dei rapporti con l'utenza, analisi delle esigenze dell'utente per la definizione degli obiettivi da conseguire con nuovi sviluppi o nell'ambito della manutenzione evolutiva;
c) gestione dei rapporti e dei protocolli di intesa con altri soggetti esterni aventi relazioni con l'amministrazione proprietaria del sistema informativo.

2) Manutenzione del software applicativo:
a) manutenzione correttiva, per la rimozione di cause ed effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi;
b) manutenzione adeguativa, per la verifica e adeguamento del sistema informativo alla elevata dinamica della tecnologia (hardware e software di base) che impatta direttamente sul software applicativo;
c) manutenzione migliorativa, finalizzata ad evitare lo scadimento delle prestazioni del sistema informativo coinvolgendo anche programmi e procedure non sottoposti ad interventi correttivi, adeguativi o evolutivi;
d) manutenzione evolutiva, in conseguenza di mutate disposizioni normative e/o regolamenti oggetto di automazione, dell'esigenza del corretto scambio di flussi informativi con altri sistemi informativi esterni, delle mutate esigenze degli utenti, dell'attivazione di ulteriori posti di lavoro o di uffici periferici automatizzati.

3) Supporto tecnico agli utenti:
a) assistenza nell'uso appropriato delle funzioni previste dai sistemi informativi ai fini della risoluzione dei problemi amministrativi che vengono sollevati, effettuata a livello centrale tramite *call center* e funzioni di *help desk* telefonico e/o a livello periferico, tramite interventi diretti presso gli utenti;
b) supporto tecnico nel mantenimento dei rapporti con organismi esterni, con i quali esistono flussi informativi automatizzati per lo scambio di dati di reciproco interesse;
c) supporto tecnico nell'emanazione di disposizioni operative inerenti l'utilizzo dei sistemi informativi, sia sotto il profilo funzionale che temporale;
d) pianificazione funzionale del servizio, con riferimento sia al collegamento in tempo reale con gli uffici, sia alle elaborazioni *batch* per l'elaborazione dati (stampa di tabulati e prestampati, statistiche);
e) validazione tecnica dell'esito delle elaborazioni, al fine di garantire la costante integrità e correttezza: delle informazioni registrate negli archivi magnetici dei sistemi; del contenuto dei flussi informativi provenienti o diretti ai centri elettronici degli organismi collegati ai sistemi; dei dati esposti negli stampati prodotti dai sistemi;
f) controllo della tempestività ed efficacia degli interventi di manutenzione correttiva;
g) progettazione e realizzazione dei manuali e delle guide operative per l'utilizzo del sistema.
h) garanzia del corretto funzionamento delle procedure dei sistemi elaborativi collegati in rete geografica al sistema di elaborazione centrale.
i) distribuzione degli aggiornamenti del software conseguenti agli interventi di manutenzione.

E. Conduzione tecnica di sistemi informativi

Per conduzione tecnica di un sistema informativo si intende il complesso delle attività finalizzate ad assicurare la corretta funzionalità delle componenti hardware, software, di rete, logistiche e di personale tecnico, atte ad assicurare il livello di servizio richiesto. La conduzione tecnica si articola nei seguenti gruppi di attività:
a) esecuzione delle attività di conduzione tecnica ed operativa;

b) installazione e configurazione dei sistemi;
c) gestione dei centri di elaborazione dati, dei sistemi dipartimentali, dei PC, delle reti geografiche e locali;
d) gestione dei malfunzionamenti;
*e)* gestione delle procedure *batch;*
f) gestione della sicurezza e del *disaster recovery;*
g) rilevazione delle prestazioni del servizio offerto e preparazione della rendicontazione periodica.

Non rientrano nell'espressione sviluppo e gestione di sistemi informativi i seguenti servizi:

- *project management*
- *change management*
- *configuration management*
- *quality assurance*
- *auditing* di sistemi
- progettazione di sistemi e realizzazione di studi di fattibilità
- supporto alla preparazione di contratti e capitolati tecnici
- formazione ed addestramento
- *market analisys*
- *benchmarking*

## Appendice III – Prescrizioni ISO 9000

L'impostazione della metodologia di qualificazione tiene conto di quanto afferma la norma ISO 9001:1994 a proposito della valutazione dei "subfornitori" (nel linguaggio definito dalla ISO 8264, nel caso in questione le società candidate alla qualificazione, paragrafo 6.2 della norma ISO 9001:1994). Il "fornitore", nel linguaggio definito dalla ISO 8264, nel caso descritto dalla presente circolare, deve:

- valutare e scegliere i "subfornitori" (in questo caso società di monitoraggio) sulla base della loro capacità di soddisfare i requisiti relativi alla specifica "subfornitura"(in questo caso il servizio di monitoraggio), inclusi i requisiti relativi al loro sistema qualità ed eventuali specifiche prescrizioni di assicurazione della qualità;
- definire il tipo e l'estensione del controllo che si intende eseguire sui "subfornitori" (società di monitoraggio);
- predisporre e mantenere aggiornate registrazioni della qualità per i "subfornitori" (società di monitoraggio), considerati accettabili, cioè qualificati ed iscritti in elenco.

La norma ISO 9001:1994 fa distinzione fra il giudizio iniziale (valutazione iniziale per la scelta) di un fornitore e la sua valutazione in base alle forniture effettuate (valutazione dinamica nel tempo); ciò e recepito dal procedimento di qualificazione AIPA, introducendo sia la verifica periodica del soddisfacimento dei criteri di qualificazione che la possibilità di revoca della qualificazione stessa.

Ancora per la norma ISO 9001:1994 i "subfornitori" (società di monitoraggio), devono essere scelti in modo tale da assicurare adeguati livelli di qualità del prodotto/servizio fornito. A questo scopo la norma indica le possibili informazioni che devono essere raccolte:

- certificazione, manuale della qualità,
- *audit* del servizio erogato,
- qualità delle informazioni ricevute,
- esperienze fatte con altri clienti.

La capacità di "fare qualità" del "subfornitore" per la ISO 9001:1994 si manifesta anche attraverso:

- strutture organizzative,
- metodologia di produzione del servizio,
- infrastruttura di controllo,
- produttività/efficienza,
- promozione di azioni inerenti la qualità,
- coscienza sulla e della qualità del personale.

Per la valutazione dei "subfornitore" bisogna produrre e conservare documenti sulla qualità e sui termini delle forniture per tenere sotto controllo l'efficienza e le tendenze qualitative. I "subfornitori" devono essere valutati in continuazione sulla base delle loro forniture. Sempre la norma ISO 9001:1994 definisce gli elementi da considerare per la valutazione delle forniture:

- i risultati dei controlli d'entrata ed il rispetto dei termini,
- l'affidabilità, la conciliabilità e la correttezza,
- la disponibilità alla collaborazione, all'aiuto reciproco.

Per ultimo, la norma afferma che il "subfornitore" dev'essere informato periodicamente sui risultati della valutazione. Tutte queste prescrizioni sono interamente recepite dalla metodologia e procedura per la qualificazione contenute nella presente circolare.

**98A1275**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Hong Kong (ora Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong) in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, firmato a Roma il 9 ottobre 1996.

Il giorno 19 gennaio 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Hong Kong (ora Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong) in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, firmato a Roma il 9 ottobre 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 9 ottobre 1997, n. 378, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 1997.

In conformità all'art. 20 il predetto accordo è entrato in vigore in data 19 gennaio 1998.

**98A1280**

### Comunicato concernente la presentazione delle lettere credenziali da parte dell'ambasciatore della Repubblica argentina

Lunedì 9 febbraio 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Felix Juan Borgonovo, ambasciatore della Repubblica argentina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

**98A1278**

### Rilascio di exequatur

In data 5 febbraio 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Jorge A. Meyer Long, console generale della Repubblica orientale dell'Uruguay a Milano;

Guido Armando Valentini, console onorario della Repubblica di Malta a Milano.

**98A1279 - 98A1298**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Primavera '98 - 29ª Rassegna dei viaggi e delle vacanze» che avrà luogo a Genova dal 13 marzo 1998 al 22 marzo 1998».

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Autostory - 8ª Esposizione di auto e moto d'epoca» che avrà luogo a Genova dal 20 febbraio 1998 al 22 febbraio 1998 e dal 27 febbraio 1998 al 1° marzo 1998.

**98A1277**

### Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, si comunica che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, nonché presso gli uffici minerari competenti, sono disponibili i dati relativi alla ricerca di base nelle zone a fianco di ciascuno indicate:

distretto minerario di Grosseto i dati acquisiti con la convenzione «Ciciano - Poggio Fogari» - zona della Toscana marittima ed insulare e con la convenzione «Le zeoliti nel Lazio settentrionale» - zona marittima Laziale-Campana;

distretto minerario di Padova i dati acquisiti con la convenzione «Ricerca di base nell'austroalpino della Val Pusteria» - zona alpina orientale;

ispettorato miniere della regione Sicilia i dati acquisiti con la convenzione «Serie gessososalifera della Sicilia centro-meridionale» - zona della Sicilia;

distretto minerario di Napoli i dati acquisiti con la convenzione «Arco vulcanico delle Eolie» - Tirreno centro-meridionale;

distretto minerario di Iglesias i dati acquisiti con le convenzioni: «Mineralizzazioni aurifere associate alle zone di taglio»; «Mineralizzazioni in Paleoplacers nelle formazioni paleozoiche della Sardegna sud-orientale» - zona della Sardegna.

*Nota:* Per la definizione delle zone si è fatto riferimento ai programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali approvati dal CIPI (Deliberazione 22 dicembre 1983).

**98A1299**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Assegnazione di beni immobili di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali ubicati nella regione Veneto.

Con decreto 10 giugno 1997 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Veneto è stata disposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegna-

zione al patrimonio dell'azienda sanitaria locale ed ospedaliera individuata con il provvedimento regionale del bene immobile e dei relativi beni mobili in esso allocati destinato prevalentemente a servizi sanitari di proprietà della soppressa Cassa mutua per gli esercenti attività commerciali della provincia di Belluno. Il trasferimento del suddetto immobile verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, sempre adibiti a servizi sanitari, ubicati negli immobili assunti in locazione o in uso dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali delle province di Rovigo e Treviso.

Alle operazioni di consegna provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

**98A1223**

## Assegnazione di beni immobili di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani ubicati nella regione Veneto.

Con decreto 10 giugno 1997 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Veneto è stata disposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere individuate con il provvedimento regionale dei beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati destinati prevalentemente a servizi sanitari di proprietà della soppresse Casse mutue di malattia per gli artigiani delle province di Verona, Treviso e Padova. Il trasferimento dei suddetti immobili verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, sempre adibiti a servizi sanitari, ubicati negli immobili assunti in locazione o in uso dalle predette Casse mutue di malattia per gli artigiani di Rovigo e Verona.

Alle operazioni di consegna provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

**98A1224**

## Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Eurochange S.r.l.

Con decreto ministeriale n. 31/197*ab* del 29 gennaio 1998 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Eurochange S.r.l.

**98A1276**

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 18 febbraio 1998*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1799,29 |
| ECU | 1949,35 |
| Marco tedesco | 985,75 |
| Franco francese | 294,13 |
| Lira sterlina | 2946,88 |
| Fiorino olandese | 874,63 |
| Franco belga | 47,771 |
| Peseta spagnola | 11,635 |
| Corona danese | 258,67 |
| Lira irlandese | 2440,92 |
| Dracma greca | 6,250 |
| Escudo portoghese | 9,629 |
| Dollaro canadese | 1250,64 |
| Yen giapponese | 14,295 |
| Franco svizzero | 1221,10 |
| Scellino austriaco | 140,10 |
| Corona norvegese | 236,11 |
| Corona svedese | 221,42 |
| Marco finlandese | 324,96 |
| Dollaro australiano | 1202,29 |

**98A1374**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Casamaranco», in Barletta

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1997 il dott. Lanfranco Cacciapuoti è stato nominato — per un periodo di dodici mesi — commissario governativo della società cooperativa edilizia «Casamaranco», con sede in Barletta (Bari), costituita il 23 novembre 1971 per rogito notaio dott. Felice di Fazio.

**98A1282**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

*Decreto n. 805/R.M.31/D124 del 21 gennaio 1998*

Specialità medicinale INIBIL:

2 f 100000 UIK 5 ml, A.I.C. n. 026053013;

2 f 200000 UIK 10 ml, A.I.C. n. 026053025;

2 fl 500000 UIK 50 ml, A.I.C. n. 026053037;

1 fl 500000 UIK 20 ml, A.I.C. n. 026053049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

*Decreto n. 805/R.M.6/D126 del 28 gennaio 1998*

Specialità medicinale TIMOLENE:

sciroppo, 20 fialoidi 10 ml, A.I.C. n. 004805014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

*Decreto n. 805/R.M.133/D127 del 28 gennaio 1998*

Specialità medicinale NITENS:

10 bustine lavanda vag. 10 ml, A.I.C. n. 028209031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pulitzer Italiana S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

*Decreto n. 805/R.M.258/D128 del 28 gennaio 1998*

Specialità medicinale AREMIN:

20 compresse gastroresistenti 50 mg, A.I.C. n. 028518013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

*Decreto n. 805/R.M.256/D125 del 28 gennaio 1998*

Specialità medicinali:

LASER, 10 supposte 250 mg, A.I.C. n. 023886043;

FOR LIVER, i.m. 5 f. liof. + 5 f. solv., A.I.C. n. 020808034;

VERAX, 30 confetti 50 mg, A.I.C. n. 023490028;

VERAX, AD 10 supposte 100 mg, A.I.C. n. 023490042;

VERAX, BB 10 supposte 25 mg, A.I.C. n. 023490067;

VERAX INTIMO, «ginecologico» 10 fiale 500 mg 10 ml, A.I.C. n. 024164016;

VENODIN, 30 capsule 400 mg, A.I.C. n. 022678027;

NEVRIL, «1000» i.m. 5 f. liof. + 5 f. solv., A.I.C. n. 020564023;

BECHICON, sciroppo 180 g, A.I.C. n. 019562014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

**98A1297 - 98A1281**

## Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Novoseven - Eptacog alfa (attivato)» - *Iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/006/001 - EU/1/96/006/003.*

Con decisione della Commissione europea n. C (97) 3893 del 4 dicembre 1997, notificata alla Repubblica italiana l'8 dicembre 1997, e pervenuta a questa amministrazione il 12 gennaio 1998 l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NOVOSEVEN - Eptacog alfa (attivato), è stata così modificata:

*a)* l'allegato I (riassunto delle caratteristiche del prodotto) è sostituito dall'allegato 1 della predetta decisione;

*b)* l'allegato IIIB (foglietto illustrativo) è sostituito dall'allegato 2 della predetta decisione.

ALLEGATO 1

# ALLEGATO I
# RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

NovoSeven

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

### 2.1 Composizione qualitativa

Fattore VII attivato della coagulazione da DNA ricombinante. Il gene del Fattore VII umano è stato clonato ed espresso nelle cellule renali di criceto neonato (cellule BHK). Il Fattore VII ricombinante viene secreto dalle cellule BHK ed attivato durante il processo di purificazione. NovoSeven, FVIIa della coagulazione da DNA ricombinante è strutturalmente molto simile al Fattore VII attivato plasma-derivato (umano).
INN: eptacog alfa (attivato)
Solvente: acqua per preparazioni iniettabili (Ph.Eur.)

### 2.2 Composizione quantitativa

Fattore VIIa della coagulazione da DNA ricombinante (rFVIIa) 60 KUI/flacone (corrisponde a 1,2 mg/flacone)
Acqua per prep. iniettabili (Ph.Eur.) 2,2 ml

N.B.: 1 KUI equivale a 1000 Unità Internazionali, misurate in riferimento al primo standard internazionale del FVIIa 89/688.
Queste Unità sono diverse da quelle utilizzate per gli altri fattori della coagulazione compreso il FVII, e non sono a queste paragonabili.
Dopo la risospensione con l'appropriato volume di diluente, ciascun flacone conterrà 30 KUI/ml (0,6 mg/ml)

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Il fattore VIIa della coagulazione da DNA ricombinante viene fornito come polvere liofilizzata per iniezione. Il diluente per uso parenterale e costituito da acqua per preparazioni iniettabili (Ph.Eur. 2,2 ml). Dopo ricostituzione con l'apposito solvente NovoSeven viene somministrato per bolo endovenoso.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Episodi emorragici ed interventi chirurgici in pazienti con emofilia congenita o acquisita con inibitori verso i fattori VIII o IX della coagulazione (FVIII o FIX) > 10 BU oppure in pazienti con titolo anticorpale < 10 BU che si prevede possano avere una risposta anamnestica intensa alla somministrazione di FVIII o FIX.

### 4.2 Posologia e modo di somministrazione

#### 4.2.1 Dosaggio

Episodi emorragici gravi ed interventi chirurgici
Da 3 a 6 KUI (60 - 120 µg) /kg di peso corporeo per singola dose in bolo venoso da somministrare in 2-5 min.
Intervalli di somministrazione:
inizialmente ogni 2-3 ore, successivamente ad intervalli di 4-12 ore.

Episodi emorragici gravi
Il dosaggio varia in base al tipo e alla gravità delle emorragie. Come linea guida, si consiglia una posologia iniziale di 4,5 KUI (90 µg) per kg di peso corporeo che potrebbe essere somministrata durante il trasporto in ospedale presso il quale il paziente viene solitamente trattato.
La frequenza di somministrazione dovrebbe essere inizialmente ogni 2 ore, sino al miglioramento clinico. Se è opportuno prolungare la terapia, l'intervallo fra una somministrazione e l'altra può essere aumentato sino a 3 ore per 1-2 giorni. Successivamente, gli intervalli tra le somministrazioni possono essere aumentati a 4, 6, 8 o 12 ore per il periodo di tempo ritenuto idoneo. Una emorragia estesa può essere trattata per 2 -3 settimane, ma puo anche essere ulteriormente prolungata se sussiste una giustificazione clinica.

Interventi chirurgici
Una dose iniziale di 4.5 KUI (90 µg) /kg di peso corporeo va somministrata immediatamente prima dell'intervento. La dose va ripetuta dopo 2 ore e in seguito ad intervalli di 2-3 ore per le prime 24-48 ore, in relazione al tipo di intervento chirurgico effettuato e allo stato clinico del paziente. Nelle chirurgie maggiori il trattamento dovrebbe protrarsi per 6-7 giorni con intervalli fra una dose e l'altra di 2-4 ore. Successivamente l'intervallo tra le somministrazioni può essere portato a 6-8 ore per ulteriori 2 settimane di trattamento. Nelle chirurgie maggiori la terapia può essere protratta per un periodo di 2-3 settimane fino a completa guarigione chirurgica.
Nei pazienti con inibitori verso il Fattore IX oppure nei pazienti con inibitori acquisiti verso il Fattore VIII, NovoSeven è stato utilizzato solo nelle chirurgie minori.

Episodi emorragici lievi e moderati
Nel trattamento domiciliare la somministrazione precoce di dosi di 4,5 KUI/kg di peso corporeo (90µg/kg) è efficace per trattare emorragie articolari, muscolari, mucose e cutanee di intensità lieve e moderata. Da 1 a 3 delle suddette dosi somministrate ad intervalli di 3 ore ottengono l'emostasi, una dose aggiuntiva va somministrata per mantenere l'emostasi. La durata del trattamento domiciliare non deve superare le 24 ore.

#### 4.2.2 Somministrazione

Sciogliere il preparato, come descritto nel punto 6.6, e somministrarlo in bolo endovenoso. NovoSeven non deve essere miscelato con soluzioni per infusione o essere somministrato in fleboclisi.

### 4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità accertata alle proteine bovine, di topo o di criceto.

### 4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

In condizioni patologiche nelle quali il fattore tissutale può essere in circolo, esiste la possibilità di un potenziale effetto trombogenico o di induzione della DIC associato al trattamento con NovoSeven.

Tali situazioni possono riguardare pazienti con aterosclerosi avanzata, lesione da schiacciamento, setticemia o DIC, ed interventi chirurgici con ampia distruzione di tessuto.

Poichè NovoSeven, come Fattore VII della coagulazione ricombinante, contiene tracce di IgG murine (massimo 1,2 ng/mg rFVIIa), IgG bovine (massimo 30 ng/mg rFVIIa), ed altre proteine residue di coltura (proteine di criceto e siero bovino . totale massimo di 20 ng proteina/mg rFVIIa), esiste la possibilità remota che i pazienti trattati con questo prodotto possano sviluppare ipersensibilità a queste proteine.

In caso di gravi emorragie il prodotto deve essere somministrato preferibilmente in centri specializzati nel trattamento di pazienti emofilici con inibitori ai fattori VIII o IX della coagulazione, o se ciò non è possibile in stretta collaborazione con un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia.

In caso di emorragia di entità lieve o moderata il prodotto puo essere somministrato a casa, comunque questo trattamento deve sempre essere praticato in stretta collaborazione con il centro antiemofilico che segue regolarmente il paziente.

Tutti i trattamenti con NovoSeven ed i relativi risultati devono essere comunicati immediatamente (per es. per telefono) all'ospedale di riferimento.

La durata del trattamento domiciliare non deve superare le 24 ore. Se l'emorragia non è tenuta sotto controllo è obbligatorio il trattamento ospedaliero.

**4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere**

Non è noto il rischio di una potenziale interazione tra NovoSeven e i concentrati dei fattori della coagulazione. L'uso contemporaneo di concentrati del complesso protrombinico, attivati e non, deve essere evitato.

E' stato riportato che gli antifibrinolitici riducono la perdita di sangue associata ad interventi chirurgici in pazienti emofilici, specialmente se l'intervento riguarda regioni ricche di attività fibrinolitica quale il cavo orale.
Le esperienze preliminari indicano che l'aggiunta di antifibrinolitici nelle chirurgie minori e maggiori e sicura.

Tests di laboratorio La relazione tra il tempo di protrombina (PT), il tempo parziale di tromboplastina attivata (aPTT) e i livelli dell'attività coagulante del FVII plasmatico (FVII:C) è stata studiata in un laboratorio di riferimento.
*Non è stato identificato alcun rapporto tra i risultati delle analisi ed il range terapeutico.*
FVII:C è stata determinata con il metodo coagulativo ad un tempo. E' stato utilizzato, pertanto, plasma carente di fattore VII (immunodepleto, NOVO NORDISK A/S) e tromboplastina da cervello di coniglio (tipo C, Manchester Comparative Reagents Ltd, UK). La coagulazione è stata innescata aggiungendo tromboplastina e ioni calcio. E' stato usato come riferimento un pool normale di plasma citratato, proveniente da soggetti sani, a cui è stata assegnata una potenza arbitraria uguale a 1 UI/ml. Il PT si riduce a 7 secondi e sembra raggiungere un plateau, ai livelli plasmatici di FVII:C pari a circa 5 UI/ml. Dati preliminari indicano che il miglioramento clinico è associato ad una diminuzione del tempo di protrombina di 3-4 secondi rispetto al valore basale. Questo accorciamento (≤7 secondi) si mantiene durante tutto il trattamento con dosi terapeutiche. Il PT non può essere utilizzato per individuare i livelli plasmatici di FVII:C > a 5 UI/ml. Il test del tempo di protrombina è stato effettuato secondo le istruzioni date nel Kit IL

N.B.: le penicilline causano una riduzione del tempo di protrombina.

TEST (TM) PT- Fibrinogeno della Instrumentation Laboratory: tromboplastina calcica per la determinazione contemporanea in vitro del tempo di Protrombina (PT) e Fibrinogeno nel plasma.

Sebbene la somministrazione di NovoSeven riduca l' aPTT, solitamente non si osserva una sua normalizzazione alle dosi che determinano il miglioramento clinico. L'esperienza finora acquisita indica che una riduzione della aPTT di 15-20 secondi è associata ad un miglioramento clinico, sebbene non sia ancora accertato se la aPPT sia utile nel monitorizzare il trattamento.
Il test della aPTT e stato effettuato secondo le istruzioni date nel Kit "IL TEST (TM) APTT-MICRONIZED SILICA della Instrumentation Laboratory: cefalina con silice micronizzata per la determinazione in vitro del tempo parziale di tromboplastina attivata (APTT) nel plasma.

L'uso di differenti tromboplastine può condurre a risultati diversi.

### 4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Gli studi effettuati su ratti maschi e femmine utilizzando dosaggi di NovoSeven fino a 3.0 mg/kg/die (150 KUI/kg peso corporeo) hanno dimostrato come il prodotto non ha effetti sulla attività riproduttiva, sulla fertilità e sulla prole. Non è noto se NovoSeven possa causare danni fetali quando somministrato a donne in gravidanza o avere effetti sulla capacità riproduttiva. Pertanto NovoSeven dovrebbe essere somministrato a donne in gravidanza solo se assolutamente necessario.
Uso durante l'allattamento: non e noto se questo farmaco viene escreto nel latte materno, pertanto il NovoSeven deve essere utilizzato con cautela durante l'allattamento.

### 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Non noti.

### 4.8 Effetti indesiderati

Gli effetti avversi sono stati valutati in studi clinici effettuati su un totale di 1.940 episodi trattati. Nell'8% dei casi sono stati registrati uno o piu effetti avversi con possibile relazione al trattamento.
La maggioranza degli eventi avversi con possibile relazione al trattamento di NovoSeven e avvenuta con una incidenza dell'1% o meno, quando viene presa in esame per apparato, ad eccezione dei seguenti apparati: piastrine, emorragie, coagulazione (4 %), apparato cardiovascolare (3 %), intero organismo (2 %). Gli eventi avversi gravi con possibile relazione al trattamento includevano insufficienza renale, atassia, disfunzione epatica, disturbi cerebrovascolari, angina pectoris, tachicardia sovraventricolare, shock cardiocircolatorio, tromboflebite, embolia polmonare e coagulazione intravasale disseminata.
I piu frequenti eventi avversi non gravi con possibile relazione al trattamento erano: ipertensione, febbre, cefalea, epistassi e reazioni cutanee (per es. rash, prurito).

Un paziente con deficit da fattore VII ha sviluppato anticorpi verso FVII dopo trattamento con NovoSeven.

### 4.9 Sovradosaggio

Nessuna complicazione trombotica da sovradosaggio e stata riferita, neppure dopo somministrazione accidentale di 800 µg/kg di peso corporeo (40 KUI/kg peso corporeo).

## 5. PROPRIETA FARMACOLOGICHE

### 5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Fattori della coagulazione. Codice ATC ·B02BD08. NovoSeven contiene il Fattore VII attivato della coagulazione da DNA ricombinante. Il meccanismo d'azione del fattore VIIa nell'induzione dell'emostasi comprende l'attivazione diretta del FX in FXa che innesca la trasformazione della protrombina in trombina portando alla formazione del tappo emostatico in seguito alla conversione del fibrinogeno in fibrina. In aggiunta il FVIIa attiva il fattore IX in FIXa. Pertanto un effetto farmacodinamico del FVIIa dovrebbe portare ad un incremento della formazione di FIXa, FXa e di trombina. Tuttavia, il FVIIa è virtualmente inattivo fino a quando non forma un complesso con il fattore tissutale/fosfolipidico, che e esposto localmente dopo un danno alla parete vasale. Pertanto l'attività del rFVIIa induce esclusivamente una emostasi locale.

L'attivazione sistemica della coagulazione può predisporre alla DIC i pazienti affetti da patologie a rischio.

### 5.2 Proprietà farmacocinetiche

Usando un test FVII:C, la farmacocinetica è stata studiata in 25 episodi non emorragici e in 5 episodi emorragici. Alle dosi di 17,5 μg (0,875 KUI), 35 μg (1,75 KUI) e 70 μg (3,5 KUI) /kg di peso corporeo, la farmacocinetica ha mostrato un andamento lineare. Prima e 24 ore dopo la somministrazione di NovoSeven, sono state analizzate le attività coagulanti del FVII determinate nel plasma. In condizioni di non sanguinamento la mediana del volume di distribuzione allo steady state e alla eliminazione è stato rispettivamente di 106 e 122 ml/kg e negli episodi emorragici i valori sono stati di 103 e 121 ml/kg. La clearance mediana è stata 31.0 ml/ora per kg in condizioni di non sanguinamento e 32.6 ml/ora per kg negli episodi emorragici. L'eliminazione del farmaco è stato descritto anche per mezzo del MRT (mean residence time) e dell'emivita. In condizioni di non sanguinamento l'MRT è stato di 3,44 ore e l'emivita plasmatica di 2,88 ore (valori mediani).
Negli episodi emorragici l'eliminazione sembra essere più rapida, l'MRT è risultato essere di 2,97 ore e l'emivita di 2,30 ore (valori mediani). Il recupero in vivo è stato del del 45,6% in condizioni di non sanguinamento e del 43.5% negli episodi emorragici (valori mediani).
Il recupero in vivo significativamente più basso trovato nel plasma durante gli episodi emorragici rispetto alle condizioni di non sanguinamento, indica un consumo di rFVIIa, in relazione al danno tissutale.

### 5.3 Dati preclinici di sicurezza

Tutti i dati nel programma di tollerabilità preclinica furono correlati agli effetti farmacologici del fattore di coagulazione VIIa da DNA ricombinante.

## 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

### 6.1 Elenco degli eccipienti

Sodio cloruro;
Cloruro di calcio diidrato;
Glicilglicina;
Polisorbato 80;
Mannitolo;

Dopo la risospensione con l'appropriato volume di diluente (acqua per preparazioni iniettabili Ph.Eur.), ogni flacone contiene:
NovoSeven 30 KUI/ml (0,6 mg/ml)
Sodio cloruro 3 mg/ml
Cloruro di calcio diidrato 1,5 mg/ml
Glicilglicina 1,3 mg/ml
Polisorbato 80 0,1 mg/ml
Mannitolo 30 mg/ml.

**6.2 Incompatibilità**

NovoSeven non deve essere miscelato con soluzioni infusionali o essere somministrato in flebo.

**6.3 Periodo di validità**

Due anni a confezionamento integro. Il prodotto una volta risospeso con l'apposito solvente deve essere somministrato entro 3 ore.

**6.4 Speciali precauzioni per la conservazione**

NovoSeven deve essere conservato a temperatura compresa fra +2°C e +8°C Non usare il reparato dopo la data di scadenza.
Il congelamento deve essere evitato per prevenire i danni al flacone del diluente.
Evitare di esporre il preparato alla luce diretta dei raggi solari.

**6.5 Natura e contenuto della confezione**

Flaconi di NovoSeven: in vetro di tipo I (Ph.Eur.), chiusi con tappo di gomma bromobutilica coperto con un anello di alluminio.
I flaconi chiusi sono sigillati con un cappuccio di polipropilene.
Flaconi per diluente: in vetro di tipo I (Ph.Eur.) chiusi con un disco di gomma bromobutilica con teflon, ricoperti da una capsula di alluminio. I flaconi chiusi sono sigillati con un cappuccio di polipropilene.
Siringa per la risospensione e la somministrazione: siringa monouso in polipropilene da 3 ml.

**6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e per l'eliminazione del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale (se necessario)**

**6.6.1 Risospensione**

**Usare sempre una tecnica asettica**

1) Portare NovoSeven (liofilizzato) e acqua per preparazioni iniettabili - Ph.Eur.- (diluente) a temperatura ambiente (ma non superiore a 37°C)

2) Togliere i cappucci da entrambi i flaconi (liofilizzato e diluente), in modo da scoprire la porzione centrale dei tappi di gomma.

3) Detergere i tappi di gomma con tamponi con alcool e lasciarli asciugare prima dell'uso.

4) Estrarre l'ago dalla confezione. Rimuovere il cappuccio proteggi-ago e inserire l'ago nella siringa fornita con le confezioni.

5) Aspirare aria nella siringa.

6) Inserire l'ago nel tappo e immettere l'aria nel flacone contenente il diluente. Tenere il flacone capovolto, aspirare tutto il contenuto del flacone nella siringa.

7) Iniettare il diluente dalla siringa nel flacone contenente la polvere liofilizzata forando il centro del tappo (il flacone del liofilizzato non contiene vuoto).

8) Agitare delicatamente sino a quando tutto il contenuto non sarà disciolto.

Per la risospensione e la somministrazione di NovoSeven deve essere utilizzata la siringa monouso acclusa nella confezione. NovoSeven è solo per iniezione endovenosa in bolo e non deve essere miscelato con liquidi infusionali o somministrato in flebo.
Una volta risospeso, somministrare NovoSeven entro 3 ore. La siringa monouso acclusa alla confezione e compatibile con NovoSeven: tuttavia non si deve conservare NovoSeven in siringhe di plastica. Tutti i farmaci per uso parenterale dovrebbero essere osservati attentamente prima della somministrazione, quando soluzione e contenitori lo permettano, per vedere eventuali particelle indisciolte e per valutare eventuali alterazioni del colore.

**7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMMISSIONE IN COMMERCIO**

NOVO NORDISK A/S - 2880 Bagsvaerd - Danimarca

**8. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI**

EU/1/96/006/001

**9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE**

23 febbraio 1996

**10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

NovoSeven

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

### 2.1 Composizione qualitativa

Fattore VII attivato della coagulazione da DNA ricombinante. Il gene del Fattore VII umano è stato clonato ed espresso nelle cellule renali di criceto neonato (cellule BHK). Il Fattore VII ricombinante viene secreto dalle cellule BHK ed attivato durante il processo di purificazione. NovoSeven, FVIIa della coagulazione da DNA ricombinante e strutturalmente molto simile al Fattore VII attivato plasma-derivato (umano).
INN: eptacog alfa (attivato)
Solvente: acqua per preparazioni iniettabili (Ph.Eur.)

### 2.2 Composizione quantitativa

Fattore VIIa della coagulazione da DNA ricombinante (rFVIIa) 120 KUI/flacone (corrisponde a 2,4 mg/flacone)
Acqua per prep. iniettabili (Ph.Eur.) 4,3 ml

N.B.: 1 KUI equivale a 1000 Unità Internazionali, misurate in riferimento al primo standard internazionale del FVIIa 89/688.
Queste Unità sono diverse da quelle utilizzate per gli altri fattori della coagulazione compreso il FVII, e non sono a queste paragonabili.
Dopo la risospensione con l'appropriato volume di diluente, ciascun flacone conterrà 30 KUI/ml (0,6 mg/ml)

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Il fattore VIIa della coagulazione da DNA ricombinante viene fornito come polvere liofilizzata per iniezione. Il diluente per uso parenterale e costituito da acqua per preparazioni iniettabili (Ph.Eur. 4,3 ml). Dopo ricostituzione con l'apposito solvente NovoSeven viene somministrato per bolo endovenoso.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Episodi emorragici ed interventi chirurgici in pazienti con emofilia congenita o acquisita con inibitori verso i fattori VIII o IX della coagulazione (FVIII o FIX) > 10 BU oppure in pazienti con titolo anticorpale < 10 BU che si prevede possano avere una risposta anamnestica intensa alla somministrazione di FVIII o FIX.

## 4.2 Posologia e modo di somministrazione

### 4.2.1 Dosaggio

Episodi emorragici gravi ed interventi chirurgici
Da 3 a 6 KUI (60 - 120 µg) /kg di peso corporeo per singola dose in bolo venoso da somministrare in 2-5 min.
Intervalli di somministrazione:
inizialmente ogni 2-3 ore, successivamente ad intervalli di 4-12 ore.

Episodi emorragici gravi
Il dosaggio varia in base al tipo e alla gravità delle emorragie. Come linea guida, si consiglia una posologia iniziale di 4,5 KUI (90 µg) per kg di peso corporeo che potrebbe essere somministrata durante il trasporto in ospedale presso il quale il paziente viene solitamente trattato.
La frequenza di somministrazione dovrebbe essere inizialmente ogni 2 ore, sino al miglioramento clinico. Se è opportuno prolungare la terapia, l'intervallo fra una somministrazione e l'altra può essere aumentato sino a 3 ore per 1-2 giorni. Successivamente, gli intervalli tra le somministrazioni possono essere aumentati a 4, 6, 8 o 12 ore per il periodo di tempo ritenuto idoneo. Una emorragia estesa puo essere trattata per 2 -3 settimane, ma puo anche essere ulteriormente prolungata se sussiste una giustificazione clinica.

Interventi chirurgici
Una dose iniziale di 4.5 KUI (90 µg) /kg di peso corporeo va somministrata immediatamente prima dell'intervento. La dose va ripetuta dopo 2 ore e in seguito ad intervalli di 2-3 ore per le prime 24-48 ore, in relazione al tipo di intervento chirurgico effettuato e allo stato clinico del paziente. Nelle chirurgie maggiori il trattamento dovrebbe protrarsi per 6-7 giorni con intervalli fra una dose e l'altra di 2-4 ore. Successivamente l'intervallo tra le somministrazioni può essere portato a 6-8 ore per ulteriori 2 settimane di trattamento. Nelle chirurgie maggiori la terapia può essere protratta per un periodo di 2-3 settimane fino a completa guarigione chirurgica.
Nei pazienti con inibitori verso il Fattore IX oppure nei pazienti con inibitori acquisiti verso il Fattore VIII, NovoSeven è stato utilizzato solo nelle chirurgie minori.

Episodi emorragici lievi e moderati
Nel trattamento domiciliare la somministrazione precoce di dosi di 4,5 KUI/kg di peso corporeo (90µg/kg) è efficace per trattare emorragie articolari, muscolari, mucose e cutanee di intensità lieve e moderata. Da 1 a 3 delle suddette dosi somministrate ad intervalli di 3 ore ottengono l'emostasi, una dose aggiuntiva va somministrata per mantenere l'emostasi. La durata del trattamento domiciliare non deve superare le 24 ore.

### 4.2.2 Somministrazione

Sciogliere il preparato, come descritto nel punto 6.6, e somministrarlo in bolo endovenoso. NovoSeven non deve essere miscelato con soluzioni per infusione o essere somministrato in fleboclisi.

## 4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità accertata alle proteine bovine, di topo o di criceto.

## 4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

In condizioni patologiche nelle quali il fattore tissutale può essere in circolo, esiste la possibilità di un potenziale effetto trombogenico o di induzione della DIC associato al trattamento con NovoSeven.

Tali situazioni possono riguardare pazienti con aterosclerosi avanzata, lesione da schiacciamento, setticemia o DIC, ed interventi chirurgici con ampia distruzione di tessuto.

Poichè NovoSeven, come Fattore VII della coagulazione ricombinante, contiene tracce di IgG murine (massimo 1,2 ng/mg rFVIIa), IgG bovine (massimo 30 ng/mg rFVIIa), ed altre proteine residue di coltura (proteine di criceto e siero bovino totale massimo di 20 ng proteina/mg rFVIIa), esiste la possibilità remota che i pazienti trattati con questo prodotto possano sviluppare ipersensibilità a queste proteine.

In caso di gravi emorragie il prodotto deve essere somministrato preferibilmente in centri specializzati nel trattamento di pazienti emofilici con inibitori ai fattori VIII o IX della coagulazione, o se ciò non è possibile in stretta collaborazione con un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia.

In caso di emorragia di entità lieve o moderata il prodotto puo essere somministrato a casa, comunque questo trattamento deve sempre essere praticato in stretta collaborazione con il centro antiemofilico che segue regolarmente il paziente.

Tutti i trattamenti con NovoSeven ed i relativi risultati devono essere comunicati immediatamente (per es. per telefono) all'ospedale di riferimento.

La durata del trattamento domiciliare non deve superare le 24 ore. Se l'emorragia non è tenuta sotto controllo è obbligatorio il trattamento ospedaliero.

**4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere**

Non è noto il rischio di una potenziale interazione tra NovoSeven e i concentrati dei fattori della coagulazione. L'uso contemporaneo di concentrati del complesso protrombinico, attivati e non, deve essere evitato.

E' stato riportato che gli antifibrinolitici riducono la perdita di sangue associata ad interventi chirurgici in pazienti emofilici, specialmente se l'intervento riguarda regioni ricche di attività fibrinolitica quale il cavo orale.
Le esperienze preliminari indicano che l'aggiunta di antifibrinolitici nelle chirurgie minori e maggiori e sicura.

Tests di laboratorio La relazione tra il tempo di protrombina (PT), il tempo parziale di tromboplastina attivata (aPTT) e i livelli dell'attività coagulante del FVII plasmatico (FVII:C) è stata studiata in un laboratorio di riferimento.
*Non è stato identificato alcun rapporto tra i risultati delle analisi ed il range terapeutico.*
FVII:C è stata determinata con il metodo coagulativo ad un tempo. E' stato utilizzato, pertanto, plasma carente di fattore VII (immunodepleto, NOVO NORDISK A/S) e tromboplastina da cervello di coniglio (tipo C, Manchester Comparative Reagents Ltd, UK). La coagulazione è stata innescata aggiungendo tromboplastina e ioni calcio. E' stato usato come riferimento un pool normale di plasma citratato, proveniente da soggetti sani, a cui è stata assegnata una potenza arbitraria uguale a 1 UI/ml. Il PT si riduce a 7 secondi e sembra raggiungere un plateau, ai livelli plasmatici di FVII:C pari a circa 5 UI/ml. Dati preliminari indicano che il miglioramento clinico è associato ad una diminuzione del tempo di protrombina di 3-4 secondi rispetto al valore basale. Questo accorciamento ($\leq$7 secondi) si mantiene durante tutto il trattamento con dosi terapeutiche. Il PT non può essere utilizzato per individuare i livelli plasmatici di FVII:C > a 5 UI/ml. Il test del tempo di protrombina è stato effettuato secondo le istruzioni date nel Kit IL

N.B.: le penicilline causano una riduzione del tempo di protrombina.

TEST (TM) PT- Fibrinogeno della Instrumentation Laboratory: tromboplastina calcica per la determinazione contemporanea in vitro del tempo di Protrombina (PT) e Fibrinogeno nel plasma.

Sebbene la somministrazione di NovoSeven riduca l' aPTT, solitamente non si osserva una sua normalizzazione alle dosi che determinano il miglioramento clinico. L'esperienza finora acquisita indica che una riduzione della aPTT di 15-20 secondi è associata ad un miglioramento clinico, sebbene non sia ancora accertato se la aPPT sia utile nel monitorizzare il trattamento.
Il test della aPTT e stato effettuato secondo le istruzioni date nel Kit "IL TEST (TM) APTT-MICRONIZED SILICA della Instrumentation Laboratory: cefalina con silice micronizzata per la determinazione in vitro del tempo parziale di tromboplastina attivata (APTT) nel plasma.

L'uso di differenti tromboplastine può condurre a risultati diversi.

### 4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Gli studi effettuati su ratti maschi e femmine utilizzando dosaggi di NovoSeven fino a 3.0 mg/kg/ die (150 KUI/kg peso corporeo) hanno dimostrato come il prodotto non ha effetti sulla attività riproduttiva, sulla fertilità e sulla prole. Non è noto se NovoSeven possa causare danni fetali quando somministrato a donne in gravidanza o avere effetti sulla capacità riproduttiva. Pertanto NovoSeven dovrebbe essere somministrato a donne in gravidanza solo se assolutamente necessario.
Uso durante l'allattamento: non e noto se questo farmaco viene escreto nel latte materno, pertanto il NovoSeven deve essere utilizzato con cautela durante l'allattamento.

### 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Non noti.

### 4.8 Effetti indesiderati

Gli effetti avversi sono stati valutati in studi clinici effettuati su un totale di 1.940 episodi trattati. Nell'8% dei casi sono stati registrati uno o piu effetti avversi con possibile relazione al trattamento.
La maggioranza degli eventi avversi con possibile relazione al trattamento di NovoSeven e avvenuta con una incidenza dell'1% o meno, quando viene presa in esame per apparato, ad eccezione dei seguenti apparati: piastrine, emorragie, coagulazione (4 %), apparato cardiovascolare (3 %), intero organismo (2 %). Gli eventi avversi gravi con possibile relazione al trattamento includevano insufficienza renale, atassia, disfunzione epatica, disturbi cerebrovascolari, angina pectoris, tachicardia sovraventricolare, shock cardiocircolatorio, tromboflebite, embolia polmonare e coagulazione intravasale disseminata.
I piu frequenti eventi avversi non gravi con possibile relazione al trattamento erano: ipertensione, febbre, cefalea, epistassi e reazioni cutanee (per es. rash, prurito).

Un paziente con deficit da fattore VII ha sviluppato anticorpi verso FVII dopo trattamento con NovoSeven.

### 4.9 Sovradosaggio

Nessuna complicazione trombotica da sovradosaggio e stata riferita, neppure dopo somministrazione accidentale di 800 µg/kg di peso corporeo (40 KUI/kg peso corporeo).

## 5. PROPRIETA FARMACOLOGICHE

### 5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Fattori della coagulazione. Codice ATC :B02BD08. NovoSeven contiene il Fattore VII attivato della coagulazione da DNA ricombinante. Il meccanismo d'azione del fattore VIIa nell'induzione dell'emostasi comprende l'attivazione diretta del FX in FXa che innesca la trasformazione della protrombina in trombina portando alla formazione del tappo emostatico in seguito alla conversione del fibrinogeno in fibrina. In aggiunta il FVIIa attiva il fattore IX in FIXa. Pertanto un effetto farmacodinamico del FVIIa dovrebbe portare ad un incremento della formazione di FIXa, FXa e di trombina. Tuttavia, il FVIIa è virtualmente inattivo fino a quando non forma un complesso con il fattore tissutale/fosfolipidico, che e esposto localmente dopo un danno alla parete vasale. Pertanto l'attività del rFVIIa induce esclusivamente una emostasi locale.

L'attivazione sistemica della coagulazione può predisporre alla DIC i pazienti affetti da patologie a rischio.

### 5.2 Proprietà farmacocinetiche

Usando un test FVII:C, la farmacocinetica è stata studiata in 25 episodi non emorragici e in 5 episodi emorragici. Alle dosi di 17,5 µg (0,875 KUI), 35 µg (1,75 KUI) e 70 µg (3,5 KUI) /kg di peso corporeo, la farmacocinetica ha mostrato un andamento lineare. Prima e 24 ore dopo la somministrazione di NovoSeven, sono state analizzate le attività coagulanti del FVII determinate nel plasma. In condizioni di non sanguinamento la mediana del volume di distribuzione allo steady state e alla eliminazione è stato rispettivamente di 106 e 122 ml/kg e negli episodi emorragici i valori sono stati di 103 e 121 ml/kg. La clearance mediana è stata 31.0 ml/ora per kg in condizioni di non sanguinamento e 32.6 ml/ora per kg negli episodi emorragici. L'eliminazione del farmaco è stato descritto anche per mezzo del MRT (mean residence time) e dell'emivita. In condizioni di non sanguinamento l'MRT è stato di 3,44 ore e l'emivita plasmatica di 2,88 ore (valori mediani).
Negli episodi emorragici l'eliminazione sembra essere più rapida, l'MRT è risultato essere di 2,97 ore e l'emivita di 2,30 ore (valori mediani). Il recupero in vivo è stato del del 45,6% in condizioni di non sanguinamento e del 43.5% negli episodi emorragici (valori mediani).
Il recupero in vivo significativamente più basso trovato nel plasma durante gli episodi emorragici rispetto alle condizioni di non sanguinamento, indica un consumo di rFVIIa, in relazione al danno tissutale.

### 5.3 Dati preclinici di sicurezza

Tutti i dati nel programma di tollerabilità preclinica furono correlati agli effetti farmacologici del fattore di coagulazione VIIa da DNA ricombinante.

## 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

### 6.1 Elenco degli eccipienti

Sodio cloruro;
Cloruro di calcio diidrato;
Glicilglicina;
Polisorbato 80;
Mannitolo;

Dopo la risospensione con l'appropriato volume di diluente (acqua per preparazioni iniettabili Ph.Eur.), ogni flacone contiene:
NovoSeven 30 KUI/ml (0,6 mg/ml)
Sodio cloruro 3 mg/ml
Cloruro di calcio diidrato 1,5 mg/ml
Glicilglicina 1,3 mg/ml
Polisorbato 80 0,1 mg/ml
Mannitolo 30 mg/ml.

**6.2 Incompatibilità**

NovoSeven non deve essere miscelato con soluzioni infusionali o essere somministrato in flebo.

**6.3 Periodo di validità**

Due anni a confezionamento integro. Il prodotto una volta risospeso con l'apposito solvente deve essere somministrato entro 3 ore.

**6.4 Speciali precauzioni per la conservazione**

NovoSeven deve essere conservato a temperatura compresa fra +2°C e +8°C Non usare il reparato dopo la data di scadenza. Il congelamento deve essere evitato per prevenire i danni al flacone del diluente.
Evitare di esporre il preparato alla luce diretta dei raggi solari.

**6.5 Natura e contenuto della confezione**

Flaconi di NovoSeven: in vetro di tipo I (Ph.Eur.), chiusi con tappo di gomma bromobutilica coperto con un anello di alluminio.
I flaconi chiusi sono sigillati con un cappuccio di polipropilene.
Flaconi per diluente: in vetro di tipo I (Ph.Eur.) chiusi con un disco di gomma bromobutilica con teflon, ricoperti da una capsula di alluminio. I flaconi chiusi sono sigillati con un cappuccio di polipropilene.
Siringa per la risospensione e la somministrazione: siringa monouso in polipropilene da 6 ml.

**6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e per l'eliminazione del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale (se necessario)**

**6.6.1 Risospensione**

**Usare sempre una tecnica asettica**

1) Portare NovoSeven (liofilizzato) e acqua per preparazioni iniettabili - Ph.Eur.- (diluente) a temperatura ambiente (ma non superiore a 37°C)

2) Togliere i cappucci da entrambi i flaconi (liofilizzato e diluente), in modo da scoprire la porzione centrale dei tappi di gomma.

3) Detergere i tappi di gomma con tamponi con alcool e lasciarli asciugare prima dell'uso.

4) Estrarre l'ago dalla confezione. Rimuovere il cappuccio proteggi-ago e inserire l'ago nella siringa fornita con le confezioni.

5) Aspirare aria nella siringa.

6) Inserire l'ago nel tappo e immettere l'aria nel flacone contenente il diluente. Tenere il flacone capovolto, aspirare tutto il contenuto del flacone nella siringa.

7) Iniettare il diluente dalla siringa nel flacone contenente la polvere liofilizzata forando il centro del tappo (il flacone del liofilizzato non contiene vuoto).

8) Agitare delicatamente sino a quando tutto il contenuto non sarà disciolto.

Per la risospensione e la somministrazione di NovoSeven deve essere utilizzata la siringa monouso acclusa nella confezione. NovoSeven è solo per iniezione endovenosa in bolo e non deve essere miscelato con liquidi infusionali o somministrato in flebo.
Una volta risospeso, somministrare NovoSeven entro 3 ore. La siringa monouso acclusa alla confezione e compatibile con NovoSeven: tuttavia non si deve conservare NovoSeven in siringhe di plastica. Tutti i farmaci per uso parenterale dovrebbero essere osservati attentamente prima della somministrazione, quando soluzione e contenitori lo permettano, per vedere eventuali particelle indisciolte e per valutare eventuali alterazioni del colore.

## 7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMMISSIONE IN COMMERCIO

NOVO NORDISK A/S - 2880 Bagsvaerd - Danimarca

## 8. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

EU/1/96/006/002

## 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE

23. februari 1996

## 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

NovoSeven

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

### 2.1 Composizione qualitativa

Fattore VII attivato della coagulazione da DNA ricombinante. Il gene del Fattore VII umano è stato clonato ed espresso nelle cellule renali di criceto neonato (cellule BHK). Il Fattore VII ricombinante viene secreto dalle cellule BHK ed attivato durante il processo di purificazione. NovoSeven, FVIIa della coagulazione da DNA ricombinante è strutturalmente molto simile al Fattore VII attivato plasma-derivato (umano).
INN: eptacog alfa (attivato)
Solvente: acqua per preparazioni iniettabili (Ph.Eur.)

### 2.2 Composizione quantitativa

Fattore VIIa della coagulazione da DNA ricombinante (rFVIIa) 240 KUI/flacone (corrisponde a 4,8 mg/flacone)
Acqua per prep. iniettabili (Ph.Eur.) 8,5 ml

N.B.: 1 KUI equivale a 1000 Unità Internazionali, misurate in riferimento al primo standard internazionale del FVIIa 89/688.
Queste Unità sono diverse da quelle utilizzate per gli altri fattori della coagulazione compreso il FVII, e non sono a queste paragonabili.
Dopo la risospensione con l'appropriato volume di diluente, ciascun flacone conterrà 30 KUI/ml (0,6 mg/ml)

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Il fattore VIIa della coagulazione da DNA ricombinante viene fornito come polvere liofilizzata per iniezione. Il diluente per uso parenterale e costituito da acqua per preparazioni iniettabili (Ph.Eur. 8,5 ml). Dopo ricostituzione con l'apposito solvente NovoSeven viene somministrato per bolo endovenoso.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

Episodi emorragici ed interventi chirurgici in pazienti con emofilia congenita o acquisita con inibitori verso i fattori VIII o IX della coagulazione (FVIII o FIX) > 10 BU oppure in pazienti con titolo anticorpale < 10 BU che si prevede possano avere una risposta anamnestica intensa alla somministrazione di FVIII o FIX.

## 4.2 Posologia e modo di somministrazione

### 4.2.1 Dosaggio

Episodi emorragici gravi ed interventi chirurgici
Da 3 a 6 KUI (60 - 120 µg) /kg di peso corporeo per singola dose in bolo venoso da somministrare in 2-5 min.
Intervalli di somministrazione:
inizialmente ogni 2-3 ore, successivamente ad intervalli di 4-12 ore.

Episodi emorragici gravi
Il dosaggio varia in base al tipo e alla gravità delle emorragie. Come linea guida, si consiglia una posologia iniziale di 4,5 KUI (90 µg) per kg di peso corporeo che potrebbe essere somministrata durante il trasporto in ospedale presso il quale il paziente viene solitamente trattato.
La frequenza di somministrazione dovrebbe essere inizialmente ogni 2 ore, sino al miglioramento clinico. Se è opportuno prolungare la terapia, l'intervallo fra una somministrazione e l'altra può essere aumentato sino a 3 ore per 1-2 giorni. Successivamente, gli intervalli tra le somministrazioni possono essere aumentati a 4, 6, 8 o 12 ore per il periodo di tempo ritenuto idoneo. Una emorragia estesa può essere trattata per 2 -3 settimane, ma puo anche essere ulteriormente prolungata se sussiste una giustificazione clinica.

Interventi chirurgici
Una dose iniziale di 4.5 KUI (90 µg) /kg di peso corporeo va somministrata immediatamente prima dell'intervento. La dose va ripetuta dopo 2 ore e in seguito ad intervalli di 2-3 ore per le prime 24-48 ore, in relazione al tipo di intervento chirurgico effettuato e allo stato clinico del paziente. Nelle chirurgie maggiori il trattamento dovrebbe protrarsi per 6-7 giorni con intervalli fra una dose e l'altra di 2-4 ore. Successivamente l'intervallo tra le somministrazioni può essere portato a 6-8 ore per ulteriori 2 settimane di trattamento. Nelle chirurgie maggiori la terapia può essere protratta per un periodo di 2-3 settimane fino a completa guarigione chirurgica.
Nei pazienti con inibitori verso il Fattore IX oppure nei pazienti con inibitori acquisiti verso il Fattore VIII, NovoSeven è stato utilizzato solo nelle chirurgie minori.

Episodi emorragici lievi e moderati
Nel trattamento domiciliare la somministrazione precoce di dosi di 4,5 KUI/kg di peso corporeo (90µg/kg) è efficace per trattare emorragie articolari, muscolari, mucose e cutanee di intensità lieve e moderata. Da 1 a 3 delle suddette dosi somministrate ad intervalli di 3 ore ottengono l'emostasi, una dose aggiuntiva va somministrata per mantenere l'emostasi. La durata del trattamento domiciliare non deve superare le 24 ore.

### 4.2.2 Somministrazione

Sciogliere il preparato, come descritto nel punto 6.6, e somministrarlo in bolo endovenoso. NovoSeven non deve essere miscelato con soluzioni per infusione o essere somministrato in fleboclisi.

## 4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità accertata alle proteine bovine, di topo o di criceto.

**4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego**

In condizioni patologiche nelle quali il fattore tissutale può essere in circolo, esiste la possibilità di un potenziale effetto trombogenico o di induzione della DIC associato al trattamento con NovoSeven.
Tali situazioni possono riguardare pazienti con aterosclerosi avanzata, lesione da schiacciamento, setticemia o DIC, ed interventi chirurgici con ampia distruzione di tessuto.

Poichè NovoSeven, come Fattore VII della coagulazione ricombinante, contiene tracce di IgG murine (massimo 1,2 ng/mg rFVIIa), IgG bovine (massimo 30 ng/mg rFVIIa), ed altre proteine residue di coltura (proteine di criceto e siero bovino totale massimo di 20 ng proteina/mg rFVIIa), esiste la possibilità remota che i pazienti trattati con questo prodotto possano sviluppare ipersensibilità a queste proteine.

In caso di gravi emorragie il prodotto deve essere somministrato preferibilmente in centri specializzati nel trattamento di pazienti emofilici con inibitori ai fattori VIII o IX della coagulazione, o se ciò non è possibile in stretta collaborazione con un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia.

In caso di emorragia di entità lieve o moderata il prodotto puo essere somministrato a casa, comunque questo trattamento deve sempre essere praticato in stretta collaborazione con il centro antiemofilico che segue regolarmente il paziente.

Tutti i trattamenti con NovoSeven ed i relativi risultati devono essere comunicati immediatamente (per es. per telefono) all'ospedale di riferimento.

La durata del trattamento domiciliare non deve superare le 24 ore. Se l'emorragia non è tenuta sotto controllo è obbligatorio il trattamento ospedaliero.

**4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere**

Non è noto il rischio di una potenziale interazione tra NovoSeven e i concentrati dei fattori della coagulazione. L'uso contemporaneo di concentrati del complesso protrombinico, attivati e non, deve essere evitato.

E' stato riportato che gli antifibrinolitici riducono la perdita di sangue associata ad interventi chirurgici in pazienti emofilici, specialmente se l'intervento riguarda regioni ricche di attività fibrinolitica quale il cavo orale.
Le esperienze preliminari indicano che l'aggiunta di antifibrinolitici nelle chirurgie minori e maggiori e sicura.

Tests di laboratorio La relazione tra il tempo di protrombina (PT), il tempo parziale di tromboplastina attivata (aPTT) e i livelli dell'attività coagulante del FVII plasmatico (FVII:C) è stata studiata in un laboratorio di riferimento.
*Non è stato identificato alcun rapporto tra i risultati delle analisi ed il range terapeutico.*
FVII:C è stata determinata con il metodo coagulativo ad un tempo. E' stato utilizzato, pertanto, plasma carente di fattore VII (immunodepleto, NOVO NORDISK A/S) e tromboplastina da cervello di coniglio (tipo C, Manchester Comparative Reagents Ltd, UK). La coagulazione è stata innescata aggiungendo tromboplastina e ioni calcio. E' stato usato come riferimento un pool normale di plasma citratato, proveniente da soggetti sani, a cui è stata assegnata una potenza arbitraria uguale a 1 UI/ml. Il PT si riduce a 7 secondi e sembra raggiungere un plateau, ai livelli

N.B.: le penicilline causano una riduzione del tempo di protrombina.

plasmatici di FVII:C pari a circa 5 UI/ml. Dati preliminari indicano che il miglioramento clinico è associato ad una diminuzione del tempo di protrombina di 3-4 secondi rispetto al valore basale. Questo accorciamento (≤7 secondi) si mantiene durante tutto il trattamento con dosi terapeutiche. Il PT non può essere utilizzato per individuare i livelli plasmatici di FVII:C > a 5 UI/ml. Il test del tempo di protrombina è stato effettuato secondo le istruzioni date nel Kit IL TEST (TM) PT- Fibrinogeno della Instrumentation Laboratory: tromboplastina calcica per la determinazione contemporanea in vitro del tempo di Protrombina (PT) e Fibrinogeno nel plasma.

Sebbene la somministrazione di NovoSeven riduca l' aPTT, solitamente non si osserva una sua normalizzazione alle dosi che determinano il miglioramento clinico. L'esperienza finora acquisita indica che una riduzione della aPTT di 15-20 secondi è associata ad un miglioramento clinico, sebbene non sia ancora accertato se la aPPT sia utile nel monitorizzare il trattamento.
Il test della aPTT e stato effettuato secondo le istruzioni date nel Kit "IL TEST (TM) APTT-MICRONIZED SILICA della Instrumentation Laboratory: cefalina con silice micronizzata per la determinazione in vitro del tempo parziale di tromboplastina attivata (APTT) nel plasma.

L'uso di differenti tromboplastine può condurre a risultati diversi.

**4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento**

Gli studi effettuati su ratti maschi e femmine utilizzando dosaggi di NovoSeven fino a 3.0 mg/kg/die (150 KUI/kg peso corporeo) hanno dimostrato come il prodotto non ha effetti sulla attività riproduttiva, sulla fertilità e sulla prole. Non è noto se NovoSeven possa causare danni fetali quando somministrato a donne in gravidanza o avere effetti sulla capacità riproduttiva. Pertanto NovoSeven dovrebbe essere somministrato a donne in gravidanza solo se assolutamente necessario.
Uso durante l'allattamento: non e noto se questo farmaco viene escreto nel latte materno, pertanto il NovoSeven deve essere utilizzato con cautela durante l'allattamento.

**4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine**

Non noti.

**4.8 Effetti indesiderati**

Gli effetti avversi sono stati valutati in studi clinici effettuati su un totale di 1.940 episodi trattati. Nell'8% dei casi sono stati registrati uno o piu effetti avversi con possibile relazione al trattamento.
La maggioranza degli eventi avversi con possibile relazione al trattamento di NovoSeven e avvenuta con una incidenza dell'1% o meno, quando viene presa in esame per apparato, ad eccezione dei seguenti apparati: piastrine, emorragie, coagulazione (4 %), apparato cardiovascolare (3 %), intero organismo (2 %). Gli eventi avversi gravi con possibile relazione al trattamento includevano insufficienza renale, atassia, disfunzione epatica, disturbi cerebrovascolari, angina pectoris, tachicardia sovraventricolare, shock cardiocircolatorio, tromboflebite, embolia polmonare e coagulazione intravasale disseminata.
I piu frequenti eventi avversi non gravi con possibile relazione al trattamento erano: ipertensione, febbre, cefalea, epistassi e reazioni cutanee (per es. rash, prurito).

Un paziente con deficit da fattore VII ha sviluppato anticorpi verso FVII dopo trattamento con NovoSeven.

**4.9 Sovradosaggio**

Nessuna complicazione trombotica da sovradosaggio e stata riferita, neppure dopo somministrazione accidentale di 800 µg/kg di peso corporeo (40 KUI/kg peso corporeo).

## 5. PROPRIETA FARMACOLOGICHE

### 5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Fattori della coagulazione. Codice ATC B02BD08. NovoSeven contiene il Fattore VII attivato della coagulazione da DNA ricombinante. Il meccanismo d'azione del fattore VIIa nell'induzione dell'emostasi comprende l'attivazione diretta del FX in FXa che innesca la trasformazione della protrombina in trombina portando alla formazione del tappo emostatico in seguito alla conversione del fibrinogeno in fibrina. In aggiunta il FVIIa attiva il fattore IX in FIXa. Pertanto un effetto farmacodinamico del FVIIa dovrebbe portare ad un incremento della formazione di FIXa, FXa e di trombina. Tuttavia, il FVIIa è virtualmente inattivo fino a quando non forma un complesso con il fattore tissutale/fosfolipidico, che è esposto localmente dopo un danno alla parete vasale. Pertanto l'attività del rFVIIa induce esclusivamente una emostasi locale.

L'attivazione sistemica della coagulazione può predisporre alla DIC i pazienti affetti da patologie a rischio.

### 5.2 Proprietà farmacocinetiche

Usando un test FVII:C, la farmacocinetica è stata studiata in 25 episodi non emorragici e in 5 episodi emorragici. Alle dosi di 17,5 µg (0,875 KUI), 35 µg (1,75 KUI) e 70 µg (3,5 KUI) /kg di peso corporeo, la farmacocinetica ha mostrato un andamento lineare. Prima e 24 ore dopo la somministrazione di NovoSeven, sono state analizzate le attività coagulanti del FVII determinate nel plasma. In condizioni di non sanguinamento la mediana del volume di distribuzione allo steady state e alla eliminazione è stato rispettivamente di 106 e 122 ml/kg e negli episodi emorragici i valori.sono stati di 103 e 121 ml/kg. La clearance mediana è stata 31.0 ml/ora per kg in condizioni di non sanguinamento e 32.6 ml/ora per kg negli episodi emorragici. L'eliminazione del farmaco è stato descritto anche per mezzo del MRT (mean residence time) e dell'emivita. In condizioni di non sanguinamento l'MRT è stato di 3,44 ore e l'emivita plasmatica di 2,88 ore (valori mediani).
Negli episodi emorragici l'eliminazione sembra essere più rapida, l'MRT è risultato essere di 2,97 ore e l'emivita di 2,30 ore (valori mediani). Il recupero in vivo è stato del del 45.6% in condizioni di non sanguinamento e del 43.5% negli episodi emorragici (valori mediani).
Il recupero in vivo significativamente più basso trovato nel plasma durante gli episodi emorragici rispetto alle condizioni di non sanguinamento, indica un consumo di rFVIIa, in relazione al danno tissutale.

### 5.3 Dati preclinici di sicurezza

Tutti i dati nel programma di tollerabilità preclinica furono correlati agli effetti farmacologici del fattore di coagulazione VIIa da DNA ricombinante.

## 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

### 6.1 Elenco degli eccipienti

Sodio cloruro;
Cloruro di calcio diidrato;
Glicilglicina;
Polisorbato 80;
Mannitolo;

Dopo la risospensione con l'appropriato volume di diluente (acqua per preparazioni iniettabili Ph.Eur.), ogni flacone contiene:
NovoSeven 30 KUI/ml (0,6 mg/ml)
Sodio cloruro 3 mg/ml
Cloruro di calcio diidrato 1.5 mg/ml
Glicilglicina 1,3 mg/ml
Polisorbato 80 0,1 mg/ml
Mannitolo 30 mg/ml.

**6.2 Incompatibilità**

NovoSeven non deve essere miscelato con soluzioni infusionali o essere somministrato in flebo.

**6.3 Periodo di validità**

Due anni a confezionamento integro. Il prodotto una volta risospeso con l'apposito solvente deve essere somministrato entro 3 ore.

**6.4 Speciali precauzioni per la conservazione**

NovoSeven deve essere conservato a temperatura compresa fra +2°C e +8°C Non usare il preparato dopo la data di scadenza.
Il congelamento deve essere evitato per prevenire i danni al flacone del diluente.
Evitare di esporre il preparato alla luce diretta dei raggi solari.

**6.5 Natura e contenuto della confezione**

Flaconi di NovoSeven: in vetro di tipo I (Ph.Eur.), chiusi con tappo di gomma bromobutilica coperto con un anello di alluminio.
I flaconi chiusi sono sigillati con un cappuccio di polipropilene.
Flaconi per diluente: in vetro di tipo I (Ph.Eur.) chiusi con un disco di gomma bromobutilica con teflon, ricoperti da una capsula di alluminio. I flaconi chiusi sono sigillati con un cappuccio di polipropilene.
Siringa per la risospensione e la somministrazione: siringa monouso in polipropilene da 12 ml.

**6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e per l'eliminazione del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale (se necessario)**

**6.6.1 Risospensione**

**Usare sempre una tecnica asettica**

1) Portare NovoSeven (liofilizzato) e acqua per preparazioni iniettabili - Ph.Eur.- (diluente) a temperatura ambiente (ma non superiore a 37°C)

2) Togliere i cappucci da entrambi i flaconi (liofilizzato e diluente), in modo da scoprire la porzione centrale dei tappi di gomma.

3) Detergere i tappi di gomma con tamponi con alcool e lasciarli asciugare prima dell'uso.

4) Estrarre l'ago dalla confezione. Rimuovere il cappuccio proteggi-ago e inserire l'ago nella siringa fornita con le confezioni.

5) Aspirare aria nella siringa.

6) Inserire l'ago nel tappo e immettere l'aria nel flacone contenente il diluente. Tenere il flacone capovolto, aspirare tutto il contenuto del flacone nella siringa.

7) Iniettare il diluente dalla siringa nel flacone contenente la polvere liofilizzata forando il centro del tappo (il flacone del liofilizzato non contiene vuoto).

8) Agitare delicatamente sino a quando tutto il contenuto non sarà disciolto.

Per la risospensione e la somministrazione di NovoSeven deve essere utilizzata la siringa monouso acclusa nella confezione. NovoSeven è solo per iniezione endovenosa in bolo e non deve essere miscelato con liquidi infusionali o somministrato in flebo.
Una volta risospeso, somministrare NovoSeven entro 3 ore. La siringa monouso acclusa alla confezione e compatibile con NovoSeven: tuttavia non si deve conservare NovoSeven in siringhe di plastica. Tutti i farmaci per uso parenterale dovrebbero essere osservati attentamente prima della somministrazione, quando soluzione e contenitori lo permettano, per vedere eventuali particelle indisciolte e per valutare eventuali alterazioni del colore.

## 7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMMISSIONE IN COMMERCIO

NOVO NORDISK A/S - 2880 Bagsvaerd - Danimarca

## 8. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

EU/1/96/006/003

## 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE

23. februari 1996

## 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO 2

# ALLEGATO III

## B. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

### 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

NovoSeven
Fattore VII attivato della coagulazione da DNA ricombinante, eptacog alfa (attivato) 60 KUI/flacone
(1,2 mg /flacone)

### 2. INDICAZIONE COMPLETA DEL (DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ECCIPIENTI

**Principio attivo:** Fattore VII attivato della coagulazione da DNA ricombinante
**Eccipienti:** Sodio cloruro; Cloruro di calcio diidrato; Glicilglicina; Polisorbato 80; Mannitolo; Acqua per preparazioni iniettabili (Ph.Eur.);

### 3. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

**Forma farmaceutica**
Liofilizzato per iniezione

**Concentrazione del principio attivo**
Il liofilizzato contiene: 60 KUI/flacone corrispondente a 1,2 mg/flacone
Il prodotto risospeso contiene: 30 KUI/ml corrispondente a 0,6 mg/ml.
1KUI equivale a 1000 UI (Unità Internazionali).

**La confezione di NovoSeven contiene:**
- 1 flacone con il liofilizzato
- 1 flacone con il diluente (acqua per prep. iniett.) per la risospensione
- 1 ago sterile per la risospensione
- 1 siringa sterile monouso per la risospensione e la somministrazione e 2 tamponi con alcool per la detersione dei tappi di gomma dei flaconi.

### 4. CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Fattori della coagulazione, codice ATC B02B D08

### 5. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Novo Nordisk A/S
2880 Bagsvaerd, Danimarca

**Cio' che si deve sapere sul medicinale prescritto dal medico**

**Informazione su NovoSeven**
NovoSeven è un prodotto che agisce attivando il sistema della coagulazione del sangue nella sede ove si verifica un'emorragia nei pazienti con inibitori verso i fattori VIII o IX della coagulazione.

## 6. INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- trattamento di episodi emorragici
- prevenzione di sanguinamenti eccessivi durante e dopo interventi chirurgici.

in pazienti con emofilia congenita o acquisita con inibitori verso i fattori VIII o IX della coagulazione (FVIII o FIX).

## 7. INFORMAZIONI NECESSARIE PRIMA DELL'USO DEL MEDICINALE

**Controindicazioni**
Questo prodotto non deve essere assunto in caso di allergia nota ai suoi componenti incluse le proteine di topo, criceto e bue.

**Speciali precauzioni di impiego ed avvertenze**

Informare il proprio medico, prima di assumere questo prodotto, se:
- si e stati sottoposti recentemente ad un intervento chirurgico
- si ha una lesione da schiacciamento
- si hanno complicanze trombotiche o malattia aterosclerotica in fase avanzata
- si ha una intossicazione del sangue

In caso di gravi emorragie il prodotto sara somministrato in ospedali preferendo quelli specializzati nel trattamento di pazienti emofilici.

In caso di emorragie lievi o moderate il prodotto puo essere somministrato a casa. Questa somministrazione deve essere effettuata solo in stretta collaborazione con i centri antiemofilici, che sono regolarmente frequentati, o con il proprio specialista ematologo.

Bisogna informare immediatamente (per es. per telefono) lo specialista o l'ospedale di tutti i trattamenti effettuati con NovoSeven ed i risultati ottenuti.

Non si deve continuare il trattamento a domicilio per più di 24 ore e, se l'emorragia non è sotto controllo, è necessario il trattamento ospedaliero.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

**Uso in caso di gravidanza e allattamento**
NovoSeven deve essere somministrato in gravidanza solo se chiaramente necessario. In caso di allattamento il medico potrebbe consigliare di interrompere il trattamento con NovoSeven oppure di sospendere l'allattamento.

**Interazioni con altri medicinali**
Prima di assumere NovoSeven, informare il medico riguardo l'uso di eventuali altri farmaci.

## 8. ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA UTILIZZAZIONE

**Posologia**: Dopo la risospensione somministrare in 2 - 5 minuti.

**Dosi**: 3 - 6 KUI (60-120 µg) / kg di peso corporeo per singola dose.
La dose iniziale è solitamente di 4,5 KUI (90 µg) / kg di peso corporeo.
Il medico curante può cambiare tali dosi.

**Intervallo tra le singole iniezioni:** Consultare il medico per lo schema e la durata della terapia. Il trattamento può essere continuato per 2 - 3 settimane in caso di emorragie gravi o dopo interventi chirurgici. Avvisare il medico in caso di omissione di una somministrazione o di sospensione del trattamento.

**Risospensione**

**Usare sempre una tecnica asettica** (per es. lavare le mani prima dell'uso ecc.)

1) Portare NovoSeven (polvere liofilizzata) e acqua per preparazioni iniettabili - Ph.Eur.- (diluente) a temperatura ambiente (ma non superiore a 37°C), per es. tenendo il prodotto in mano.

2) Togliere i cappucci da entrambi i flaconi (liofilizzato e diluente), in modo da scoprire la porzione centrale dei tappi di gomma.

3) Detergere i tappi di gomma con i tamponi con alcool e lasciarli asciugare prima dell'uso.

4) Estrarre l'ago per la risospensione dalla confezione. Togliere il cappuccio proteggi-ago e inserire l'ago per la risospensione nella siringa fornita con le confezioni.

5) Aspirare aria nella siringa (dello stesso volume del diluente).

6) Inserire l'ago per la risospensione nel centro del tappo ed immettere l'aria nel flacone contenente il diluente. Tenere il flacone capovolto, aspirare tutto il contenuto del flacone nella siringa (cc=ml)

7) Iniettare il diluente dalla siringa nel flacone contenente la polvere liofilizzata attraverso il centro del tappo (quest'ultimo flacone non contiene vuoto).

8) Agitare delicatamente fino a che tutto il contenuto non sarà disciolto.

**Somministrazione**

1) Aspirare l'aria nella siringa (dello stesso volume di ciò che verrà iniettato).
2) Inserire l'ago per la risospensione nel flacone contenente NovoSeven risospeso.
3) Iniettare l'aria nel flacone e poi aspirare NovoSeven risospeso nella siringa.
4) Rimuovere l'ago per la risospensione dalla siringa e gettarlo.
5) Inserire un ago idoneo alla somministrazione endovenosa ed iniettare.
6) Scartare l'ago per la somministrazione.

**Sovradosaggio**

In caso di sovradosaggio, consultare immediatamente il medico.

## 9. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI INDESIDERATI NEL CORSO DELL'IMPIEGO NORMALE DEL MEDICINALE

Raramente sono stati osservati effetti collaterali gravi. Consultare il medico nel caso in cui si manifestasse qualcosa di imprevisto.
Raramente possono verificarsi reazioni quali: eruzione cutanea, prurito, febbre, nausea, cefalea, malessere generale, perspirazione o modifiche della pressione arteriosa.
In alcuni pazienti sono stati riportati eventi avversi gravi con possibile relazione al trattamento con NovoSeven comprendenti: insufficienza renale, atassia, disfunzione epatica, disturbi

cerebrovascolari, angina pectoris, tachicardia sopraventricolare, schock cardiocircolatorio, tromboflebite, embolia polmonare, coagulazione intravasale disseminata.

## 10. RINVIO ALLA DATA DI SCADENZA CHE FIGURA SULL'IMBALLAGGIO

**Data di scadenza**
La data di scadenza è riportata sulla confezione e sulle etichette interne dei flaconi. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza indicata.

**Precauzioni per la conservazione**
- Conservare NovoSeven ad una temperatura compresa tra +2°C e 8°C.
- Non congelare per non danneggiare il flacone contenente il solvente.
- Usare preferibilmente NovoSeven immediatamente o almeno entro tre ore dalla risospensione.
- Non conservare NovoSeven risospeso nelle siringhe di plastica.
- Non esporre ai raggi solari.

## 11. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

## 12. ALTRE INFORMAZIONI

Per ogni informazione su questa specialità medicinale, si prega di contattare il vostro rappresentante locale della Novo Nordisk.

NovoSeven è un marchio registrato di proprietà della Novo Nordisk A/S, Danimarca.

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

NovoSeven
Fattore VII attivato della coagulazione da DNA ricombinante, eptacog alfa (attivato) 120 KUI/flacone
(2,4 mg /flacone)

## 2. INDICAZIONE COMPLETA DEL (DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ECCIPIENTI

**Principio attivo:** Fattore VII attivato della coagulazione da DNA ricombinante
**Eccipienti:** Sodio cloruro; Cloruro di calcio diidrato; Glicilglicina; Polisorbato 80; Mannitolo; Acqua per preparazioni iniettabili (Ph.Eur.);

## 3. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

**Forma farmaceutica**
Liofilizzato per iniezione

**Concentrazione del principio attivo**
Il liofilizzato contiene: 120 KUI/flacone corrispondente a 2,4 mg/flacone
Il prodotto risospeso contiene: 30 KUI/ml corrispondente a 0,6 mg/ml.
1KUI equivale a 1000 UI (Unità Internazionali).

**La confezione di NovoSeven contiene:**
- 1 flacone con il liofilizzato
- 1 flacone con il diluente (acqua per prep. iniett.) per la risospensione
- 1 ago sterile per la risospensione
- 1 siringa sterile monouso per la risospensione e la somministrazione e 2 tamponi con alcool per la detersione dei tappi di gomma dei flaconi.

## 4. CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Fattori della coagulazione, codice ATC B02B D08

## 5. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Novo Nordisk A/S
2880 Bagsvaerd, Danimarca

**Cio' che si deve sapere sul medicinale prescritto dal medico**

**Informazione su NovoSeven**
NovoSeven è un prodotto che agisce attivando il sistema della coagulazione del sangue nella sede ove si verifica un'emorragia nei pazienti con inibitori verso i fattori VIII o IX della coagulazione.

## 6. INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- trattamento di episodi emorragici
- prevenzione di sanguinamenti eccessivi durante e dopo interventi chirurgici.

in pazienti con emofilia congenita o acquisita con inibitori verso i fattori VIII o IX della coagulazione (FVIII o FIX).

## 7. INFORMAZIONI NECESSARIE PRIMA DELL'USO DEL MEDICINALE

**Controindicazioni**
Questo prodotto non deve essere assunto in caso di allergia nota ai suoi componenti incluse le proteine di topo, criceto e bue.

**Speciali precauzioni di impiego ed avvertenze**

Informare il proprio medico, prima di assumere questo prodotto, se:
- si e stati sottoposti recentemente ad un intervento chirurgico
- si ha una lesione da schiacciamento
- si hanno complicanze trombotiche o malattia aterosclerotica in fase avanzata
- si ha una intossicazione del sangue

In caso di gravi emorragie il prodotto sara somministrato in ospedali preferendo quelli specializzati nel trattamento di pazienti emofilici.

In caso di emorragie lievi o moderate il prodotto puo essere somministrato a casa. Questa somministrazione deve essere effettuata solo in stretta collaborazione con i centri antiemofilici, che sono regolarmente frequentati, o con il proprio specialista ematologo.

Bisogna informare immediatamente (per es. per telefono) lo specialista o l'ospedale di tutti i trattamenti effettuati con NovoSeven ed i risultati ottenuti.

Non si deve continuare il trattamento a domicilio per più di 24 ore e, se l'emorragia non è sotto controllo, è necessario il trattamento ospedaliero.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

**Uso in caso di gravidanza e allattamento**
NovoSeven deve essere somministrato in gravidanza solo se chiaramente necessario. In caso di allattamento il medico potrebbe consigliare di interrompere il trattamento con NovoSeven oppure di sospendere l'allattamento.

**Interazioni con altri medicinali**
Prima di assumere NovoSeven, informare il medico riguardo l'uso di eventuali altri farmaci.

## 8. ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA UTILIZZAZIONE

**Posologia**: Dopo la risospensione somministrare in 2 - 5 minuti.

**Dosi**: 3 - 6 KUI (60-120 µg) / kg di peso corporeo per singola dose.
La dose iniziale è solitamente di 4,5 KUI (90 µg) / kg di peso corporeo.
Il medico curante può cambiare tali dosi.

**Intervallo tra le singole iniezioni:** Consultare il medico per lo schema e la durata della terapia. Il tratta mento può essere continuato per 2 - 3 settimane in caso di emorragie gravi o dopo interventi chirurgici. Avvisare il medico in caso di omissione di una somministrazione o di sospensione del trattamento.

**Risospensione**

**Usare sempre una tecnica asettica** (per es. lavare le mani prima dell'uso ecc.)

1) Portare NovoSeven (polvere liofilizzata) e acqua per preparazioni iniettabili - Ph.Eur.- (diluente) a temperatura ambiente (ma non superiore a 37°C), per es. tenendo il prodotto in mano.

2) Togliere i cappucci da entrambi i flaconi (liofilizzato e diluente), in modo da scoprire la porzione centrale dei tappi di gomma.

3) Detergere i tappi di gomma con i tamponi con alcool e lasciarli asciugare prima dell'uso.

4) Estrarre l'ago per la risospensione dalla confezione. Togliere il cappuccio proteggi-ago e inserire l'ago per la risospensione nella siringa fornita con le confezioni.

5) Aspirare aria nella siringa (dello stesso volume del diluente).

6) Inserire l'ago per la risospensione nel centro del tappo ed immettere l'aria nel flacone contenente il diluente. Tenere il flacone capovolto, aspirare tutto il contenuto del flacone nella siringa (cc=ml)

7) Iniettare il diluente dalla siringa nel flacone contenente la polvere liofilizzata attraverso il centro del tappo (quest'ultimo flacone non contiene vuoto).

8) Agitare delicatamente fino a che tutto il contenuto non sarà disciolto.

**Somministrazione**

1) Aspirare l'aria nella siringa (dello stesso volume di ciò che verrà iniettato).
2) Inserire l'ago per la risospensione nel flacone contenente NovoSeven risospeso.
3) Iniettare l'aria nel flacone e poi aspirare NovoSeven risospeso nella siringa.
4) Rimuovere l'ago per la risospensione dalla siringa e gettarlo.
5) Inserire un ago idoneo alla somministrazione endovenosa ed iniettare.
6) Scartare l'ago per la somministrazione.

**Sovradosaggio**
In caso di sovradosaggio, consultare immediatamente il medico.

## 9. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI INDESIDERATI NEL CORSO DELL'IMPIEGO NORMALE DEL MEDICINALE

Raramente sono stati osservati effetti collaterali gravi. Consultare il medico nel caso in cui si manifestasse qualcosa di imprevisto.
Raramente possono verificarsi reazioni quali: eruzione cutanea, prurito, febbre, nausea, cefalea, malessere generale, perspirazione o modifiche della pressione arteriosa.
In alcuni pazienti sono stati riportati eventi avversi gravi con possibile relazione al trattamento con NovoSeven comprendenti: insufficienza renale, atassia, disfunzione epatica, disturbi

cerebrovascolari, angina pectoris, tachicardia sopraventricolare, schock cardiocircolatorio, tromboflebite, embolia polmonare, coagulazione intravasale disseminata.

## 10. RINVIO ALLA DATA DI SCADENZA CHE FIGURA SULL'IMBALLAGGIO

**Data di scadenza**
La data di scadenza è riportata sulla confezione e sulle etichette interne dei flaconi. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza indicata.

**Precauzioni per la conservazione**
- Conservare NovoSeven ad una temperatura compresa tra +2°C e 8°C.
- Non congelare per non danneggiare il flacone contenente il solvente.
- Usare preferibilmente NovoSeven immediatamente o almeno entro tre ore dalla risospensione.
- Non conservare NovoSeven risospeso nelle siringhe di plastica.
- Non esporre ai raggi solari.

## 11. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

## 12. ALTRE INFORMAZIONI

Per ogni informazione su questa specialità medicinale, si prega di contattare il vostro rappresentante locale della Novo Nordisk.

NovoSeven è un marchio registrato di proprietà della Novo Nordisk A/S, Danimarca.

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

NovoSeven
Fattore VII attivato della coagulazione da DNA ricombinante, eptacog alfa (attivato) 240 KUI/flacone
(4,8 mg /flacone)

## 2. INDICAZIONE COMPLETA DEL (DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ECCIPIENTI

**Principio attivo:** Fattore VII attivato della coagulazione da DNA ricombinante
**Eccipienti:** Sodio cloruro; Cloruro di calcio diidrato; Glicilglicina; Polisorbato 80; Mannitolo; Acqua per preparazioni iniettabili (Ph.Eur.);

## 3. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

**Forma farmaceutica**
Liofilizzato per iniezione

**Concentrazione del principio attivo**
Il liofilizzato contiene: 240 KUI/flacone corrispondente a 4,8 mg/flacone
Il prodotto risospeso contiene: 30 KUI/ml corrispondente a 0,6 mg/ml.
1KUI equivale a 1000 UI (Unità Internazionali).

**La confezione di NovoSeven contiene:**
- 1 flacone con il liofilizzato
- 1 flacone con il diluente (acqua per prep. iniett.) per la risospensione
- 1 ago sterile per la risospensione
- 1 siringa sterile monouso per la risospensione e la somministrazione e 2 tamponi con alcool per la detersione dei tappi di gomma dei flaconi.

## 4. CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Fattori della coagulazione, codice ATC B02B D08

## 5. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Novo Nordisk A/S
2880 Bagsvaerd, Danimarca

**Cio' che si deve sapere sul medicinale prescritto dal medico**

**Informazione su NovoSeven**
NovoSeven è un prodotto che agisce attivando il sistema della coagulazione del sangue nella sede ove si verifica un'emorragia nei pazienti con inibitori verso i fattori VIII o IX della coagulazione.

## 6. INDICAZIONI TERAPEUTICHE

- trattamento di episodi emorragici
- prevenzione di sanguinamenti eccessivi durante e dopo interventi chirurgici.

in pazienti con emofilia congenita o acquisita con inibitori verso i fattori VIII o IX della coagulazione (FVIII o FIX).

## 7. INFORMAZIONI NECESSARIE PRIMA DELL'USO DEL MEDICINALE

**Controindicazioni**
Questo prodotto non deve essere assunto in caso di allergia nota ai suoi componenti incluse le proteine di topo, criceto e bue.

**Speciali precauzioni di impiego ed avvertenze**

Informare il proprio medico, prima di assumere questo prodotto, se:
- si e stati sottoposti recentemente ad un intervento chirurgico
- si ha una lesione da schiacciamento
- si hanno complicanze trombotiche o malattia aterosclerotica in fase avanzata
- si ha una intossicazione del sangue

In caso di gravi emorragie il prodotto sara somministrato in ospedali preferendo quelli specializzati nel trattamento di pazienti emofilici.

In caso di emorragie lievi o moderate il prodotto puo essere somministrato a casa. Questa somministrazione deve essere effettuata solo in stretta collaborazione con i centri antiemofilici. che sono regolarmente frequentati, o con il proprio specialista ematologo.

Bisogna informare immediatamente (per es. per telefono) lo specialista o l'ospedale di tutti i trattamenti effettuati con NovoSeven ed i risultati ottenuti.

Non si deve continuare il trattamento a domicilio per più di 24 ore e, se l'emorragia non è sotto controllo, è necessario il trattamento ospedaliero.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

**Uso in caso di gravidanza e allattamento**
NovoSeven deve essere somministrato in gravidanza solo se chiaramente necessario. In caso di allattamento il medico potrebbe consigliare di interrompere il trattamento con NovoSeven oppure di sospendere l'allattamento.

**Interazioni con altri medicinali**
Prima di assumere NovoSeven, informare il medico riguardo l'uso di eventuali altri farmaci.

## 8. ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA UTILIZZAZIONE

**Posologia**: Dopo la risospensione somministrare in 2 - 5 minuti.

**Dosi**: 3 - 6 KUI (60-120 µg) / kg di peso corporeo per singola dose.
La dose iniziale è solitamente di 4,5 KUI (90 µg) / kg di peso corporeo.
Il medico curante può cambiare tali dosi.

**Intervallo tra le singole iniezioni:** Consultare il medico per lo schema e la durata della terapia. Il tratta mento puo essere continuato per 2 - 3 settimane in caso di emorragie gravi o dopo interventi chirurgici. Avvisare il medico in caso di omissione di una somministrazione o di sospensione del trattamento.

**Risospensione**

**Usare sempre una tecnica asettica** (per es. lavare le mani prima dell'uso ecc.)

1) Portare NovoSeven (polvere liofilizzata) e acqua per preparazioni iniettabili - Ph.Eur.- (diluente) a temperatura ambiente (ma non superiore a 37°C), per es. tenendo il prodotto in mano.

2) Togliere i cappucci da entrambi i flaconi (liofilizzato e diluente), in modo da scoprire la porzione centrale dei tappi di gomma.

3) Detergere i tappi di gomma con i tamponi con alcool e lasciarli asciugare prima dell'uso.

4) Estrarre l'ago per la risospensione dalla confezione. Togliere il cappuccio proteggi-ago e inserire l'ago per la risospensione nella siringa fornita con le confezioni.

5) Aspirare aria nella siringa (dello stesso volume del diluente).

6) Inserire l'ago per la risospensione nel centro del tappo ed immettere l'aria nel flacone contenente il diluente. Tenere il flacone capovolto, aspirare tutto il contenuto del flacone nella siringa (cc=ml)

7) Iniettare il diluente dalla siringa nel flacone contenente la polvere liofilizzata attraverso il centro del tappo (quest'ultimo flacone non contiene vuoto).

8) Agitare delicatamente fino a che tutto il contenuto non sarà disciolto.

**Somministrazione**

1) Aspirare l'aria nella siringa (dello stesso volume di ciò che verrà iniettato).
2) Inserire l'ago per la risospensione nel flacone contenente NovoSeven risospeso.
3) Iniettare l'aria nel flacone e poi aspirare NovoSeven risospeso nella siringa.
4) Rimuovere l'ago per la risospensione dalla siringa e gettarlo.
5) Inserire un ago idoneo alla somministrazione endovenosa ed iniettare.
6) Scartare l'ago pèr la somministrazione.

**Sovradosaggio**
In caso di sovradosaggio, consultare immediatamente il medico.

## 9. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI INDESIDERATI NEL CORSO DELL'IMPIEGO NORMALE DEL MEDICINALE

Raramente sono stati osservati effetti collaterali gravi. Consultare il medico nel caso in cui si manifestasse qualcosa di imprevisto.
Raramente possono verificarsi reazioni quali: eruzione cutanea, prurito, febbre, nausea, cefalea, malessere generale, perspirazione o modifiche della pressione arteriosa.
In alcuni pazienti sono stati riportati eventi avversi gravi con possibile relazione al trattamento con NovoSeven comprendenti: insufficienza renale, atassia, disfunzione epatica, disturbi

cerebrovascolari, angina pectoris, tachicardia sopraventricolare, schock cardiocircolatorio. tromboflebite, embolia polmonare, coagulazione intravasale disseminata.

## 10. RINVIO ALLA DATA DI SCADENZA CHE FIGURA SULL'IMBALLAGGIO

**Data di scadenza**
La data di scadenza è riportata sulla confezione e sulle etichette interne dei flaconi. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza indicata.

**Precauzioni per la conservazione**
- Conservare NovoSeven ad una temperatura compresa tra +2°C e 8°C.
- Non congelare per non danneggiare il flacone contenente il solvente.
- Usare preferibilmente NovoSeven immediatamente o almeno entro tre ore dalla risospensione.
- Non conservare NovoSeven risospeso nelle siringhe di plastica.
- Non esporre ai raggi solari.

## 11. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

## 12. ALTRE INFORMAZIONI

Per ogni informazione su questa specialità medicinale, si prega di contattare il vostro rappresentante locale della Novo Nordisk.

NovoSeven è un marchio registrato di proprietà della Novo Nordisk A/S, Danimarca.

**98A1120**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuova autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1998)

Nell'avviso citato in epigrafe riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 76, seconda colonna, dove è indicato: «Estratto decreto A.I.C. n. 493/97 del 18 novembre 1997», relativo alla specialità medicinale «TEORAN», al settimo capoverso, dove è scritto: «classe: A, per uso ospedaliero H, prezzo: L. *280.000*, ai sensi ...», leggasi: «classe: A, per uso ospedaliero H, prezzo: L. *280.600*, ai sensi...».

**98A1283**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
**L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
**LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
**PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÁ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
**SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

### BASILICATA

**MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
**POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
**COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
**PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
**REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
**VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

**ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
**AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
**BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
**CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
**CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
**CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
**ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
**NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
**NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
**POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
**SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
**CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
**CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
**FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
**FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
**MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
**PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
**PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
**RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
**REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
**RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
**PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
**TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
**UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

**FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
**LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
**RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
**ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
**SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
**TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
**VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

### LIGURIA

**CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
**GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
**IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
**LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

### LOMBARDIA

**BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
**BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
**BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
**BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
**COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
**CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
**GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
**LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
**LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
**MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
**MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
**SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

## MARCHE

**ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
**ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
**MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
**PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
**S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

**CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

**ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
**ALESSANDRIA .**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
**ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
**BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
**CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
**NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
**TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
**VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## PUGLIA

**ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
**BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
**BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
**CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
**FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
**LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
**MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
**MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

**TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

**CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
**ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
**SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

**ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
**AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
**ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
**CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
**CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
**CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
**ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
**GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
**MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
**PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
**S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
**TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

**AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
**FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
**GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
**LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
**LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
**MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
**PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
**PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
**PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
**SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
**VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

**TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

**FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
**PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
**TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

**CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
**PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
**ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
**TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
**VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
**VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
**VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11